



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea
magistrale

in Storia dal
Medioevo all'Età
Contemporanea
nuovo ordinamento

Tesi di Laurea
Magistrale

**Famiglia,
comunità,
individuo:**

Tre processi
matrimoniali della
diocesi di Concordia
(XVIII secolo)

Relatore

Ch. Prof. Marco Cavarzere

Correlatore

Ch. Prof. Adelisa Malena

Laureando (*)**

Samuele Pessotto
Matricola 872251

Anno Accademico

2022/ 2023

Indice

Introduzione.....	5
Abbreviazioni.....	22
Cartine.....	23
Premessa: elementi per una breve storia del matrimonio.....	27
Capitolo I.....	34
Capitolo II.....	64
Capitolo III.....	104
Conclusione.....	125
Bibliografia.....	131

Gli stessi nomi di cui ci serviamo per caratterizzare gli stati d'animo scomparsi, le forme sociali sparite, quale significato avrebbero mai per noi se prima non avessimo veduto vivere degli uomini?

March Bloch, *Apologia della storia*

A Cruci si imbattè in un matrimonio. Le slitte degli invitati correvano sulla Bistrița ghiacciata. La sposa e le damigelle avevano la testa adorna di fiori, le donne maritate la *catrință* e il corpetto ricamato. Gli uomini sparavano colpi di pistola contro gli abeti per spaventare l'inverno e cacciarlo. Non appena videro dei forestieri sulla strada, i paggi diedero di sprone e vennero a sbarrargli il passo con i loro cavalli dalle orecchie adorne di veli sventolanti. Tesero la fiasca e spianarono le pistole: o brindavano al figlio dell'imperatore e all'onorata sposa o li facevano secchi.

Sadoveanu, *La scure*

«Mamma, non maritarmi a un uomo brutto e vecchio. Voglio godere anch'io le gioie della vita, come ne hai goduto tu».

Sadoveanu, *La scure*

Introduzione

Nel dibattito pubblico contemporaneo si sente spesso parlare del fatto che gli italiani, così come altre popolazioni occidentali, non fanno più figli.¹

Che cos'è la famiglia oggi? I suoi fini sono diversi da quelli del passato? Alcuni sociologi e ricercatori hanno inoltre parlato di una “hook-up culture”,² riferendosi ad una banalizzazione del sesso, praticato spesso in rapporti brevi, precari e instabili. Tutto ciò verrebbe praticato soprattutto dai più giovani, grazie ai nuovi strumenti della tecnologia come le *app* di incontri on-line, le quali incoraggerebbero e faciliterebbero l'*hook-up culture*. Nel dibattito su questi argomenti c'è chi ha sostenuto che tali incontri sessuali più brevi e non finalizzati a creare una relazione stabile sarebbero il frutto non di una banalizzazione del sesso, ma di una nuova fase d'età, cioè l'età dei “giovani adulti”, caratterizzata da un'idea di libertà e sperimentazione sessuale. In seguito, dopo i trent'anni, la spinta sociale a vivere in una coppia fissa tornerebbe ad essere molto forte.³

Alla fine del Novecento i sociologi hanno studiato il comportamento sessuale di uomini e donne, rilevando enormi cambiamenti rispetto al periodo della seconda guerra mondiale: nessuno si aspettava più che una donna arrivasse vergine al matrimonio, ad esempio. Negli anni Novanta le ragazze sentivano di aver diritto ad una vita sessuale completa, a qualsiasi età ritenessero adeguato iniziarla. Non si parlava di preservarsi in vista di un matrimonio, ma piuttosto di impegnarsi in una storia sentimentale, che poteva essere anche di breve durata, ma che doveva essere basata sul coinvolgimento emotivo di entrambi i partner, ovvero sull'intenzione di portare avanti una relazione di carattere sentimentale con una determinata persona (pur senza, si noti, esser sposati o fidanzati o aver stretto qualsiasi legame giuridico o istituzionale di alcun tipo). Certe pratiche sessuali, rare e poco praticate nell'età adolescenziale delle vecchie generazioni, erano considerate normali dagli

¹ Alcuni dei molti articoli che ne parlano: Elena Fausti Gadeschi, *Quanto costa fare un figlio in Italia?*, rivista Elle, 2023: <https://www.elle.com/it/magazine/a43859644/quanto-costa-figlio-italia/>; Eleonora Cipolletta, *Gli italiani non fanno figli a causa dei costi*, Il Sole 24 ore, 2023:

https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/02/17/italiani-figli-costi/?refresh_ce=1.

² In italiano si potrebbe forse tradurre con cultura di “una notte e via”.

³ Marie Bergström, *The new laws of love: online dating and the privatization of intimacy*, Cambridge, Polity Press, 2022, *Part I: The privatization of dating, chapter 3: The keys to success*.

adolescenti degli anni Novanta. Le coppie non arrivavano più al matrimonio giovani ed inesperte, ma in età più avanzata e dotate già di considerevoli conoscenze ed esperienze sessuali.⁴

Anche i codici di abbigliamento e di comportamento, che giudicavano spregiudicate e scostumate le donne che si vestivano e si comportavano in un certo modo, cominciarono a entrare in crisi già all'inizio del Novecento, anche se ciò variava a seconda dell'appartenenza alle diverse classi sociali, e alla fine del secolo erano ancora esistenti seppur molto più deboli.⁵

I sociologi hanno anche parlato di una "privatizzazione" del corteggiamento e delle relazioni di coppia. Attraverso le app di dating, ma si potrebbe aggiungere dei social (Facebook, Instagram, Tik Tok, X...) e delle app di messaggistica (Whatsapp, Messenger...), le relazioni si formano e sviluppano in maniera *disembedded* (slegate) dalla vita sociale. Non si incontra cioè il proprio partner al bar, al cinema, al teatro, in un'ampia rete sociale fatta di molteplici persone, ma in conversazioni online strutturate in maniera diadica (due soggetti).⁶

L'omogamia sociale (importante come si vedrà nell'antico regime) ha un ruolo importante anche nelle relazioni di oggi, benché contrasti con l'ideologia amorosa. Le ricerche di Alain Girard misero in evidenza come negli anni cinquanta del Novecento erano molto frequenti i matrimoni tra membri appartenenti a una stessa classe sociale (contadini con contadini, operai con operai, ceto medio con ceto medio ecc.).⁷ Anche le app di dating avrebbero un ruolo nell'incoraggiare l'omogamia sociale, perché suggerirebbero, a volte, dei partner preferenziali, scegliendo tratti ottimali del partner in base alla somiglianza (stessi luoghi d'origine, stesso titolo di studio, stessi interessi ecc.).⁸

Ancora oggi insomma, chi si somiglia si piglia. Le legislazioni dei paesi europei mettono l'accento sui diritti dei figli e sui doveri dei genitori verso i figli, piuttosto che sui diritti dei genitori. Le unioni libere, che rifiutano il matrimonio, sono aumentate negli anni Novanta, così come le convivenze prematrimoniali negli anni Settanta e Ottanta. Le unioni omosessuali sono state liberalizzate e, dal 2016 in Italia, hanno

⁴ Anthony Giddens, *La trasformazione dell'intimità: sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 16-20.

⁵ Ibidem; Michela de Giorgio, *Raccontare un matrimonio moderno*, in *Storia del matrimonio*, a cura di Michela de Giorgio e Christiane Klapisch-Zuber, Roma, Laterza, 1996, pp. 358-361.

⁶ Bergström, *The new laws of love, Introduction e Part I: The privatization of dating*.

⁷ Jean Claude Kauffman, *La vita a due*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 9-19.

⁸ Bergström, *The new laws of love, Part II: Unequal before the laws of love, chapter 5: class at first sight*.

un loro riconoscimento giuridico (prima erano completamente degiuridicizzate). I conflitti tra i coniugi, considerati parti sul piano giuridico ed economico (il coniuge vedovo ha diritto ad ereditare una quota in piena proprietà dei beni del marito, al contrario che in età moderna dove la donna aveva diritto solo ad un usufrutto), sono in buona parte autoregolamentati. Da tutto ciò si può osservare, anche se in maniera forse generale e senza entrare nello specifico, che le relazioni oggi sono quindi privatizzate, degiuridicizzate e de-istituzionalizzate (cioè poco regolate dal diritto e da istituzioni come stato e chiesa); basate soprattutto sulla scelta amorosa del partner (anche se, forse inconsciamente, i calcoli economici e sociali continuano in parte a contare), e quindi sull'autonomia individuale.⁹

Se a tutto ciò si aggiunge, nel Novecento, l'introduzione del divorzio (1970), dell'aborto (1978), la liberalizzazione dei costumi e dell'abbigliamento (rivoluzione sessuale), l'aumento statistico dell'instabilità e delle interruzioni del ciclo di vita coniugale, l'incertezza e l'impercettibilità riguardo alle soglie che segnano l'ingresso nella vita di coppia (una volta molto chiare e rigide: la cerimonia della promessa di matrimonio e poi quella del matrimonio), per cui una coppia può essere più o meno solida a prescindere dall'aver seguito un percorso predeterminato, si capisce come si sia potuto parlare, alla fine degli anni Ottanta, di «crisi del matrimonio».¹⁰

Ancora negli anni sessanta del Novecento le soglie erano rigide e certe: i nuovi coniugi passavano da essere dei giovani che vivevano coi genitori a degli adulti responsabili di una vita domestica indipendente.¹¹

Si faccia allora un percorso all'indietro nel tempo: si può notare che la secolarizzazione del matrimonio risale al XVIII e XIX secolo, quando cioè accanto al matrimonio col rito religioso fu ammesso quello con rito civile (in Italia con il codice Pisanelli del 1865, ispirato al codice napoleonico). Sia i figli maschi che le femmine acquisirono uguali diritti alla successione e le donne vedove acquisirono il diritto di esercitare la *patria potestas*. Si voleva infatti costruire un nuovo tipo di famiglia, non più basata sul lignaggio (si abolirono i fedecommessi e le primogeniture) ma radunata attorno a nuovi valori, l'intimità coniugale e l'amore tra i coniugi e verso i figli – ma l'idea dell'autorità del capofamiglia doveva essere rigidamente

⁹ Lombardi, *Storia del matrimonio: dal medioevo ad oggi*, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 236-237.

¹⁰ Tale espressione è presente in Jean Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, Torino, Società editrice internazionale, 1989.

¹¹ Kauffman, *La vita a due*, pp. 69-70.

mantenuta.¹²

Lo stato civile era fondamentale per l'identità femminile. Le donne infatti (fino a buona parte del Novecento) si rappresentavano il matrimonio come un orizzonte di vita, l'unico elemento che appagava in maniera completa la loro identità, mentre lo stesso valeva per il lavoro per quanto riguarda gli uomini.¹³

Si torni ancora più indietro, prima della rivoluzione francese, in antico regime (anche se nel XIX secolo molte logiche precedenti, seppur fossero illegali e non previste dalla legge, come i fedecommissi e l'esclusione delle femmine e dei cadetti erano ancora messe in pratica):¹⁴ in quest'epoca, contrariamente a quanto succede oggi, le soglie erano rigide e certe, le relazioni di coppia erano normate e strutturate: esse avevano sempre come obiettivo il matrimonio, che serviva a saldare l'alleanza tra più famiglie, garantire la continuità del nome e del patrimonio familiare, la legittimità degli eredi.¹⁵

Le relazioni di coppia potevano inoltre essere modificate grazie agli strumenti del diritto dell'epoca: sciolte attraverso il duplice strumento della *separatio quoad thorum et mensam (manente vinculo)*, il divorzio/separazione con la sussistenza del vincolo matrimoniale e l'impossibilità di contrarre un nuovo matrimonio, e della *separatio quoad vinculum*, la rottura del vincolo matrimoniale che permetteva di contrarne uno nuovo. Oppure, al contrario, potevano essere tutelate attraverso il ricorso al tribunale episcopale per vigilare sul rispetto del carattere vincolante della promessa matrimoniale, che doveva essere mantenuta.¹⁶

Le coppie quindi non solo erano al centro di un sistema di leggi, ed erano quindi pesantemente giuridicizzate, ma erano anche al centro di un sistema di norme e strutture politiche, economiche e sociali, visto che rispondevano anche ad interessi di questo tipo. Il punto di questa tesi sarà indagare esattamente queste norme e strutture (giuridiche, politiche, economiche e sociali) che avvolgevano

¹² Daniela Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 207-212.

¹³ Giddens, *La trasformazione dell'intimità*, pp. 63-71, De Giorgio, *Raccontare un matrimonio moderno*, in *Storia del matrimonio*, pp. 355-356.

¹⁴ cfr. Roberto Bizzocchi, *In famiglia: storie di interessi e affetti nell'Italia moderna*, Bari, Laterza, 2001, capitolo III.

¹⁵ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 61; Louis Flandrin, *Amori contadini: amore e sessualità nelle campagne nella Francia dal XVI al XIX secolo*, Milano, Mondadori, 1980, pp. 59-60 e 24-26; Fabbri, *Trattatistica e pratica dell'alleanza matrimoniale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 93-96; Giovanni Cazzetta, *Praesumitur seducta: onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè editore, 1999, pp. 18-61.

¹⁶ Diego Quaglioni, «*Divortium a diversitate mentium*»: la separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione), in *Coniugi nemici: la separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 95-121; Lombardi, *Storia del matrimonio*, p. 38.

pervasivamente le relazioni di coppia. Si arrivava inoltre al matrimonio molto più giovani rispetto a ciò a cui siamo abituati ai nostri giorni: in media prima dei ventiquattro anni per le donne e prima dei ventisette per gli uomini.¹⁷

In realtà, come si vedrà, i personaggi di cui si parlerà in questa tesi avevano un'età spesso anche inferiore a ventiquattro e ventisette anni.

È quindi evidente che la famiglia d'età moderna, con il suo lignaggio, i suoi eredi, il suo patrimonio, le sue alleanze, aveva un carattere fortemente pubblico. La dicotomia tra dimensione pubblica e privata è stata costruita soprattutto nell'800, quando i vecchi modelli familiari furono rinnegati e si volle costruire una "famiglia coniugale intima".

Gli antropologi del XIX secolo e dell'inizio del XX secolo avevano degli obiettivi ben chiari¹⁸: nell'epoca in cui lo stato-nazione moderno raggiungeva l'apice del potere, essi studiavano i popoli "primitivi" per studiare l'origine del potere e dello stato. Trovarono che essa era spesso connessa alle strutture familiari, che davano vita a tribù e clan, in cui la parentela deteneva proprietà ed esserne membri discendendo da un antenato comune, sacro e venerato, determinava la possibilità di prendere decisioni politiche. La famiglia aveva quindi a che fare con politica e religione. In occidente, invece, fu dato per scontato che la famiglia avesse solamente una dimensione privata, separata dal potere, ridotta alla famiglia nucleare e all'ambiente domestico (dominio femminile), il che era invece una novità del XIX secolo.¹⁹

La famiglia d'antico regime, al contrario, con le sue implicazioni politiche, sociali, giuridiche, economiche, sentimentali, era forse più simile alla famiglia "primitiva" che alla nostra di oggi, de-istituzionalizzata, degiuridicizzata e con una dimensione privata a sé stante.

Questi modi di modificare le relazioni di coppia, la storia della famiglia e del matrimonio verranno investigate attraverso tre processi matrimoniali settecenteschi celebrati dalla curia episcopale della diocesi di Concordia, nel Veneto orientale e Friuli occidentale. Un processo riguarda una richiesta di nullità matrimoniale (*separatio quoad vinculo*) per vizio di consenso, gli altri due riguardano il reato d'inadempienza di promessa matrimoniale e stupro (seduzione) e la conseguente

¹⁷ Marzio Barbagli, *Sotto lo stesso tetto: mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 22-23.

¹⁸ Gli storici subivano invece delle pressioni da parte dell'"epoca" per tentare di dimostrare che il popolo di cui facevano parte aveva sempre cercato di creare uno stato nazionale. Tale processo era inevitabile ed era infine giunto a compimento.

¹⁹ Janet Carsten, *After kinship*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 10-15.

volontà di obbligare il reo a mantenere tale promessa formando una nuova coppia attraverso il matrimonio.

I temi che si metteranno in rilievo sono vari: la natura sociale della famiglia, contrapposta a quella biologica (anche se questa separazione non sempre ha senso, visto che in alcuni casi si è parlato di naturalizzazione della cultura);²⁰ l'onore e l'identità di genere; il ruolo che l'autorità paterna e i sentimenti avevano sulle scelte matrimoniali in antico regime; il ruolo degli intermediari (mezzani o sensali) nella formazione delle relazioni di coppia; i concetti che emergono, lineari o ambigui, di individuo e famiglia.

In questa introduzione mi soffermerò dapprima sulla storiografia più importante da me usata (antropologia, matrimoni e diritto), delineando anche una storia degli studi sugli argomenti da me affrontati; passerò poi a parlare del metodo (paradigma indiziario, storia "possibile", microstoria) e infine illustrerò le mie fonti e la struttura della tesi.

Storiografia

Li temi della natura sociale della famiglia, l'onore e l'identità di genere sono emersi e sono stati affrontati grazie al confronto con la letteratura antropologica e sociologica: Janet Carsten, Simonetta Grilli, Dario Mangano, Roberta Sassatelli, Federica Davolio, Valentina Lusini, David D. Gilmore, Louis Dumont, Norbert Rouland, Marzio Barbagli, Anthony Giddens, Jean-Claude Kauffman). I riferimenti più importanti fanno però parte delle schiere degli storici: i libri di Daniela Lombardi e quelli curati da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, tra fine anni novanta ed inizio anni duemila, sono stati le prime monografie e raccolte di saggi italiane incentrate sul tema del matrimonio. Esse mostravano un nuovo atteggiamento di molti storici, attenti ad indagare gli aspetti dell'esperienza umana nel passato legati all'individualità, alla soggettività, all'affettività e all'emotività. La scoperta delle serie documentarie matrimoniali ha portato a raggiungere proficui risultati di ricerca riguardo al matrimonio, alla famiglia, alla struttura e al funzionamento dei tribunali ecclesiastici, al rapporto della chiesa con i fedeli, al rapporto dei fedeli con i tribunali e con il diritto. Si è scoperto inoltre come, prima del concilio di Trento, i conflitti matrimoniali riguardavano soprattutto i matrimoni clandestini, stipulati in maniera informale, per cui qualcuno chiedeva al vescovo di riconoscerli o disconoscerli; mentre, dopo Trento, essi iniziarono a riguardare in primo luogo gli sponsali, cioè le

²⁰ Ivi, pp. 136-162.

promesse di matrimonio considerate vincolanti (ciò vale anche per questa tesi). In Inghilterra la ricerca è stata portata avanti da Richard Helmholz, che si concentrò sulla prassi e la struttura dei tribunali ecclesiastici e la cultura canonistica dei giudici, e da Lawrence Stone, che si concentrò sulla storia dell'individualità e dei sentimenti. Köhler studio nel dopoguerra i tribunali misti di laici e religiosi competenti sulle materie matrimoniali delle città riformate di Zurigo e Ginevra nel Cinquecento.²¹

Negli anni Novanta, la ricerca tedesca si è molto concentrata anche sugli elementi di storia dei sentimenti e dell'individualità, sulla storia delle donne e dell'identità di genere e sulla trasgressività sessuale. In Italia invece la ricerca iniziò negli anni Ottanta con i lavori di Gaetano Cozzi, Sandra Cavallo, Simona Cerutti e Piero Rasi. Gli archivi di molte città italiane furono a quel punto esplorati, da Oscar di Simplicio (Siena), Lucia Ferrante (Bologna), Emlyn Eisenach (Verona), Joanne Ferraro (Venezia), Daniela Lombardi (Firenze) Christine Meek (Lucca), Sandra Cavallo e Simona Cerutti (Torino), Pierroberto Scaramella (Napoli). A giudizio di Silvana Seidel Menchi i documenti ritrovati sono stati interpretati secondo sei modalità: l'identità nazionale (la formazione della coscienza italiana da parte della chiesa post-tridentina), il conflitto/concorrenza tra stato e chiesa nella giurisdizione delle materie matrimoniali e la pervasività delle istituzioni nei rapporti personali, la storia dei sentimenti, la storia religiosa connessa al sacramento matrimoniale, la storia delle donne, la trasgressività sessuale (infanticidi, aborti, stupri, ecc.).²²

Altro tema, che emergerà in maniera particolarmente importante nel secondo capitolo, è quello delle pratiche "infragiudiziarie". Questo termine è cominciato a circolare in Francia negli anni settanta, mentre in Italia, sempre negli stessi anni, fu Gaetano Cozzi a rivolgere la sua attenzione alla storia della giustizia penale e della criminalità. Dagli anni ottanta anche altri gruppi di ricerca guidati da Mario Sbriccoli ed Elena Fasano Guarini, nonché gli ambienti legati alla rivista «Quaderni storici», condussero ricerche su tali argomenti. La storiografia italiana ebbe la particolarità di concentrarsi ed esplorare il pensiero giuridico e il ruolo dei giuristi, confrontandosi costantemente con gli storici del diritto, mentre quella tedesca ruotò di più attorno alla storia sociale.²³

Gli storici del diritto tendevano a concentrarsi sulle elaborazioni dei giuristi, che

²¹ Silvana Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici*, pp. 15-45.

²² Ivi, pp. 45-59.

fondavano in primo luogo la giustizia “alta” e di apparato, la giustizia dei processi pubblici finalizzata ad una sentenza punitiva del colpevole, lasciando in ombra i modi di fare giustizia che emergevano dalle pratiche sociali della vita quotidiana d’antico regime, e le loro interrelazioni con le pratiche della giustizia “alta”. Le pratiche di giustizia “bassa”, locale, o comunitaria, basate sul consenso a determinate norme e l’appartenenza ad una determinata comunità e finalizzate alla soddisfazione (una sorta di vendetta, rivincita, risarcimento), sono rinvenibili soprattutto all’interno degli archivi giudiziari. Per questo furono soprattutto gli storici sociali a rinvenire questo tipo di fonti mettendo in luce le pratiche della giustizia comunitaria. La giustizia era quindi una, ma i modi di ottenerla e praticarla erano diversi. Inoltre il dibattito su di essa si è collegato a quello sulla formazione dello stato moderno, concepito da Max Weber in poi come l’unico detentore della violenza in un territorio definito. La storiografia novecentesca considerò le pratiche della giustizia comunitaria, quando le vedeva, come caratterizzanti una società arcaica e “primitiva”, nel senso di meno evoluta rispetto ad uno standard considerato evoluto (ovvero lo stato moderno, unica fonte di giustizia). Il disciplinamento dei propri comportamenti è apparso, per diversi storici del Novecento come Norbert Elias, la dinamica fondamentale di formazione dello stato moderno. Non si notava invece come in età moderna fosse lo stato stesso a impadronirsi di pratiche della giustizia comunitaria, come la pace, la rinuncia, il perdono, per esercitare funzioni di arbitraggio, conciliazione e mediazione tra parti in conflitto.²⁴

Anche per le società africane tradizionali sono stati studiati i sistemi di giustizia comunitaria, arbitrale, conciliativa.²⁵

Come insegna *Coniugi Nemici*, un libro riformatore della storiografia italiana, che ha richiamato l’attenzione sui documenti delle controversie matrimoniali, fino ad allora poco studiati in Italia, (nonostante ci fossero stati già dagli anni ’80 degli articoli di alcuni storici),²⁶ e che rappresenta una delle basi da cui è partita questa ricerca, i

²³ Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff e Andrea Zorzi, *Presentazione*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff e Andrea Zorzi, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 7-13.

²⁴ Mario Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, pp. 345-350; Paolo Broglio, *Governare l’odio: pace e giustizia nell’Italia moderna (secoli XVI-XVII)*, Viella, Roma, 2021, pp. 9-28; Ottavia Niccoli, *Perdonare: idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma, 2007, pp. 25-132.

²⁵ Norbert Roulard, *Antropologia giuridica*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 296-319 e 418-458.

²⁶ Sandra Cavallo e Simona Cerutti *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra sei e settecento* in «Quaderni storici» 44 (1980), pp. 346-383;

processi matrimoniali presentano dei problemi particolari di interpretazione. Occorre verificare di volta in volta se le testimonianze siano manipolate oppure meritino la fiducia dello storico, che saprà decidere sul loro valore sulla base della propria familiarità con queste fonti e di altri fattori; la capacità da parte dei giudici di porre domande significative che possano produrre quanta più ricchezza di dettagli possibile; l'alone di timore reverenziale di cui riescono a soffondere il giuramento; l'insistenza su certi punti per portare il testimone a contraddirsi, nonché le sfumature delle risposte degli interrogati, la tensione fra linguaggio parlato e la modalità in cui tutto questo viene fissato nella scrittura.²⁷

Inoltre i processi matrimoniali sono spesso una fonte polisemica: all'interno di essi prendono forma differenti versioni di un'unica vicenda, ed è attraverso le differenze che lo storico riesce a ricostruire una storia plausibile. Plausibile e non certa, perché non sempre si riesce a togliere ogni dubbio e a gettare un ampio fascio di luce su tutta la vicenda.²⁸

Alcuni particolari infatti non si capiscono, alcuni indizi sono ambigui, alcune testimonianze appaiono perfettamente chiare e verosimili e non si sa quale scegliere: si è dovuto tener conto di questo problema ermeneutico, ed è quindi per questo che si è scelto di adottare un metodo specifico.

Paradigma indiziario, storia "possibile" e microstoria

Considerando questi problemi ermeneutici dei documenti matrimoniali – si pensi inoltre al fatto che gli stessi giureconsulti ammettevano in alcuni casi, in cui la prova definitiva poteva essere raggiunta solo interpretando gli indizi attraverso congetture e presunzioni, che l'arbitrio del giudice giocava un ruolo di primo piano –²⁹ ci si deve chiedere come può qualcuno che vive a quasi tre secoli di distanza capire ciò che è successo. Carlo Ginzburg ha scritto, in *Miti emblematici. Morfologia e storia*,³⁰ che lo storico opera con un metodo deduttivo basato sulla ricostruzione a partire dagli indizi, come facevano anche gli investigatori ottocenteschi, gli psichiatri che devono identificare dei sintomi e collocarli nella storia unica e personale dell'individuo, lo storico dell'arte dell'Ottocento Giovanni Morelli – che poteva valutare l'originalità o la

Giorgia Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del xvi e xvii secolo*, in «Quaderni storici» 25 (1990) pp. 805-831.

²⁷ Silvana Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici*, pp. 59-87.

²⁸ Eadem, *Percorsi variegati, percorsi obbligati: elogio del matrimonio pre-tridentino*, in *Matrimoni in dubbio*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 57-61.

²⁹ Giuliano Marchetto, *Il «matrimonium meticulousum»*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 247-278.

³⁰ Carlo Ginzburg, *Miti emblematici. Morfologia e storia*, Milano, Adelphi, 2023.

falsità di un quadro a partire da dettagli marginali come le orecchie delle persone raffigurate – e anche i cacciatori primitivi, i quali dalle tracce lasciate da un animale ne ricostruivano le fattezze. Dovendo ricostruire le vicende storiche dalle fonti, indizi lasciati dalle persone del passato, si è inevitabilmente costretti ad averne una conoscenza frammentaria, densa di incertezze. È lecito allora chiedersi se allo storico è concessa la possibilità di fare delle ipotesi (usando quindi una certa immaginazione) per riempire i vuoti del passato. È la domanda che ci si è posti nella prefazione ad un libro di Natalie Zemon Davis, *il ritorno di Martin Guerre*³¹, in cui ancora una volta Carlo Ginzburg afferma che è possibile, previa una conoscenza molto precisa del contesto storico e dei documenti, e utilizzando il modo condizionale (potrebbe essere andata così), delineare una “storia possibile”. Anche Manzoni, quando scrisse *I promessi sposi*, aveva l’idea della “verosimiglianza” del racconto storico: distinguendo chiaramente tra l’osservabile dimostrato e il verosimile proposto, lo scrittore poteva in buona fede fare delle congetture. Questa incertezza vale in questa tesi per tutti i capitoli. Si è riusciti a diminuirla trovando altre fonti collegate alle vicende raccontate nei processi, ma essa rimane comunque considerevole, e molte cose si vorrebbe ancora sapere. I documenti del processo matrimoniale sono a volte l’unica documentazione sulla vicenda e l’unica finestra sulla vicenda accaduta. Per questo motivo nelle pagine che seguiranno, senza pretendere di ricostruire esattamente tutto ciò che è successo, sulla scia di quanto detto da Carlo Ginzburg e Natalie Zemon Davis e di quanto scriveva Alessandro Manzoni, si proveranno a mettere in ordine alcuni elementi, deducendo uno scenario probabile o quantomeno verosimile.

Infine, come si vedrà soprattutto nel secondo capitolo, questa tesi si concentra su casi molto particolari, avvenuti tutti (in minor misura forse il terzo) in comunità molto piccole. L’aspirazione sarebbe quella di ricostruire la storia di una piccola comunità e illustrare delle dinamiche matrimoniali, economiche e sociali che valevano su scala molto più ampia. Ingrandendo al massimo, si possono studiare come funzionavano i meccanismi dell’onore, dei rapporti di genere, delle contrattazioni matrimoniali, dei rapporti tra figli e famiglia, in un’epoca in cui stavano avvenendo grossi cambiamenti nelle dinamiche familiari,³² nella concezione di virilità e femminilità,³³ nella

³¹ Natalie Zemon Davis, *Le retour de Martin Guerre*, Paris, édition Tallandier, 2008, pp. 9-43.

³² Marzio Barbagli, *Sotto lo stesso tetto: mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, il Mulino, 2000, parte seconda: capitolo 5 e 6; Tiziana Plebani, *Un secolo di sentimenti: amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Venezia, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 2012, pp. 43-104.

concezione del matrimonio e del ruolo dei sentimenti e dell'inclinazione individuale al suo interno.³⁴

Inoltre il ritrovamento di alcune raspe e processi criminali ha aperto, nel corso di questa tesi, un'indagine parallela sul tema della giustizia negoziata e dei suoi rapporti con la giustizia egemonica,³⁵ visto che, in queste piccole comunità, certi delitti e crimini erano collegati a questioni d'onore, economiche e politiche.

Fonti

I documenti che si useranno in questa sede – i processi matrimoniali, quelli criminali e le raspe, nonché i registri e le contraddizioni matrimoniali – si trovano in due luoghi specifici: l'archivio comunale di Portogruaro e l'archivio diocesano di Pordenone. Per quanto riguarda il primo, esso è diviso in varie sezioni (XV-XVIII secolo, 1797-1918, 1918-1945, post-1945) conservate in sedi diverse: quella di nostro interesse è conservata nella biblioteca comunale Nicolò Bettoni. Essa comprende la documentazione di tutto il periodo della dominazione veneziana (XV-XVIII secolo) ed è divisa in trentuno serie.³⁶ La ventunesima, chiamata "Miscellanea Pelleatti" contiene i volumi raccolti dal conte ed avvocato Giovanni Antonio Pelleatti³⁷, che riguardano le più diverse materie: dai processi matrimoniali, alle leggi e privilegi della comunità di Concordia, documenti su dazi, dogane e tasse, benefici ecclesiastici, lavori su strade, ponti e fiumi e molto altro. Si deve a lui, quindi, la raccolta dei volumi dedicati alle "materie ecclesiastiche, civili e criminali" in tre volumi, che comprendono i documenti, consultati per questa tesi, dei processi matrimoniali e, in certi casi, le allegazioni connesse. Gli altri documenti invece – i processi e le raspe criminali, i registri e le contraddizioni matrimoniali – sono raccolti nell'archivio diocesano di

³³ Si veda il concetto il "man of feeling" e la sensibilità maschile in Plebani, *Un secolo di sentimenti*, pp. 312-325; Paul Hazard, *La crisi della coscienza europea*, Torino, Utet, 2007, pp. 293-305.

³⁴ Giddens, *La trasformazione dell'intimità*, pp. 47-57.

³⁵ Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, pp. 345-364.

³⁶ Per citare i documenti dell'archivio comunale di Portogruaro (ACP) si è fatto riferimento all'inventario che riguarda il complesso di fondi di età moderna conservato nella biblioteca civica Nicolò Bettoni di Portogruaro, redatto da Nadia Piazza nel 2001 e disponibile anche online: <https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=strumcorr&Chiave=24206>. Data ultima consultazione: 12/11/2023.

³⁷ Giovanni Antonio Pelleatti nacque nel 1725 a Portogruaro e fu un erudito, notaio e notabile locale. Si laureò in legge a Padova e ricoprì varie cariche, come quella di perito agrimensore della Serenissima, avvocato fiscale per la diocesi di Concordia e dal 1784, col titolo di conte trasmissibile ai figli maschi, fu autorizzato a giudicare nei processi temporali nel caso di vacanza della sede episcopale; oltre a svolgere vari incarichi per le istituzioni del luogo. Raccolse molti documenti riguardanti la città di Portogruaro, la comunità e la diocesi di Concordia, sui quali è basata questa tesi. Ebbe tre figli da Maria Maffei e morì nel 1815. Cfr. Antonio Zambaldi, *Monumenti storici di Concordia: serie dei vescovi concordiesi ed annali della città di Portogruaro*, Portogruaro, Società di storia, 1981 (ristampa anastatica, l'edizione originale è del 1811), pp. 303-304; Andrea Marcon, *Pelleatti Giovanni Antonio*, Dizionario biografico dei Friulani. Consultabile all'indirizzo:

Pordenone,³⁸ che conserva la documentazione prodotta dalla diocesi e dalle istituzioni che la componevano, ordinata e gestita da appositi archivisti. Tutti questi documenti sono popolati da avvocati, giudici, persone comuni, medici, nobili. Per molte di queste persone tutto ciò che si sa deriva dai documenti del processo stesso. Per altre invece, come per gli avvocati, ci sono delle notizie, seppur scarse. Gli avvocati sono Francesco Spiga, Lorenzo Spiga, Giuseppe Martinelli e il già citato Giovanni Antonio Pelleatti. Il primo nacque a Portogruaro nel 1715, e, dopo aver studiato al seminario, si laureò in legge a Padova. Esercitò poi la professione di notaio e di avvocato nelle cause civili ed ecclesiastiche e si dedicò anche alla scrittura poetica. Morì nel 1808. Compare come avvocato nel primo processo di questa tesi.³⁹

Lorenzo Spiga era il padre di Francesco. Non si sono trovate sue notizie, ma nella voce dedicata a suo figlio Francesco, l'erudito Antonio Zambaldi, autore di un'opera di storia locale su Portogruaro e Concordia, lo chiama "dottor". Inoltre in una poesia, Francesco parla delle carte piene di scienza e d'arte del padre.⁴⁰ Compare come avvocato nel secondo processo di questa tesi.

Giuseppe Martinelli compare nei documenti esaminati in questa tesi come governatore ecclesiastico di Concordia nell'anno 1727 per il vescovo Giacomo Maria Erizzo e avvocato nel 1728; come promotore fiscale della curia di Concordia e avvocato fiscale nel 1761. Egli è l'altro avvocato del primo processo di questa tesi, nonché il giudice e governatore ecclesiastico in alcuni processi e raspe criminali connessi al secondo processo di questa tesi.

Di Giovanni Antonio Pelleatti si è già parlato. Egli compare come avvocato nel terzo processo di questa tesi.

Ciò che accomuna tutti questi personaggi, avvocati di una certa levatura tanto da esser ricordati dallo Zambaldi come personaggi importanti nati a Portogruaro, è il fatto che essi esercitarono la loro professione in diversi processi celebrati dalla diocesi di Concordia.

Si vuol quindi approfondire brevemente la storia di questa diocesi e dei luoghi abitati dai protagonisti di questi processi, sia per dare delle notizie su di loro, o almeno sul

<https://www.dizionariobiograficodefriulani.it/pelleatti-giovanni-antonio-1725-1815/>. Data ultima consultazione: 30/01/2024.

³⁸ Per quanto riguarda l'archivio diocesano di Pordenone, i documenti sono stati rintracciati attraverso la piattaforma SIUSA o chiedendo agli archivisti.

³⁹ Zambaldi, *Monumenti storici di Concordia*, pp. 311-313.

⁴⁰ *Ibidem*.

loro stile di vita e sulla loro quotidianità (non si può far di più, molti di essi non hanno scritto e non se ne è scritto), sia per spiegare alcune particolarità (come il fatto che la diocesi di Concordia aveva in realtà la sua sede a Portogruaro).

La diocesi di Concordia (oggi diocesi di Concordia-Pordenone), era tutta all'interno del territorio veneziano. Confinava a nord-est con la diocesi di Aquileia, la più grande d'Europa, e a nord-ovest con quella di Belluno. Seguiva a est il fiume Tagliamento fino alla diocesi di Caorle, mentre arrivava ad ovest al fiume Livenza, confinando con la diocesi di Ceneda (oggi Vittorio Veneto).⁴¹

Fin dai tempi delle invasioni degli Ungari, nel XI secolo, i vescovi, aiutando e difendendo la popolazione, ricostruendo i villaggi, governando, acquisirono sempre più autorità, anche grazie alle donazioni di alcuni imperatori. In particolare Ottone I e i suoi successori riconobbero la giurisdizione temporale dei vescovi di Concordia, che di fatto esercitavano da tempo. Essi investivano feudatari, tenevano placiti, amministravano la giustizia, riscuotevano i tributi. Quando nel 1420 Venezia si impadronì del Friuli, riconobbe al vescovo di Concordia il titolo di duca di Concordia, marchese di Cordovado e conte di Meduno. In questi luoghi il vescovo mantenne la giurisdizione temporale e spirituale e di conseguenza a Concordia nominava un governatore che giudicava la giustizia civile e criminale. Questo è il motivo per cui i processi e le raspe criminali esaminate in relazione alla vicenda del secondo processo nel secondo capitolo della tesi sono giudicati dal governatore ecclesiastico (nel 1727 Giuseppe Martinelli), e non da un podestà o un altro tipo di rettore inviato da Venezia.

La diocesi trasferì la sede a Portogruaro nel 1586, a causa dell'insalubrità dell'aria di Concordia, con la condizione però di mantenere il nome di diocesi di Concordia.⁴²

Tutti i processi di questa tesi sono stati quindi celebrati a Portogruaro, probabilmente nel palazzo vescovile, in via del Seminario. Nel secondo capitolo uno dei testimoni dirà infatti di esser andato a Portogruaro dall'avvocato Francesco Spiga per

⁴¹ Si veda la cartina 1 e 2. Luigi Gervaso, *L'istituzione dei vicariati foranei nelle diocesi di Concordia e Aquileia. Un aspetto della modernizzazione dei costumi della Chiesa nel "Friuli Storico" tra Cinque e Seicento*, «Studi Veneziani», n.s. LV, 2008, pp. 283-284.

⁴² Ernesto Degani, *La diocesi di Concordia*, Brescia, Paideia, 1977 (ristampa con bibliografia aggiornata e indici a cura della Biblioteca del Seminario Teologico di Pordenone, pp. 96-111; Zambaldi, *Monumenti storici di Concordia* pp.73-80. La sede della diocesi fu infine trasferita a Pordenone nel 1974. La decisione era stata presa dalla Sacra Congregazione Concistoriale già nel 1919, perché la popolazione di Portogruaro aveva accusato il vescovo Francesco Isola di simpatie austriache e lo aveva malmenato e scacciato dalla città. Inoltre Portogruaro era in una situazione abbastanza decentrata rispetto al resto della diocesi, cfr. Giuliano Veronese, *Il vescovado di Concordia*, in «Le tre Venezie: una rivista per conoscere meglio persone, luoghi, avvenimenti» 3 (2002), pp. 12-13.

presentargli alcuni capitoli che aveva scritto per la causa matrimoniale in corso.⁴³

Era lì quindi che si presentavano i capitoli, le parti comparivano e discutevano, i testimoni deponevano. Va ora approfondito il funzionamento di un tribunale episcopale dell'epoca. Innanzitutto, a giudicare non era il vescovo in persona, anche se egli aveva una capacità d'intervenire, ma il vicario vescovile, figura esperta di diritto esistente nell'organizzazione vescovile fin dal tardo Medioevo. Anche i vicari foranei potevano ricoprire il ruolo di giudice in un loro tribunale, almeno fino a che dopo il concilio di Trento, non furono limitati in questa loro funzione, e sottoposti all'autorità del vescovo. Essi divennero gli occhi e l'orecchio del vescovo, perché tramite le loro reti di conoscenze e patronato, raccoglievano prove e scoprivano se determinate accuse e voci erano vere o false. Di conseguenza essi erano a volte all'origine di un processo *ex officio* contro qualcuno, ovvero su iniziativa del tribunale stesso.⁴⁴

Nella diocesi di Concordia essi furono istituiti alla fine del XVI secolo, nell'ambito delle visite pastorali di alcuni vescovi riformatori come Cesare de Nores e Matteo I Sanudo. Dal 1587 la diocesi era divisa in sei foranie. I vicari avevano il compito di vigilare sulla vita del clero e sul comportamento religioso dei laici, ogni due mesi dovevano visitare le chiese della loro forania e fare rapporto scritto al vescovo.⁴⁵

Altra figura importante erano i notai: essi rivestivano spesso le funzioni di cancelliere, ed erano quindi coloro che trascrivevano le deposizioni. Loro erano gli intermediari, tra le parole dei testimoni e la scrittura giudiziaria, che hanno prodotto i testi dei processi giunti fino ad oggi. (si rifletterà ancora su di ciò nel secondo capitolo). A seconda inoltre del notaio, il processo poteva avere o meno delle peculiarità nella forma in cui era scritto.⁴⁶

I cancellieri/notai furono, nei processi di questa tesi, Livio Bucchetti e Nicolao dall'Ospite per il primo, Francesco Innocenti per il secondo e Paolo Meneghini per il terzo.

Per quanto riguarda Portogruaro, della città è stata studiata soprattutto la sua vocazione commerciale e il suo ruolo di collegamento strategico tra la Germania e Venezia. Tutti i personaggi che ne parlano nel XVI e XVII secolo, tra cui Marin

⁴³ ACP, Comune di Portogruaro. Sezione separata secc. (XV-XVIII), Miscellanea Pelleatti, Miscellanea materie ecclesiastiche, civili e criminali, vol. II, c. 386r (d'ora in poi ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II).

⁴⁴ Marco Cavarzere, *La giustizia del vescovo: i tribunali ecclesiastici della Liguria orientale (sec. XVI-XVIII)*, Pisa University Press, Pisa, 2012, pp. 15-23

⁴⁵ Gervaso, *L'istituzione dei vicariati foranei nelle diocesi di Concordia e Aquileia.*, pp. 287-290.

⁴⁶ Marco Cavarzere, *La giustizia del vescovo* pp. 23-24.

Sanudo, nominano il suo fondaco e il suo commercio con Venezia e la Germania. Fondata nel 1140 con la concessione del vescovo Gervino di un territorio sul fiume Lemene a dei mercanti per costruirvi un porto,⁴⁷ dal 1447 (27 anni dopo la dedizione alla serenissima) fu dotata del fondaco per conservare le merci che arrivavano dalla Germania. Da esso si ricavano 4 dazi. Le merci venivano trasportate con carri lungo le impervie strade sulle alpi, soprattutto lungo la via Pontebbana: i mercanti tedeschi si rifornivano lungo varie stazioni di sosta, pagando alle dogane, alloggiando nei paesi. Le merci venivano poi immagazzinate a Portogruaro e proseguivano per la via fluviale lungo il Lemene per Venezia.⁴⁸ Da questa arrivavano olio, spezie, riso, vetri, ostriche, sapone, seta, panni, uva, fichi, limoni; dalla Germania ferro (il cui carico e scarico poteva avvenire per decreto del Senato veneziano solo a Portogruaro, e non in qualsiasi altra città della patria del Friuli), piombo, rame chiodi, coltelli, cera. I trasporti fluviali, di merci, persone e posta, erano gestiti a partire dal Cinquecento dalla Fraglia del Traghetto, dotata di statuto e composta dai proprietari di barche.⁴⁹

Questo legame di Portogruaro in particolare, e della zona del Veneto orientale e del Friuli occidentale in generale, con Venezia torna in tutti i processi di questa tesi. Nel primo uno dei personaggi, originario di san Leonardo di Campagna, oggi san Leonardo Valcellina, in Friuli, lavorava per circa dieci mesi all'anno nell'industria veneziana della tintura del legno; nel secondo il ramo di una famiglia nobile si era trasferito da Venezia a Levada, frazione di Concordia; nel terzo uno dei personaggi era a Venezia per chiedere l'aiuto degli Avogadori de comun nel processo matrimoniale che coinvolgeva un uomo e una donna abitanti a Portogruaro. Inoltre in quest'ultimo processo emergono dei legami con il nord e forse con l'area germanica, visto che uno dei protagonisti affermò di lavorare nel servizio delle regie poste udinesi.

Il territorio del Veneto orientale, inoltre, dove sono situati Portogruaro e Concordia, era caratterizzato da una presenza molto forte dell'acqua, che Venezia cercò di canalizzare, governare e bonificare già in età moderna. A sud di Portogruaro e Concordia, oltre ad alcuni boschi (Bosco Brusolada, bosco Spareda, bosco di mezzo

⁴⁷ Zambaldi, *Monumenti storici di Concordia* pp. 191.

⁴⁸ Per il territorio e le vie fluviali si veda la cartina 3.

⁴⁹ Zambaldi, *Monumenti storici di Concordia*, pp. 216-218; Roberto Sandron, *Storia di Portogruaro*, Pordenone, Biblioteca dell'immagine, 2013, pp. 108-115; Vittorina Pizzolitto, *Alla locanda de l'oste tedesco: storia del Fondaco di tedeschi e della comunità di Portogruaro nel Cinquecento*, Portogruaro, Centro di Documentazione Aldo Mori, 2022, pp. 13-48.

e bosco Comugna),⁵⁰ importanti per il secondo capitolo di questa tesi, c'erano delle paludi molto grandi che si estendevano fino al mare, cioè fino a Caorle. Tale abitudine della popolazione di aver a che fare con l'acqua e la navigazione tornerà nella deposizione di un testimone sempre del secondo capitolo, che parlerà di viaggi in battello attraverso la «pallude delli caorlotti».⁵¹

Struttura della tesi

La tesi è organizzata in tre capitoli, in ognuno dei quali si parlerà di uno dei processi concordiesi. Il primo è incentrato su una richiesta di nullità di un matrimonio già celebrato, col motivo della mancanza di consenso. La vicenda ebbe luogo a san Leonardo di Campagna, oggi san Leonardo Valcellina, nel Friuli occidentale. Questo capitolo darà l'occasione di riflettere in special modo sulla relazione tra volontà individuale e volontà familiare in antico regime, oltreché sulle pratiche sociali di costruzione della famiglia. I documenti utilizzati sono le carte del processo celebrato dalla diocesi Concordia (con sede a Portogruaro) raccolte dal Pelleatti e ora conservate nella Serie Pelleatti all'archivio di Portogruaro, e i registri matrimoniali di san Leonardo di Campagna conservati all'archivio diocesano di Pordenone.

Il secondo capitolo racconta un processo per inadempimento di promessa matrimoniale, iniziato da persone che abitavano in alcune frazioni dell'attuale Concordia Sagittaria. Questo capitolo, il più corposo, mette in luce le relazioni fra i conflitti in merito alle riserve di alcuni boschi a sud di Concordia e le vicende matrimoniali di un conte del luogo. Egli lottò con alcuni individui per il possesso del bosco, che furono gli stessi vicini di casa e testimoni chiamati a deporre della donna che lo citò perché mantenesse la sua promessa matrimoniale. Questa particolarità sarà il tema di riflessione principale, insieme alla giustizia egemonica che emerge dai documenti di alcune raspe (raccolte di sentenze) e di vari processi criminali raccolti nell'archivio diocesano di Pordenone. Altro tema che emergerà sarà l'importanza delle contrattazioni private tra le parti in questo tipo di processi, per giungere a una risoluzione della controversia. Ulteriori documenti sono il processo concordiese e una lettera di un avvocato al giudice conservato nella Serie Pelleatti.

Il terzo capitolo riguarda il processo di inadempimento di promessa matrimoniale intentato da una donna di Portogruaro verso un uomo anch'egli residente a

⁵⁰ Si veda la cartina 4, i boschi sono visibili a sud-ovest di Concordia.

⁵¹ ACP. Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 6v; per approfondire il tema delle paludi e delle bonifiche veneziane cfr. *Dalle praterie vallive alla bonifica: cartografia storica ed evoluzione del paesaggio nel Veneto Orientale dal*

Portogruaro. Questa vicenda metterà in luce come il diritto canonico fosse conosciuto da tutta la popolazione che usava la sede processuale per i propri scopi. La scienza medica, visto il motivo dell'impotenza sostenuto dall'uomo per evitare il matrimonio con la sua promessa sposa, e le conseguenti perizie mediche per verificarla, si intersecò con le relazioni sociali che le parti erano capaci di stabilire scegliendo medici di fiducia. I documenti utilizzati sono il processo concordiese conservato nella Serie Pelleatti, l'allegazione prodotta dal Pelleatti stesso in qualità di avvocato e una miscellanea di materie criminali, conservate nella stessa serie, ed infine i registri di contraddizioni matrimoniali dell'archivio diocesano di Pordenone.

Abbreviazioni

ACP: Archivio di Portogruaro, Comune di Portogruaro, Sezione separata secc. XV-XVIII.⁵²

ADP: Archivio diocesano di Pordenone.

⁵² Per citare i documenti, nella tesi si userà questa sigla, il nome della serie e poi il nome dell'unità archivistica.

Cartine


Carta 1: Carta delle diocesi d'Italia, Conferenza episcopale italiana.

<https://www.diocesidaltamura.it/diocesi/geografia-della-diocesi/>




Cartina 2 (file pdf cliccabile)

Luigi Gervaso *La diocesi di Concordia attraverso l'opera pastorale del vescovo Matteo I Sanudo (1585-1615) voll. i-iii*, tesi di laurea in Storia del Friuli Venezia-Giulia in età moderna, università degli studi di Trieste (facoltà di lettere e filosofia) anno accademico: 2001-2002, relatore: professoressa Giovanna Paolin, pp. 183. Disponibile online: https://www.academia.edu/23557872/UNIVERSIT%C3%80_DEGLI_STUDI_DI_TRIESTE_FACOLT_%C3%80_DI_LETTERE_E_FILOSOFIA_Storia_del_Friuli_Venezia-Giulia_in_Et%C3%A0_Moderna. (ultima consultazione: 01/02/2024).



Cartina 3
Pizzolitto, *Alla locanda de l'oste todesco*, pp. 15-16.



Premessa: elementi per una breve storia del matrimonio

1. Il matrimonio prima di Trento

Per i romani un matrimonio era un'unione monogama che rispettava le regole del diritto. Doveva cioè basarsi sul consenso degli sposi. Essi dovevano trattarsi con rispetto e affetto e la donna doveva avere lo stesso rango sociale dell'uomo. I matrimoni tra persone di condizione sociali diversa non erano quindi matrimoni legittimi e non davano gli stessi effetti giuridici (legittimità dei figli, patria potestà, regime dotale). Le persone potevano anche semplicemente scegliere di vivere insieme senza sposarsi: in tal caso la loro unione era chiamata concubinato, pratica priva di riprovazione morale. Il matrimonio dipendeva quindi dal consenso e non avveniva per tappe, come per la maggior parte delle società osservate nel mondo: per le popolazioni germaniche esisteva un impegno vincolante (*Verlobung*) a cedere il *mundium* (tutela) sulla figlia, al futuro marito, seguito dal trasferimento della donna nella casa di costui (*Trauung*). Per i romani invece il matrimonio era un atto che avveniva in un unico momento, ed era basato esclusivamente sul consenso: "consensus facit nuptias" affermava il giurista romano Ulpiano. Per i romani esisteva anche l'istituto del fidanzamento, che fu riscoperto e riportato in occidente dai canonisti del XII-XIII secolo. Il fidanzamento romano era solitamente concluso dal *pater*, colui che aveva la potestà sui figli (fino alla sua morte o fino a che non si emancipavano), anni prima del matrimonio. Esso non aveva però effetti giuridici, non era un impegno vincolante, perché il matrimonio era basato solo sul consenso. Rompere il fidanzamento non dava luogo a nessun tipo di pena. Per quanto riguarda il divorzio i romani lo ammettevano. Se un matrimonio era avvenuta *cum manu*, ovvero con il passaggio della potestà dal padre della donna a suo marito, solo il marito poteva ripudiare la donna. Se invece il matrimonio era *sine manu*, una volta che colui che deteneva la potestà sulla donna era morto, la donna acquisiva alcune libertà tra cui anche quella di poter divorziare.⁵³

Il matrimonio fu iscritto tra i sacramenti ufficialmente nel 1274, al concilio ecumenico di Lione. La chiesa desiderava già dall'XI secolo però, contemporaneamente allo stabilire l'indissolubilità, la monogamia, l'esogamia (attraverso la proibizione dell'incesto e lo stabilimento di impedimenti relativi ai gradi di consanguineità) e la consensualità del matrimonio, togliere il controllo di esso alle famiglie (che lo

⁵³ Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, pp. 18-35.

usavano come strumento di alleanza); e il renderlo sacramento lo sottoponeva alla sua giurisdizione. La sacramentalità del matrimonio rendeva anche la promessa di matrimonio vincolante, similmente alle tradizioni ereditate dai popoli germanici, perché era un impegno giurato davanti a Dio. Con la riforma gregoriana la chiesa acquisì il potere necessario per rendere effettivo tutto ciò.

Soprattutto dall'XI secolo infatti si lottò ad esempio per affermare l'indissolubilità del matrimonio. Autori come Burcardo di Worms, Ivo di Chartres, Raterio di Verona (X secolo), Lanfranco di Canterbury, Hildeberto di Lavardin ed altri difesero l'indissolubilità fondata sulla sacramentalità del matrimonio e sulle parole della genesi "saranno un'unica carne", «erunt in carnem unam».⁵⁴

I concili e i tribunali ecclesiastici acquisirono progressivamente la giurisdizione sulle rotture matrimoniali e cercarono di far rispettare la regola dell'indissolubilità. Lo stesso fecero i due personaggi chiave per stabilire la dottrina futura del consenso: il teologo Pietro Lombardo e il canonista Graziano; oltre ad alcuni papi come Innocenzo III e Alessandro III.⁵⁵

La dottrina che si stabilì nel dibattito del XII secolo fu che l'atto fondamentale che dava la sacramentalità era il consenso degli sposi, espresso per *verba de presenti*, una formula sacra che poteva variare ampiamente (ti sposo, ti prendo in moglie...). L'autore di tale dottrina era il teologo Pietro Lombardo, mentre la tesi opposta contenuta nel *Decretum* di Graziano, che tentava di trovare una via di mezzo tra consenso e copula (questa era molto importante per le tradizioni germaniche ereditate dai regni romano-barbarici) affermando che il *matrimonium initiatum*, lo scambio di consensi, si opponeva al *matrimonium ratum*, la copula che rendeva perfetto ed indissolubile il matrimonio; venne accantonata ma rimase a lungo viva nella cultura popolare ed anche giuridica.⁵⁶

Le autorità ecclesiastiche guardavano comunque di buon occhio la pubblicizzazione dei matrimoni. Il concilio lateranense IV del 1215 aveva stabilito, pur non imponendo alcuna forma specifica al matrimonio, che restava basato esclusivamente sull'atto delle parole di consenso tra gli sposi, che gli sposi dovevano annunciare in chiesa l'intenzione di sposarsi, in modo che il prete potesse verificare l'esistenza di eventuali impedimenti, specialmente tra consanguinei. Alcuni stati inoltre, soprattutto

⁵⁴ Genesi, 2, 24.

⁵⁵ Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, pp. 179-181.

nell'Europa del nord, già nel medioevo avevano già provveduto nel corso del medioevo a richiedere la celebrazione del matrimonio in forma pubblica. Il re di Sicilia Federico II inoltre, stabilì nel 1231 il regno di Napoli, avevano già reso obbligatoria la celebrazione del matrimonio davanti alla chiesa. Ciò derivava probabilmente dalla tradizione cesaropapista bizantina, per cui l'autorità secolare era anche capo della chiesa, colei che decideva le questioni spirituali.⁵⁷

Da tutto ciò conseguiva che un'istituzione importante era il matrimonio presunto. Tale formula fu coniata da Uguccione da Pisa, vescovo di Ferrara alla fine del XII secolo. Quando due persone si erano scambiate il consenso e avevano avuto una copula, considerata simbolo inconfutabile del consenso per il presente di entrambi, potevano far solennizzare e validare il matrimonio da un notaio o da un giudice. Oppure, se qualcuno negava la promessa di matrimonio o la copula, poteva essere portato in tribunale perché il giudice solennizzasse e riconoscesse l'unione coniugale. Era però difficile accertare l'esistenza di atti solitamente segreti come copula e promessa di matrimonio: ciò doveva esser fatto dal giudice attraverso il giuramento (e i testimoni) per provare la promessa e attraverso l'analisi del corpo della donna effettuata dalle levatrici per provare la copula. La teoria del matrimonio presunto rimase importante nella vita pratica di tutti i giorni di molte persone, visto anche che la mentalità collettiva attribuiva alla copula carnale, atto concreto e visibile, un significato molto forte, più delle parole di consenso stesse. Infatti le persone potevano usare tale strategia di far solennizzare il proprio matrimonio da un giudice per sfuggire alle strategie delle proprie famiglie, che usavano i matrimoni per costituire alleanze basate su interessi economici e politici. In questo caso il matrimonio presunto aveva pericolosamente a che fare con i matrimoni clandestini, ovvero, in età pre-tridentina, non autorizzati dalle famiglie. Tale teoria del matrimonio presunto non fu quindi immune da discussioni tra teologi e canonisti, i primi preoccupati che la copula non rappresentasse un vero consenso, i secondi preoccupati delle conseguenze di far rientrare nella legalità coppie che si erano sposate clandestinamente o che non si erano proprio sposate.⁵⁸

⁵⁶ Lombardi, *Storia del matrimonio*: pp. 33-35; Eadem, *Matrimoni d'antico regime*, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 27-33; Owen Hughes, *Matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 19-29; Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 22-28.

⁵⁷ Lombardi, *Storia del Matrimonio*, pp. 34-35.

⁵⁸ Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, pp. 134-135; Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 28-31; Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 38-42; Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 37-38; Giuliano Marchetto, *Matrimoni incerti tra dottrina e prassi: un «consilium sapientis iudiciale» di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 98-99.

Altro tipo di matrimonio presente prima di Trento, era quello detto “in facinore”: qualcuno, più spesso una donna, si faceva cogliere in flagrante con il suo innamorato dal padre, il quale celebrava immediatamente il matrimonio. I parenti vi assistevano in armi, al fine di dimostrare ritualmente l’offesa del proprio onore e la volontà di ripararlo con il matrimonio. Così le donne e le loro famiglie potevano difendersi dall’offesa di un seduttore che aveva guadagnato l’accesso all’unione carnale facendo promesse che non necessariamente era intenzionato a mantenere; lo stratagemma poteva però essere utile anche nel caso si volesse forzare un’unione con un uomo più ricco, e aumentare così la propria condizione sociale. Gli uomini così intimiditi a contrarre l’unione cercavano spesso di evitarla tirando in ballo davanti al giudice ecclesiastico la *vis* e il *metus*, la violenza alla quale erano stati sottoposti che aveva provocato in loro il timore di morire, coartando irrimediabilmente la loro libertà di scelta, necessaria però per contrarre un’unione coniugale valida. Dopo Trento, un matrimonio contratto determinati requisiti di pubblicità era invalido, e perciò i seduttori non avevano più bisogno di ricorrere alla *vis* e al *metus* per sfuggire a un matrimonio che non volevano contrarre. Inoltre a partire dalle riflessioni della seconda scolastica (e di autorità come Tomás Sánchez) le promesse di matrimonio divennero sempre meno vincolanti.⁵⁹

Da tutto ciò derivava quindi una grande eterogeneità di situazioni e di percorsi matrimoniali: gli sposi pronunciavano le parole del consenso in privato o alla presenza di familiari, conoscenti, amici, persone autorevoli del paese, senza bisogno di andare in chiesa e dal parroco. Alle volte le unioni potevano essere decise dalle famiglie e mediate da degli intermediari, chiamati sensali o mezzani, altre volte, potevano essere frutto di amori spontanei che venivano sanciti sposandosi pronunciando le parole sacre al balcone dell’innamorata. A interrogare i contraenti poteva essere un cerimoniere, parente, un notaio, un uomo o una donna. I luoghi per sposarsi erano i più vari: la casa, la strada, la stalla, l’osteria, la chiesa, il balcone, eccetera. C’erano matrimoni multipli, paralleli, decisi da uomini o sbocco di unioni felici, esito di lunghe trattative o di scelte improvvise. Tutta questa varietà non toglieva il fatto che gli sposi sapevano di fare un atto profondamente religioso, un sacramento giurato davanti a Dio (Nelle formule usate per sposarsi tornano spesso

⁵⁹ Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 31-34; Cecilia Cristellon, *Marriage and Consent in Pre-Tridentine Venice: Between Lay Conception and Ecclesiastical Conception*, 1420-1545, in «The Sixteenth Century Journal» 39 (2008), pp. 414-416; cfr. Lombardi, *Matrimoni d’antico regime*, pp. 334-410; Cazzetta, *Praesumitur seducta*, pp. 132-184.

infatti Dio, la chiesa). Era il consenso infatti che rendeva valido il matrimonio.⁶⁰

Tutto ciò va misurato con l'esigenza dei poteri secolari di proteggere quello che era il matrimonio nella società dell'epoca, ovvero un'alleanza. Un modo per stringere amicizie con altre famiglie, iniziare cooperazioni, scambi di interessi economici e politici, stringere paci tra rivali e nemici.⁶¹

2. Il matrimonio in chiesa

La storia del matrimonio moderno prende avvio nel XVI secolo, a seguito del concilio di Trento. I padri conciliari dovevano mettere ordine in molte questioni: dal problema della clandestinità dei matrimoni, aborrita dalle famiglie perché nuoceva ai loro interessi, al consensualismo su cui si fondava la dottrina del matrimonio dai tempi di Pietro Lombardo (XII secolo), per non parlare dell'attacco protestante alla sacramentalità del matrimonio. Essi dovevano quindi rinnovare il diritto, reagire alla troppa libertà di costumi e difendere la dottrina cattolica. L'anno in cui si dibattè seriamente sul matrimonio, dopo vari rinvii e problemi fu il 1563. Oltre a ribadire la sacramentalità e l'indissolubilità del matrimonio, il concilio promosse anche una innovazione nella dottrina più che millenaria della chiesa.⁶²

Tale innovazione si vede leggendo il testo del *Tametsi*, il primo canone di riforma del matrimonio adottato nel 1563:

Quantunque non si debba dubitare che i matrimoni clandestini, celebrati con il libero consenso dei contraenti, siano rati e veri matrimoni, almeno fino a che la Chiesa non li abbia dichiarati invalidi, - e che, quindi, a buon diritto debbano condannarsi (come il santo Sinodo in realtà condanna) quelli che negano che essi siano veri e rati e chi falsamente afferma che i matrimoni contratti dai figli senza il consenso dei genitori siano nulli, e che questi possano invalidarli o annullarli, - tuttavia la santa Chiesa di Dio li ha sempre, per giustissimi motivi, detestati e proibiti (...) Quelli che tenteranno di contrarre matrimonio in maniera diversa da quella prescritta, e cioè presente il parroco o altro sacerdote, con la licenza dello stesso parroco o dell'ordinario e con due o tre testimoni, il santo Sinodo li rende assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio in tal modo e dichiara nulli e vani questi contratti; e col presente decreto li rende vani e li annulla.⁶³

⁶⁰ Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, in *Matrimoni in dubbio*, pp.17-28

⁶¹ Lorenzo Fabbri, *Trattatistica e pratica dell'alleanza matrimoniale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 96-103; Jean-Flandrin, *Amori Contadini*, pp. 59-60.

⁶² Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, 213-214.

⁶³ <https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563->

[. Concilium Tridentinum, Canones et Decreta \(Testo divulgativo\), IT.pdf](#). Ultima consultazione: 29/01/2024.

La condanna dei matrimoni clandestini fu innovativa; fino a quel momento erano infatti sempre stati riconosciuti come validi. Pur continuando a riconoscerne la validità, il santo sinodo rese di fatto inabili a contrarre matrimonio coloro che non rispettavano le pubblicazioni da far fare al proprio parroco e la celebrazione in chiesa alla presenza di alcuni testimoni (e nulli i matrimoni contratti in questo modo). Questo poté essere fatto riprendendo un passo di san Tommaso la specificità di contratto del matrimonio poteva essere aperta ambito di un potere giurisdizionale (spirituale ma anche secolare), mentre la specificità sacramentale non poteva essere toccata. La chiesa quindi, intervenendo sul contratto, lo rendeva nullo e rendeva inabili a contrarlo chi non rispettava determinate regole. La condanna dei matrimoni clandestini era dovuta alla necessità di fare un compromesso soprattutto con la nobiltà francese, da cui provenivano la maggior parte dei prelati d'oltralpe. Per loro, l'illegittimità dei matrimoni contratti senza il consenso dei genitori era un elemento fondamentale da raggiungere, per perseguire gli interessi economici e politici delle grandi famiglie. Dal 1556, con l'ordinanza di Enrico II che vietava i matrimoni contratti dai maschi sotto i trent'anni e dalle femmine sotto i venticinque senza il consenso dei genitori, anche lo stato cominciò a intromettersi nelle questioni matrimoniali. La chiesa però non accettò di abbandonare del tutto l'antica dottrina consensualista di Pietro Lombardo rendendo obbligatorio l'assenso dei genitori ai matrimoni dei figli. Si giunse invece ad un compromesso, per cui il matrimonio doveva avvenire secondo certe regole. La celebrazione doveva essere solenne e pubblica, per diminuire le possibilità di clandestinità, di incompiutezze e della validità del vincolo a causa dell'incertezza delle parole dette dagli sposi. Un matrimonio doveva infatti essere preceduto dall'annuncio del matrimonio venturo da parte del proprio parroco per tre domeniche consecutive, nel corso delle quali nessuno doveva opporsi. In seguito il matrimonio era celebrato in chiesa, davanti al prete e a due o tre testimoni. I matrimoni clandestini erano quindi quelli contratti senza tali forme, ed erano quindi, come si è visto, invalidi. Altri temi furono sollevati dal consiglio, come quello del ratto: alcuni sostenevano che esso avveniva solo quando una donna era rapita con l'uso della violenza. In caso contrario essa era responsabile del suo comportamento e poteva sposare l'uomo che aveva scelto. L'opinione più diffusa era però che il ratto avvenisse ogni volta che una donna veniva sottratta alla famiglia con l'opposizione di quest'ultima.⁶⁴

⁶⁴ Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, pp. 215-221; Lombardi, *Matrimoni d'antico regime*, pp. 85-90, 105-

Con la riflessione della seconda scolastica, come si vedrà nel corso della tesi, il consenso femminile diventerà sempre più oggetto di discussione e discriminazione fra comportamento reo e comportamento non reo.

Nonostante il mantenimento della dottrina del consenso degli sposi, il controllo parentale fu comunque in parte aggiunto: esigendo la celebrazione pubblica del matrimonio gli sposi non potevano sposarsi privatamente, ed erano quindi esposti alla pressione dei familiari. In conclusione, l'epoca post-tridentina (come affermava anche Paolo Sarpi) fu segnata da un grande rafforzamento del ruolo del parroco: egli doveva verificare il libero consenso degli sposi, provvedere alle pubblicazioni, mediare eventuali conflitti tra genitori e figli, registrare il matrimonio in un apposito registro una volta celebrato. Il suo ruolo non era comunque privo di ambiguità: a che serviva, si chiedevano alcuni, se il matrimonio era basato sul consenso degli sposi? Solamente ad assicurare la pubblicità della celebrazione e verificare l'assenza di impedimenti? Cosa si intendeva con *proprius parochus*? Se si intendeva il parroco del luogo di domicilio di uno dei due sposi, quando qualcuno acquisiva il domicilio? Infine il concilio non emanò nulla di nuovo riguardo alla promessa di matrimonio. Se contratta ad un'età minore a sette anni, obbligava i contraenti a rispettarla, a meno che non esistessero motivi per farla sciogliere dal giudice. L'ambiguità quindi, che non c'era più nell'ambito della validità o meno del matrimonio per le forme richieste, si rivelava nella promessa, che essendo provata poteva essere negata da una delle due parti. La conflittualità matrimoniale post-tridentina si concentrò nel campo delle promesse matrimoniali, come anche dimostrano il numero di processi di questo ambito della diocesi di Concordia.⁶⁵

109e 118-121.

⁶⁵ Lombardi, *Matrimoni d'antico regime*, pp. 89-90, 96-97, 114-117 e 123-126.

Capitolo I

L'influenza della famiglia: un processo per vizio di consenso.

Questo capitolo si muove dall'analisi di un processo di nullità matrimoniale in cui Francesca d'Agnolo sostenne di essere stata forzata al matrimonio con Giovanni Claut dai genitori. Dopo aver presentato la "geografia" della coppia, alcune caratteristiche del diritto relative alla mancanza di consenso e alcune note su come funzionavano i matrimoni all'epoca, si parlerà di alcuni aspetti della famiglia d'Antico Regime messi in luce dal processo esaminato; in particolare essi sono: il ruolo degli intermediari (mezzani, sensali, preti) nella formazione della coppia, l'onore maschile e femminile, l'ambiguità tra famiglia e individuo, a volte contrastanti e altre coincidenti. A ognuno di questi argomenti verrà dedicato un paragrafo; seguirà una conclusione che riepilogherà i risultati raggiunti.

Un caso di richiesta di nullità del matrimonio mostra un esempio di come le persone nel XVIII secolo potevano pensare di retrocedere da una scelta matrimoniale, come agivano concretamente in seguito alla nascita di problemi dopo una promessa o un matrimonio già concluso. Il matrimonio era, secondo le leggi della chiesa, avente la giurisdizione su di esso in quanto sacramento, indissolubile e monogamo. Perciò una soluzione istituzionale (e quindi non la fuga, l'omicidio del coniuge ecc.), che permetteva l'annullamento del matrimonio o la separazione *manente vinculo*, doveva necessariamente passare per il foro episcopale. Si vedrà quindi da chi partiva l'iniziativa per un percorso di questo tipo, dalle persone o dalle famiglie? Che strumenti del diritto venivano usati? Cosa si cercava di dimostrare e quali erano, secondo il diritto e secondo il pensiero della società, i modi per arrivare alla formazione della coppia? Questi modi corrispondevano o erano basati su regole e tempi diversi?

La richiesta di nullità era una delle modalità (altre saranno viste negli altri capitoli) con cui le persone, attraverso il diritto, cercavano di influire sui rapporti di coppia. Essa era un atto che poneva fine al rapporto in maniera definitiva dando la possibilità di crearne uno nuovo.

1. Prologo

I documenti riguardano un processo causato da un *matrimonium meticulousum* celebrato nella diocesi di Concordia tra Francesca d'Angelo (de Agnolo) e Giovanni

Claut – un matrimonio, ovvero, privo del consenso di una o di entrambe le parti: «*Hac conceptum macula in lucem venit matrimonium*»⁶⁶, disse Francesco Spiga, l'avvocato di Francesca.⁶⁷ L'espressione libera della volontà dei contraenti di scegliersi l'un l'altro come marito e moglie era l'elemento costitutivo del matrimonio cristiano fin dal XII secolo, e da esso discendeva l'indissolubilità dell'unione coniugale.⁶⁸

La caratteristica particolare della vicenda è la sua multilocalità: avvenne tra luoghi diversi, tra Venezia e il Friuli. Il luogo di origine dei protagonisti si trova nei domini di terraferma di Venezia, in un piccolo paese ai piedi delle Prealpi Carniche chiamato all'epoca San Leonardo di Campagna e oggi San Leonardo Valcellina. Esso si trova nella parte centro settentrionale della diocesi di Concordia (suffraganea della diocesi di Aquileia) a nord di Pordenone, ed è oggi frazione di Montereale Valcellina. Tuttavia, Giovanni abitava per dieci mesi all'anno a Venezia, all'incirca dall'inizio dell'autunno fino all'arrivo dell'estate, dove lavora il legno (verzino o Brasile) utilizzato nell'industria tintoria.⁶⁹ Lo raccontò egli stesso al procuratore fiscale Nicolao Bianchini, quando, durante il processo, venne interrogato a Venezia per delega del vicario generale e decano della cattedrale di concordia Giovanni Mazzaroli: «(...) nell'anno 1757 nell'estate (...) dopo due mesi circa prima di partire dal paese per Venezia (...) mi sono trattenuto in Venezia per dieci interi mesi esercitando il mio impiego di taglia versino».⁷⁰

Per questo al momento del matrimonio, avvenuto il 26 novembre 1760, quando Francesca aveva venti anni e Giovanni ventinove, egli dovette presentare una fede di libertà matrimoniale redatta dalla curia patriarcale di Venezia.

A causa di questa particolare situazione, dopo le nozze Francesca rimase in casa del marito per soli 3 mesi, tornando a stare con la famiglia di origine, quando il marito se partì per Venezia, come riferisce nel suo costituito al vicario generale di Concordia del

⁶⁶ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 367r.

⁶⁷ La violenza diretta a incutere timore e costringere qualcuno al matrimonio era motivo di nullità, come affermavano nel 1782 i consultori in iure della Repubblica di Venezia, Gaetano Cozzi, *Note e documenti sulla questione del "divorzio" a Venezia (1782-1788)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 7 (1981) pp. 301-303. (Consultabile anche online all'indirizzo: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig/article/view/1036/1036>). Data ultima consultazione: 12/11/2023.

⁶⁸ Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati, in matrimoni in dubbio*, pp. 17-28; cfr. Lombardi, *Storia del matrimonio* pp. 33-35.

⁶⁹ Su questa lavorazione cfr. Salvatore Ciriaco, *Industria e artigianato*, in *Storia di Venezia, il Rinascimento, Società ed economia, 1400-1540*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1996. Consultabile anche online all'indirizzo: https://www.treccani.it/enciclopedia/industria-e-artigianato_%28Storia-di-Venezia%29/. Data ultima consultazione: 12/11/2023.

⁷⁰ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 369v.

4 dicembre 1761, e come conferma anche Giovanni Claut.⁷¹

Otto mesi dopo le nozze, il 25 settembre 1761, Francesca, coadiuvata dall'avvocato Spiga, comparve davanti al foro di Concordia: «*ut iustitiae cognitionem praebere possit de modis, quibus contra suam voluntatem [.ra.imen] inducta fuit ad matrimonium contrahendum cum dicto Joanne Claut*»,⁷² producendo anche alcuni capitoli in difesa del proprio comportamento: che aveva protestato di esser contraria al matrimonio; che era solita fuggire Giovanni Claut quando la veniva a trovare nella casa di suo padre; che aveva pianto tutta la notte prima dello sposalizio; che non voleva uscire dalla camera il giorno del matrimonio; che anche dopo il matrimonio non voleva saperne e la sua madrina e altri personaggi la esortavano sempre ad obbedire alle richieste del marito; che fu sempre malata nel poco tempo che stette a casa di quest'ultimo; e che il prete che la battezzò, Sebastiano Bonassi arciprete di Aviano, e il pievano di San Martino di Campagna tentarono più volte con zelo di farla ritornare a casa di Giovanni, sempre senza riuscirci.

A questo punto, il 12 ottobre 1761, Giovanni fece un atto di rinuncia alla causa, poiché non aveva modo di sostenerla in quanto figlio di famiglia, ovvero non si era emancipato dal padre e dipendeva ancora dalla sua autorità; per cui la causa venne presa in mano dal promotore fiscale Giuseppe Martinelli, che appare poi anche come avvocato fiscale di Giovanni. Il promotore, che aveva il compito di difendere le ragioni della chiesa nelle cause civili e quindi l'indissolubilità del matrimonio,⁷³ chiese a Francesca di esprimere i motivi che la spingevano a voler rompere il sacramento matrimoniale.

2. Per forza e per paura

il 23 novembre venne quindi prodotta una scrittura dall'avvocato Francesco Spiga, la quale riepilogava la dottrina del libero arbitrio e, venendo letta al vicario generale del vescovo, giudice della causa, avrebbe dovuto convincerlo del fatto che Francesca stava dalla parte della giustizia. Francesco Spiga fece qui riferimento a uno dei motivi che poteva coartare la volontà a tal punto da indurla a sposare una persona non voluta: il *metus*, spesso associato alla *vis*, ovvero la paura e la forza. Per costituire motivi validi all'annullamento, questi due elementi dovevano essere talmente forti da terrorizzare un *vir constans*, un uomo cioè che non si fa impaurire da ansie superflue,

⁷¹ Ivi, c. 368r e 371r.

⁷² Ivi, c. 364r.

che non mettono in pericolo la sua vita. Perché il matrimonio sia ritenuto *meticulosum*, una delle parti doveva quindi aver avvertito la minaccia di un rischio mortale, presente o futuro, tale da scatenare un timore immediato.⁷⁴

Secondo la mentalità dell'epoca ne consegue che gli effetti di *vis* e *metus* non erano gli stessi per uomini e donne: le donne erano più facilmente sforzate al matrimonio perché considerate più deboli e bisognose di protezione, a immagine di Eva, curiosa e inaffidabile, figura paradigmatica della donna nel pensiero cristiano; i processi scaturiti dall'iniziativa femminile presentano più spesso il concetto della *fragilitas sexus*.⁷⁵ L'avvocato richiamò quindi alle orecchie del vicario il diritto canonico e cristallizzò la "verità" di Francesca in una versione costruita intorno alle norme del diritto vigente; ecco quindi che si può comprendere la frase di Spiga:

«Liberum arbitrium hominibus divinitus datum ad perpetuum matrimonii vinculum adeo necessarium esse ad equitatem legum, et providentia sancitum est, ut, si opposito parentum imperio et metus praesertim in mulieris imbecillitatem cadentis iniuria devictum subiaceat, irritum- ac plane nullum matrimonium fore procul dubio sit iudicandum».⁷⁶

«Il libero arbitrio, dato agli uomini per volere del cielo come perpetuo vincolo del matrimonio, è talmente necessario all'equità delle leggi e sancito dalla provvidenza, che, se è sopraffatto dall'opposto comando dei genitori e da un'ingiustizia generata dal timore che pertiene soprattutto alla fragilità della donna, il matrimonio deve essere giudicato illegittimo e, senza ombra di dubbio, nullo»

In questi processi per vizio di consenso le vittime, di solito donne, erano più frequentemente molto giovani, ancora sotto la tutela del padre e della madre (i quali le avevano date in sposa prima dell'età legale canonica di dodici anni).⁷⁷ In questi casi c'era poco spazio per l'individualità, mentre gli interessi familiari giocavano ovviamente un ruolo primario in un senso o nell'altro: erano i familiari a convincere alle nozze o, al contrario, al loro annullamento quando si affacciava la possibilità di contrarne uno nuovo con qualcuno di miglior status e ricchezza. I parenti allora erano benissimo disposti a diventare gli oscuri burattinai delle cause delle giovani figlie, e le

⁷³ Marco Cavarzere, *La giustizia del vescovo*, pp. 7-34.

⁷⁴ Giuliano Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum» in un «consilium» di Bartolemeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 255-259.

⁷⁵ Cecilia Cristellon, *I processi matrimoniali veneziani (1420-1545)*, in *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 107-108; Fabbri, *Trattatistica e pratica dell'alleanza matrimoniale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 104-106.

⁷⁶ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 367r.

⁷⁷ Cfr. Marchetto, *Matrimoni incerti tra dottrina e prassi*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 83-105.

loro figure sono intraviste come ombre dietro ad un processo che si focalizzava sulla violenza e crudeltà dei genitori stessi nell'obbligare la volontà della figlia e sulla sua minore età come fattori per ottenere l'annullamento.⁷⁸

Le violenze potevano essere fisiche (aggressioni, botte, ferite...) oppure d'altro tipo, come minacce, intimidazioni di espulsioni dalla casa familiare e l'avvertimento che non obbedire ai genitori avrebbe significato dannarsi e finire all'inferno. Per quanto riguarda l'iniziativa maschile nei processi per vizio di consenso invece, prima di Trento, era più frequente il matrimonio *In facinore*: le vittime erano spesso uomini di rango sociale superiore rispetto alle donne coinvolte, i quali, colti in flagrante nell'atto di un rapporto sessuale, venivano costretti a un immediato matrimonio riparatore dell'onore della famiglia di lei, celebrato con i parenti spesso in armi, per mostrare ritualmente il proprio sdegno e la volontà di aggiustare l'offesa subito. Dopo Trento invece, come vedremo anche negli altri capitoli, la promessa di matrimonio seguita dal rapporto sessuale non costituiva più un matrimonio presunto, e gli uomini non avevano bisogno di ricorrere all'annullamento *per vim et metus* per evitare un matrimonio non voluto.⁷⁹

Ma come si poteva provare da parte dei giudici l'esistenza "della forza e della paura" che avevano costretto una persona a sottomettersi alla volontà di qualcun altro? Il diritto comune distingueva tra prove artificiali e non artificiali: le prime erano prove indirette (congetture, presunzioni, indizi), che richiedevano una mediazione attraverso un ragionamento – e corrispondevano in parte alle prove semipiene, insufficienti a convincere il giudice; le seconde erano prove dirette (testimonianza, confessione, giuramento) che producevano una conoscenza sicura e corrispondevano alle prove piene – sufficienti a convincere. Inoltre, i testimoni di basso ceto sociale avevano un peso minore perché considerati più facilmente corrompibili.⁸⁰

Importante era poi la fama pubblica, una prova semipiena, di cui però bisognava conoscere l'origine e l'intensità per misurarne la validità. Il giudizio della comunità sulla validità o meno di un certo matrimonio poteva essere determinante per l'esito di

⁷⁸ Christine Meek, *Un'unione incerta: la vicenda di Neria, figlia dell'organista, e di Baldassino, merciaio pistoiese (Lucca 1396-1397)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 107-123; cfr. Cristellon, *Marriage and Consent in Pre-Tridentine Venice*, pp. 407-416.

⁷⁹ Silvana Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, in *matrimoni in dubbio*, pp. 31-33; 409-416.

⁸⁰ Giuliano Marchetto, *Il «matrimonium meticulousum»*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 250-251 e 275-278; cfr. Lombardi, *Matrimoni d'antico regime*, pp. 76-78.

un processo.⁸¹

Ritornando ai documenti vergati da Giovanni e da Francesca, infine, compaiono sempre le firme di due cancellieri episcopali: quello della diocesi di Concordia per Francesca mentre per Giovanni, il vicario generale di Concordia affidò al procuratore fiscale Nicolao Bianchini, della diocesi di Torcello, l'incarico di accogliere la testimonianza personale di Giovanni Claut.

3. Mercati matrimoniali

Nei nuovi capitoli presentati da Francesca e dal suo avvocato Francesco Spiga il 23 novembre, più che sul comportamento personale di Francesca si metteva in luce la strategia dei genitori per persuaderla al matrimonio attraverso una serie di persone. Non sono più nominati diversi testimoni, indicati invece nei capitoli del 25 settembre, come il padre e la madre di Francesca e ben 4 Claut (o Claud), familiari di Giovanni. I genitori non potevano essere testimoni a favore dei figli in cause civili e criminali, ma in quelle matrimoniali sì.⁸² Perché dunque nel caso di Francesca non intervennero? Forse questa assenza è un indizio della natura in gran parte d'interesse di questo matrimonio, interesse gestito soprattutto dalle famiglie dei due sposi? Se fossero stati interrogati forse, i membri di ambedue le famiglie sarebbero stati spinti a enunciare le motivazioni economiche, raccontare i calcoli e le contrattazioni fatte (magari incorrendo in delle sanzioni?), cosa in contrasto con la legge della chiesa sul matrimonio. Dopo i capitoli, a dicembre del 1761, entrambi presentarono i propri costituti personali, Giovanni come abbiamo visto a Venezia e Francesca davanti al vicario generale di Concordia. Il 9 marzo del 1762, un anno e quattro mesi dopo il matrimonio e circa un anno e un mese dopo l'abbandono della casa del marito da parte di Francesca, iniziarono gli interrogatori ai testimoni, con cui si cercò di capire se veramente Francesca fosse stata forzata dai genitori o da altre persone a sposarsi senza il proprio consenso.

Prima di andare oltre però è necessario capire perché l'assenza di consenso fosse così diffusa in Antico Regime. I demografi hanno individuato dei modelli matrimoniali europei, tipici dell'Europa nord-occidentale e meridionale: in quest'ultimo si tendeva ad accedere al matrimonio più presto (prima dei ventiquattro anni per le donne e prima dei ventisette per gli uomini) perché le coppie si stabilivano nella casa dei

⁸¹ Silvana Seidel Menchi e Anna Maria Lazzeri, «Evidentemente gravida». «Fides oculata», voce pubblica e matrimonio controverso in Valsugana (1539-1544), in *Matrimoni in dubbio*, pp. 305-327.

genitori,⁸³ seguendo un modello di residenza patrilocale che secondo il sociologo Marzio Barbagli era più frequente tra i ceti elevati urbani, per questioni legate alla trasmissione della proprietà. Secondo quello che è stato chiamato modello patrilineare divisibile, prevalente prima del XVI secolo, tutti i figli avevano diritto all'eredità e formavano inizialmente una famiglia estesa, – poiché spesso preferivano vivere tutti insieme formando una famiglia complessa in un unico palazzo che simboleggiava l'onore e la potenza della famiglia unita – mentre quando e se decidevano di pretendere la loro parte d'eredità formavano famiglie nucleari. Dopo il XVI secolo, d'altronde, si affermò il modello patrilineare indivisibile, che prevedeva l'istituto della primogenitura, in base al quale solo il figlio primogenito ereditava, e il fedecommesso, istituto per cui l'erede era tenuto a mantenere integro il patrimonio e lasciarlo agli eredi prestabiliti dopo di lui in perpetuo; mentre gli altri cadetti dovevano dedicarsi alla carriera militare ed ecclesiastica e le figlie che non si sposavano al convento. Nella campagna prevalevano le famiglie complesse: c'era bisogno di molta manodopera infatti a causa dell'appoderamento dell'agricoltura moderna che, almeno nel centro-nord, aveva portato i contadini dal vivere accentrati nella vecchia villa medievale col suo castello ad abitare in case sparse adiacenti ai poderi, dotate di porcili, aie, pozzi, forni e quant'altro, con contratti agrari brevi di natura mezzadrile o parziari d'altro tipo, mentre gli artigiani e la popolazione immigrata in città creava un nuovo nucleo familiare o viveva da sola (residenza neolocale).⁸⁴

In altre parole se la ricchezza era individuale, come nel caso dei salariati ci si sposava prima e si andava a vivere autonomamente poiché non si era legati alle esigenze dell'azienda familiare, mentre chi dipendeva dalla terra doveva aspettare perché ogni braccio era utile nel lavoro agricolo.⁸⁵

Gli artigiani si sposavano invece più tardi, perché conveniva di aspettare di aver concluso l'apprendistato e aver iniziato un'attività autonoma.⁸⁶

Infine, regola fondamentale, l'omogamia sociale. Diffusa tra tutti i ceti, ci si sposava tra condizioni economico-sociali simili: del mutamento, anche in campo sociale, si aveva una percezione negativa e sposarsi voleva dire creare legami di solidarietà fuori dal proprio gruppo originario (esogamia) con persone che avrebbero consolidato la propria posizione sociale. Infatti era in gioco lo status, la reputazione, l'interesse,

⁸² Christine Meek, *Un'unione incerta*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 118.

⁸³ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 57-59.

⁸⁴ Barbagli, *Sotto lo stesso tetto*, pp. 22-23 e 176-198.

⁸⁵ Ida Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio*, pp.152-153.

economico, la riproduzione biologica del lignaggio e la legittimità dei figli. Fattori di queste scelte di interesse collettivo erano spesso i padri (e in loro assenza le madri, i fratelli o i tutori) che si occupavano di concludere dei matrimoni di “ragione”, tutelando un’attività economica (una bottega, un laboratorio, una proprietà...), istituendo un’alleanza politica/sociale tra famiglie. Ognuno aveva uno status stabilito dalla nascita e non voleva abbassarlo con le cosiddette *mésalliances*, i matrimoni male assortiti, perdendo reputazione e risorse dal momento che questi matrimoni costringevano a dividerle con chi ne aveva di meno da scambiare.⁸⁷

L’opposizione tra scelta individuale e ragioni familiari non aveva senso nella società d’Antico Regime, dove tutti erano stati educati a vedere nel matrimonio un’alleanza, anche se i figli dei ceti più alti, in ragione dei più importanti interessi patrimoniali, erano sottoposti ad un controllo più stringente, che arrivava a segregare in casa le figlie, mentre nei ceti più bassi era molto più facile uscire di casa per lavoro e per festeggiare, e le sperimentazioni amorose erano più frequenti sia per i maschi sia per le femmine. Inoltre i maschi avevano un certo margine di arbitrio nella scelta del partner mentre dalle femmine ci si aspettava un totale consenso, che però doveva essere necessariamente richiesto.⁸⁸

Alla luce di questo quadro generale, diviene fondamentale capire chi fossero i Claut e i d’Agnolo e ricostruire le loro strategie matrimoniali e gli interessi alle spalle del matrimonio tra Francesca e Giovanni.

4. Le famiglie Agnolo e Claut e la loro alleanza

La famiglia d’Agnolo era una famiglia estesa, con rami originariamente coabitanti e in seguito separatisi. Giovanni d’Agnolo, cugino di Pietro d’Agnolo (padre di Francesca), disse a proposito di quest’ultimo: «suo padre e mio padre credo fossero germani, per altro siamo stati tutti d’una casa, e siamo tutti dell’Agnolo».⁸⁹

Sabbata (*vel Victoris*) d’Agnolo, forse zia di Pietro e prozia di Francesca:

«sono stata avvisata da Pietro de Agnolo mio nipote che doveva esser esaminata nella causa che fa mia pronipote per disfar il matrimonio col Zuanne Claut»;⁹⁰ viveva insieme a Francesca e Pietro: «io abito in casa di Pietro d’Agnolo, e convivo con lui e

⁸⁶ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pag. 59.

⁸⁷ Ivi, pp. 61; Flandrin, *Amori Contadini*, pp. 59-60 e 24-26; Fabbri, *Trattatistica e pratica dell’alleanza matrimoniale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 93-96.

⁸⁸ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 62-67.

⁸⁹ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 386r.

⁹⁰ Ivi, c. 388r.

con Francesca sua figlia, e il quondam mio marito e il di lui padre erano fratelli».⁹¹

Si trattava inoltre di una famiglia di ricchezza abbastanza notevole per gli standard di un piccolo paese, con campi e proprietà, oltreché, da quello che si può intravedere, dedita a piccoli commerci. Caterina Pighina, zia di Francesca (Caterina e Maria, madre di Francesca, erano sorelle, la prima, figlia di Giuseppe d'Andrea, la seconda anche presumibilmente) citò la presenza di domestici.⁹²

A proposito delle proprietà, Pietro Fabio, figlio di Osvaldo, affermò che Pietro d'Agnolo è per lui come un padre poiché gli aveva tenuto due figli a cresima, praticava nella sua casa da dieci anni e riceveva da lui dei guadagni poiché poteva lavorare nel suo *brolo* (orto).

Il benessere della famiglia d'Agnolo si nota anche dal fatto che il padre Pietro non esitò a risarcire i testimoni delle loro ore lavorative perdute per farli venire a deporre alla corte episcopale, indizio ulteriore dell'interesse familiare a sciogliere il matrimonio. Come affermò Bernardo Claut, il quale abitava in parte a San Leonardo e in parte a Venezia:

« *Interrogatus* se per venire qui siagli stata promessa cosa alcuna? »

«Rispose: mi ha promesso di pagarmi le mie giornate lo stesso Pietro e vorrò esser pagato».⁹³

I d'Agnolo sembrano quindi essere una famiglia abbastanza benestante e ben voluta, che dava lavoro a diverse persone del paese.

Per quanto si sa dei Claut invece, essi erano una famiglia in cui vari membri avevano trovato impiego a Venezia: oltre a Giovanni Claut, anche Bernardo Claut lavorava in laguna. La mobilità in età moderna era molto elevata; spesso gli uomini si spostavano a lungo raggio per andare alla guerra, sfuggire alla giustizia e ai debitori, oppure per cercare lavoro. Le donne invece andavano a servizio nelle famiglie della città più vicina. Questa facilità di spostarsi e andarsene complicava anche il vivere sotto lo stesso tetto e rendeva il principio del matrimonio indissolubile un problema più difficile rispetto a quello che il concetto suggerisce al nostro immaginario.⁹⁴

Per affrontare una mobilità che incrinava la stabilità del matrimonio, la chiesa aveva preso provvedimenti sin dalla fine del XVI secolo. Si tratta dei processetti matrimoniali: inchieste pre-matrimoniali messe in atto dalle autorità ecclesiastiche per

⁹¹ Ibidem.

⁹² Ivi, c.380r.

⁹³ Ivi, c. 394v e 395r.

verificare lo stato di persone straniere o di cui non si conosceva bene il passato. Il processetto consisteva solitamente dell'atto di battesimo, l'atto di decesso del coniuge precedente se esistente e l'atto di "stato libero".⁹⁵ Questo è ciò che si ritrova all'inizio di questo processo, ovvero gli atti di battesimo di Francesca e Giovanni e l'atto di matrimonio in cui si fa riferimento alla ricezione da parte della curia patriarcale di Venezia di una "fede di libertà".⁹⁶

Non si sa se Giovanni, come a volte era il caso, avesse talmente interiorizzato la procedura burocratica per poter fare richiesta di matrimonio, da anticipare le richieste della curia e presentarsi spontaneamente con appositi testimoni, per dimostrare il suo stato di non sposato. Spesso i testimoni che accompagnavano il richiedente erano compagni di lavoro, connazionali, e agli occhi delle autorità contava la loro frequentazione col richiedente.⁹⁷

Forse Giovanni aveva fatto la richiesta di attestazione di stato libero accompagnato da altri lavoratori del legno verzino, magari anch'essi dal Friuli, come lui, o dal mastro della sua bottega, se ce l'aveva.

Ritornando ai Claut, essi, stando al costituito di Giovanni, conoscevano la famiglia di Francesca fin da quando lui e Francesca erano piccoli:

Conosco Francesca, figlia di Pietro d'Angelo, posso dire da che è nata per essere della mia medesima villa di S. Lunardo di Campagna, mia patria, e perché passava tra la mia e la sua casa antica reciproca corrispondenza, trattando li miei nella sua casa e li suoi nella mia casa.⁹⁸

Anche Bernardo Claut diede notizia di affari intercorsi tra le due famiglie, che dovevano essere abbastanza legate, visto che una volta egli condusse il carro di Pietro Claut (ma con i propri manzi) assieme a Francesca per vendere carbone a Pordenone.⁹⁹

Inoltre, erano già avvenuti matrimoni tra le due famiglie, come risulta da un Giovanni

⁹⁴ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 48-49 e 74-75.

⁹⁵ Jean-François Chauvard, *Discipliner le mariage, contrôler les individus, enquêter sur la mobilité: quelques considérations sur les processetti matrimoniali (Venise, XVIe-XVIIIe siècle) in Stranieri: controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX)*, a cura di Marco Meriggi e Anna Maria Rao, Napoli, Federico II University Press, 2020, pp. 27-31.

⁹⁶ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 362r-363r.

⁹⁷ Jean-François Chauvard, *Discipliner le mariage*, pp. 37.

⁹⁸ Ivi 369r.

⁹⁹ Ivi, c. 395v.

Battista, figlio di Daniele Claut, sposato a Lucia, figlia di un dell'Agnolo, nel 1740.¹⁰⁰

Si può ipotizzare – e qui si apre la libertà di interpretare gli indizi data agli storici - che per le due famiglie non sarebbe stato strano a questo punto rafforzare ancora di più la loro alleanza, unendo ai redditi delle terre, del bestiame e dei commerci con Pordenone, anche quello dei salariati che si recavano a Venezia e forse portavano indietro notizie, informazioni, “capitale culturale” dalla città dominante dello stato veneto. Giovanni avrebbe potuto puntare alla dote di Francesca per poter avviare un'attività artigianale in proprio, magari a Venezia, separandosi dai propri maestri o padroni e dalla famiglia paterna.

Nonostante ciò, nel suo costituito egli presentò la vicenda come un innamoramento individuale, e si dimostrò ben consapevole che la sua famiglia aveva una ricchezza inferiore a quella degli Agnolo, che desideravano maritare Francesca con qualcun altro:

nell'anno 1757, nell'estate, non ricordandomi il mese e giorno preciso, concepì dell'affetto, e premura particolare per la detta Francesca e sino da quel momento desideravo di farla ricercare se inclinasse d'essere mia moglie ma, come li suoi genitori avevano delle pretensioni avanzate, così non avevo io coraggio, né mi azzardavo di farla dimandare.¹⁰¹

In questa citazione Giovanni parlava di come avveniva una parte importante del corteggiamento nella società d'Antico Regime.

5. Gli intermediari

Nel XVIII secolo i percorsi per arrivare al matrimonio erano molto vari: vi si era portati da un'alleanza tra famiglie trattata con cura, oppure da un sentimento d'amore, ovvero cogliendo il prete alla sprovvista e dicendogli le parole di rito mentre lui tentava di tapparsi le orecchie – come nei *Promessi sposi*. In altre parole, gli sposi potevano conoscersi benissimo oppure non essersi mai visti. In questo contesto giocavano un ruolo fondamentale coloro che organizzavano e fungevano da sponda e ambasciatori tra le parti coinvolte. Era molto comune che un uomo che voleva sposare una donna (per scelta sua o della sua famiglia) chiedesse a qualcuno di

¹⁰⁰ ADP, Parrocchia di San Leonardo in San Leonardo Valcellina, I Anagrafe, Registri canonici, Matrimoni, c. 12.

¹⁰¹ Ivi, c. 369r.

ricercarla in moglie a suo padre. Questo poteva avvenire anche dopo una fase di corteggiamento che aveva coinvolto solamente lui e la sua innamorata – pratica che avveniva in molto luoghi per i giovani appartenenti ai ceti popolari, meno reclusi in casa dei nobili e dei borghesi: al lavoro, nei campi, durante le veglie invernali, sotto le finestre delle donne ¹⁰²– oppure senza che i due si fossero mai visti. L'intermediario serviva a promuovere la contrattazione economica riguardante la dote e i trasferimenti di beni, più leggera perché affidata ad un terzo, chiamato mezzano (parente di una delle famiglie) o sensale (un professionista). A intesa conclusa – intesa che riguardava solamente uomini – il padre della sposa e l'intermediario si stringevano la mano.¹⁰³

La parola degli uomini era quindi pubblica, ufficiale, serviva a stringere accordi e sottoscrivere scambi; bisogna anche dire però che, proprio perché la parola delle donne era informale, erano le donne che si dedicavano alla ricerca dei partiti ideali, sondando il terreno, facendo domande, conoscendo le persone. Dietro ai mezzani c'erano spesso delle donne e, come vedremo tra poco, c'erano molte donne in casa Claut.¹⁰⁴

Potremmo presumere che l'opportunità del matrimonio tra Francesca e Giovanni sia stata suggerita al giovane dalle donne della sua famiglia, anche se non lo possiamo sapere per certo. Ciò che sappiamo è che lo stesso Claut racconta come un fatto normale e privo di alcuna stranezza la complessa operazione di convincimento intrapresa per persuadere Francesca e i suoi genitori all'assenso nel corso di una trattativa, prima brevemente affidata ad un amico:

la feci ricercare da Luca Paver, mio compare della detta villa, quale, incontrata la mia premura, infatti la ricercò se applicasse d'essere mia futura sposa ed ebbe in risposta dalla detta che farà tutto ciò che vorranno li di lei genitori, dall'arbitrio dei quali pienamente dipende.;¹⁰⁵

e poi definitivamente presa in carico da alcuni preti, prima dal reverendo Domenico Pietro Palma, cugino di Giovanni Claut, poi dal cappellano di San Leonardo Giambattista Zannerio, che ricerca il consenso di Francesca e riesce a convincerne

¹⁰² Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 182-184.

¹⁰³ Brucia Witthoft, *Riti nuziali e loro iconografia*, in *Storia del matrimonio*, pp.125-126 e Daniela Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni dal concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in *Storia del matrimonio*, pp. 229-230.

¹⁰⁴ Ivi, pp. 155 e Lombardi, *Matrimoni d'antico regime*, pp. 185-186.

¹⁰⁵ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 369r.

la madre, infine dal pievano di San Leonardo, Pietro Daniele Antonio Zannerio, il quale convince il padre.¹⁰⁶

Gli ecclesiastici giocarono un ruolo di intermediazione fondamentale nell'organizzazione di questo matrimonio.

6. Il consenso, l'individuo e la famiglia.

Tenere a servizio dei domestici era abbastanza frequente non solo fra i nobili ma anche in larga parte della popolazione contadina, che assumeva personale soprattutto di giovane età e soprattutto maschile per le esigenze del podere e in fasi legate al ciclo di sviluppo della famiglia (quando i figli erano piccoli, ad esempio).¹⁰⁷ I domestici dei Claut erano soprattutto donne, come affermò Osvaldo Frisan, vicino e amico di lunga data dei d'Agnolo:

venti giorni in circa avanti il matrimonio la madre di Francesca portossi a casa mia e mi disse queste parole: «Compare, io vorrei che voi parlaste con mia figlia Francesca e che procuraste colle buone di persuaderla a contentarsi di far il matrimonio volentieri col Claut, perché sono quattro giorni che questa putta è stata distolta, non so come», ed io le soggiunsi che la mandasse da me, come anche venne il dì susseguente; e io gli parlai, dicendole che le toca un buon putto e una buona casa. L'abietto e la difficoltà ch'io rilevai esservi presso la putta era questa: che le donne di casa del putto si erano espresse che “beata era quella putta che aveva da entrar in quella casa colla vera d'oro”; e ciò fu detto, credo, per ischerzo, perché tutte le donne del nostro paese si maritano con la vera d'argento e sapevano che questa aveva da esser maritata colla vera d'oro comprata dallo sposo. Di più le soggiunsi che la consiglierei a farsi provvedere di vera d'altro metallo, o di minor costo, e piuttosto di una che costasse due soldi.¹⁰⁸

Pasqua Zannerio, nipote del cappellano Giambattista Zannerio, afferma che, solo dopo che quest'ultimo aveva cercato il consenso di Francesca e dei genitori, lei si era mostrata scontenta:

¹⁰⁶ Ivi, c. 369v-370v.

¹⁰⁷ Barbagli, *Sotto lo stesso tetto*, pp.215-218.

¹⁰⁸ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 391r.

io so che dopo Francesca mostrò di esser malcontenta di tal matrimonio perché apprendeva che i domestici del Claut mostravano di non esser contenti perché aveva ad essere sposata in vera d'oro.;¹⁰⁹

e la stessa Francesca secondo la testimonianza della sua omonima zia e madrina Francesca, che aveva sposato Tommaso dell'Agnolo:

io non posso dire che sia stata sforzata dai suoi genitori; bensì posso dire quello che sentii un dì dalla bocca di sua madre in casa mia nella mia camera, quando era io ammalata, ove mi disse così: “mia figlia Francesca mostra di non voler più il Claut dopo ch'ella mostrò prima di esser contentissima, quando io le insinuava che aspettasse un poco senza impiegarsi con questo Claut, e per distornela le insinuai gl'incomodi che avrebbe provato in quella casa, ricordandogli che là mancavano molte cose e molte; e con tutto questo mi rispose francamente Francesca che in casa del Claut evvi una sua amica Domenica ed un'altra Lucia, e che, come queste vivevano, così sarebbe vissiuta ancora essa e dava tutte le dimostrazioni di prenderlo volentieri”. Questo è quanto ho saputo da sua madre, la quale anche mi giurò allora che Francesca aveva promesso al Claut di tutto genio e di libera volontà. A tali cose udite, io soggiunsi alla madre che tirasse innanzi prima di far passare la figlia al matrimonio, ma essa mi soggiunse che se Francesca sua figlia ha contratto liberamente e di sua volontà l'impegno, che vuole certamente, che tal impegno essa mantenga.¹¹⁰

Qui si ha notizia innanzitutto di una certa Lucia, amica di Francesca che viveva già in casa Claut. Si trattava forse della Lucia d'Agnolo sposata con Giovanni Battista Claut nel 1740? Poi, si vede anche come, dopo che Francesca aveva contratto l'impegno di sposare il Claut, cambiò idea e ne discusse con la madre. All'anello nuziale e alla vera doveva provvedere il marito. La madre di Francesca infilò una delle sue vere nel dito della figlia per prenderne le misure e poi la diede a Giovanni affinché lui ne comprasse una a Venezia.¹¹¹ In tutte queste testimonianze inoltre sembra esserci l'accento ad una motivazione economica, anche se vaga, del matrimonio tra Giovanni e Francesca, una

¹⁰⁹ Ivi, c. 392v.

¹¹⁰ Ivi, c. 393v.

¹¹¹ Ivi, c. 368r e 370v.

motivazione condivisa almeno per un po' anche da quest'ultima. Francesca inizialmente voleva sposarsi con il Claut, ma poi cambiò idea perché, secondo Osvaldo Frisan, aveva sentito dire dalle donne di casa Claut, (tra cui forse c'era anche, come si è visto, Lucia d'Agnolo, parente ed amica di Francesca), che la donna che avrebbe sposato un Claut avrebbe dovuto essere dotata di una vera d'oro comprata dallo sposo. Era stata questa vera d'oro oggetto delle contrattazioni tra le due famiglie? Era forse Giovanni riuscito a convincere il padre di Francesca, promettendo di sposarla con una vera d'oro, magari per sottolineare lo status sociale superiore dei d'Agnolo? È utile ricordare che per le donne, in antico regime, il non rispetto dei ruoli coniugali da parte del marito giustificava l'abbandono del tetto coniugale. Il ruolo del marito comprendeva anche il sostentamento economico e la protezione della famiglia.¹¹²

La zia Francesca affermò inoltre che prima del matrimonio non le risultava che la nipote fosse stata mai contraria perché non aveva mai parlato con lei, ma il giorno del matrimonio invece mostrò ripugnanza e lei le disse di non andare in chiesa se non fosse contenta, al che l'altra rispose: «che volete che io faccia?». ¹¹³

La prozia Sabbata d'Agnolo, che conviveva con la giovane, nella sua deposizione disse che la ripugnanza di Francesca esisteva da più di tre mesi prima del matrimonio, ma poi si contraddisse, dicendo che prima dei tre mesi del matrimonio non aveva notato da parte sua ripugnanza alcuna:

Interrogata se abbia premura che la sua pronipote Francesca guadagni la causa e si sciolga il matrimonio.

Rispose: io avrei caro assai, che si sciogliesse, e si mettesse in libertà.

Interrogata sup. 1^ capitolo eidem lecto?

Rispose: il capitolo lettomi è verissimo, e più di tre mesi inanzi il matrimonio Francesca mostrò ripugnanza a questo matrimonio.

Interrogata quanto tempo sia scorso tra li sponsali e il matrimonio.

Rispose: sono stati circa 15 mesi.

Interrogata se avanti li tre mesi suddetti della ripugnanza Francesca abbia dimostrato contrarietà al matrimonio.

¹¹² Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 218; Eadem, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)* in *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, pp. 587-590.

¹¹³ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 393v.

Rispose: io non mi accorsi che avesse ripugnanza alcuna.¹¹⁴

Una parente acquisita di Francesca ovvero l'omonima zia, e la prozia che convive con la giovane diedero una testimonianza apparentemente contrastante ma concordavano nel dire che solo nel tempo prossimo al matrimonio Francesca abbia dimostrato contrarietà. Lo stesso affermarono le testimonianze delle persone adoperate per persuadere Francesca: oltre a quella del già citato Osvaldo Frisan, anche quella di Camilla Paron, che raccontò di aver detto a Francesca, su incarico della madre, che il matrimonio dipendeva dalla volontà dei genitori e che ognuno aveva una croce da portare e la sua era quel matrimonio, affermando poi:

io un giorno interrogai sua madre se ancora erano feniti i vestimenti, che si facevano per la sua figlia novizza, ed essa mi rispose, tacete che adesso Francesca sempre piange, e sta malinconica, e dice di non voler altro; ed io allora mi esibii di passarle offizio, e di ammonirla come feci, e dissi di sopra.¹¹⁵

Ma più di tutte sono chiare le testimonianze degli stessi coniugi nei loro costiti. Inizialmente, nel 1757-1758, quando il cappellano di San Leonardo Giambattista Zannerio fu mandato da Giovanni a parlare con Francesca, quest'ultima non dimostrò dissenso:

Interrogata se, ricercata dal signor Domenico Giovanni Battista Zannerio cappellano se dava parola di matrimonio a Zuanne Claut, rispondesse "farò quello che vogliono i miei genitori".

Rispose: è verissimo, e così ho risposto.

Interrogata se finalmente, ricercata dal detto signor Domenico Giovanni Battista d'una assoluta risposta, essa abbia detto che vi concorrevà il di lei genio alla persona di detto Claut.

Rispose: Non ho mai detto che concorrevà il mio genio, ma che sarò per fare ciò che stabilivano i miei maggiori.¹¹⁶

Pasqua Zannerio, interrogata dal vicario se sia vero il capitolo presentato da Francesca nel dire che la risposta del padre fu negativa per il dissenso di Francesca, dà una testimonianza coincidente rispondendo:

¹¹⁴ Ivi, c. 388r-388v.

¹¹⁵ Ivi, c. 387v.

¹¹⁶ Ivi, c. 368r.

Interrogata come asserisca che il capitolo contenga buggie?

Rispose: perché D. Giambattista Zannario ricercò la suddetta Francesca del suo assenso al matrimonio prima di ricercar il padre ed essa risposegli francamente che dessa farà ciò che vorrà suo padre e sua madre: insistì il pievano D. Giambattista perché essa dasse assenso assoluto e indipendente ma essa replicò che vuol dipender da essi, e che quando essi sono contenti, contenta è pure anch'essa.¹¹⁷

Pasqua Zannerio rinforzò l'affermazione secondo cui il volere di Francesca coincideva con quello dei genitori, e il volere del padre di Francesca coincideva con quello della figlia: «la risposta che riportò s. Domenico Giambattista da Pietro d'Agnolo fu che quando la putta è contenta, esso pure è contento.»¹¹⁸

Questa testimonianza mostra la difficoltà nel distinguere la volontà di Francesca da quella dei genitori, come anche lo attesta la deposizione di Giovanni d'Agnolo, cugino di Pietro d'Agnolo, a cui quest'ultimo aveva intimato di non rivelare i loro legami di parentela di fronte al giudice. Giovanni mostrò di non ricordarsi i tempi e di non sapere precisamente che cosa pensasse Francesca, ma di sapere dai suoi genitori che era contraria.¹¹⁹

Allo stesso modo Andrea Frisan – che aveva consigliato Giovanni Claut di rimettere la sua causa nelle mani della giustizia, dichiarandosi figlio di famiglia e facendosi assegnare un avvocato fiscale dalla chiesa – affermò, dopo aver raccontato di aver scritto alcuni capitoli per la causa e accompagnato Pietro d'Agnolo a Portogruaro per presentarli all'avvocato Francesco Spiga, che Francesca era sempre stata contraria al matrimonio, che aveva affermato che «mai anderà in casa Claut» e che i genitori impiegarono diverse persone per persuaderla.¹²⁰

Essi l'avevano quindi costretta ma ora si impegnavano per andare dall'avvocato per sciogliere il matrimonio!

È Giovanni Claut l'unico ad affermare chiaramente di aver distinto la volontà particolare di Francesca, dando una testimonianza contrastante da quella di Pasqua Zannerio, per cui Giambattista Zannerio ricevette da Francesca due risposte diverse: la prima che dipendeva dalla volontà dei genitori, e poi che, dal canto suo, aveva “genio particolare” per la sua persona.¹²¹

¹¹⁷ Ivi, c. 392r.

¹¹⁸ Ivi, c. 393r.

¹¹⁹ Ivi, c. 386r.

¹²⁰ Ivi, c. 384r-385r.

¹²¹ Ivi, c. 369v

Avendo poi provato di persona a rilevare questo consenso, Giovanni non riuscì a ottenere la stessa risposta:

(...) fattala avvertire di trasferirsi nel cortivo del quondam Osvaldo Querin contiguo alla casa della medesima, dove capitata li comunicai li miei sentimenti, facendoli intendere che, prima di partire, volevo essere assicurato se concorrevà la sua libera volontà ad un tal matrimonio; al che essa mi rispose che si riportava essa a quanto fosse stato stabilito da suoi genitori.

Interrogatus se prima di partire per Venezia si sia egli ulteriormente abbocato con il detto signor capellano, in quali termini, e cosa li sia stato risposto dal medesimo.

Rispose: nella sera medesima, che parlai colla detta Francesca e che con la viva voce non potei conseguire risposta uniforme a quella datami dal signor capellano comunicandoli allo stesso il passo fatto e che altro non potei conseguire in risposta dalla medesima che un'intiera dipendenza da suoi genitori, mi soggiunse egli, che se a me non manifestò la sua libera condiscendenza, la palesò a sufficienza a lui e che di ciò non dovevo dubitare e, se ostassero li di lei genitori, che lasciassi pienamente ad esso la cura, così che posto in quiete dal medesimo signor capellano il giorno appresso mi portai a Venezia e lo incaricai con premura a persuadere li detti genitori della suddetta Francesca all'effettuazione di tal matrimonio.¹²²

Giovanni, figlio di famiglia non emancipato, di condizione economica inferiore a quella di Giovanna, presente a San Leonardo solo per pochi mesi all'anno tra l'estate e l'autunno, sembra quindi essere totalmente dipendente dai suoi intermediari ecclesiastici nei rapporti con la famiglia d'Agnolo. Non sembra esserci stato un corteggiamento, ma una grande opera di persuasione, probabilmente al servizio di una logica di alleanza familiare. Dopo un primo intervento immediatamente successivo al concilio di Trento che appoggiava i tentativi di ribellione delle figlie all'autorità paterna e forse auspicava una loro maggiore introspezione e capacità di fare scelte autonome infatti, seguì nel Settecento un adeguamento da parte della chiesa alle logiche familiari. I gesti tradizionalmente riconosciuti del dissenso femminile - il pianto, la melanconia, il rifiutare il bacio e i doni del promesso sposo -

¹²² Ivi, c. 370r.

non emergevano più. L'alleanza tra chiesa, stato e famiglie si rinsaldò sempre più e il dissenso irrompeva solo a matrimonio fatto.¹²³

La madre di Francesca è indicata da diversi testimoni come colei che, *nel tempo vicino al matrimonio*, aveva minacciato la figlia di “farla sposare al letto” se non avesse voluto acconsentire.¹²⁴

Catharina Pighina, che la sera del matrimonio era accorsa con altre donne perché Francesca era stata colta dalla febbre e non voleva uscire dalla sua camera, né voleva, secondo il sesto capitolo, “diportarsi col detto Claut, come le mogli colli loro mariti”, affermò che Francesca era tremante di febbre e raccontò di averle ricordato alcuni giorni dopo il suo dovere di obbedire al marito, dicendo anche di aver saputo della contrarietà al matrimonio della ragazza dai domestici:

Interrogata da che avesse riconosciuta la repugnanza in essa?

Rispose: perché dai domestici la sera inanzi del matrimonio mi fu raccontato il dolore, ed il dispiacere ch'essa avea per questo matrimonio.¹²⁵

Da tutte queste testimonianze, a quanto sembra, c'era stato un momento in cui Francesca desiderava sposarsi con il Claut, o perlomeno desiderava che il suo volere coincidesse con quello dei suoi genitori; in seguito, nel tempo vicino al matrimonio, era avvenuto un cambiamento. Forse è possibile tracciare questo cambiamento tra il giorno degli sponsali e quello del matrimonio, tra cui non bisogna dimenticare che erano passati 15 mesi, dall'agosto del 1759 al 27 novembre del 1760. Nel giorno degli sponsali si compie la promessa ufficiale di matrimonio in cui Giovanni esprime il suo consenso, i genitori di Francesca il proprio, e la stessa Francesca il suo; avviene uno scambio di caparre - doni che servono a sancire pubblicamente il reciproco consenso - e viene garantita al futuro marito la possibilità di venire ufficialmente in visita nella casa della sposa. Infatti Giovanni, in precedenza, aveva chiesto il consenso a Francesca nel cortile del vicino, quando lei gli aveva risposto di voler dipendere dai genitori, ma dopo gli sponsali i giudici gli chiesero se avesse frequentato la casa della sposa.¹²⁶ Anche in questa giornata degli sponsali Francesca non dimostrò dissenso ma affermò, secondo i testimoni e la deposizione di Giovanni, che, se Dio voleva, lei era contenta del matrimonio.¹²⁷

¹²³ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 142-153 e Lombardi, *Matrimoni d'antico regime*, pp. 249-270.

¹²⁴ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 390v, 386v, 388v.

¹²⁵ Ivi, c. 380r.

¹²⁶ Ivi, c. 370v.

¹²⁷ Ivi, c. 384r, 381v, 370v, 392v.

Nessuno parlò di toccamento della mano tra promesso sposo e sposa, né di baci o di brindisi o di rotture del bicchiere, gesti rituali che potevano avere luogo in questo contesto.¹²⁸ Ci fu solamente lo scambio di caparre, consegnate al pievano, che le fece passare nelle mani di Giovanni e Francesca. Un fazzoletto, da parte di Francesca e un “cechin”, ovvero uno zecchino, moneta d’oro veneziana, da parte di Giovanni. La consegna di denaro – magari piegando i bordi della moneta per sottolinearne il valore simbolico – alla sposa il giorno della promessa era un’usanza locale riscontrata anche in altri contesti del nord-est a tradizione germanica, come la Valsugana.¹²⁹

Ci sono comunque riferimenti all’allegrezza della compagnia e del pievano il giorno degli sponsali e al pranzo e alla cena il giorno del matrimonio.¹³⁰

Si possono immaginare questi eventi come festeggiamenti visti e sentiti da tutto il piccolo paese, a cui partecipava la “compagnia”, forse i giovani coetanei di Francesca e Giovanni, oltre alle loro famiglie, nonché al clero del paese (e non solo, visto che colui che prepara il pranzo il giorno del matrimonio è il prete di Zoppola). Secondo alcune ricerche antropologiche invitare qualcuno a mangiare a casa propria è un modo per una famiglia di stabilire dei legami sociali con qualcun altro, definendo dei ruoli, rafforzando i legami di parentela, mostrando anche la propria identità di ceto.¹³¹

Inoltre la condivisione del cibo è una delle forze d’integrazione principali della famiglia. È mangiando insieme, oltre che vivendo sotto lo stesso tetto e avendo legami di sangue, che si creano e si perpetuano i legami familiari. La tassa pagata da ogni famiglia ancora nel Novecento era detta *Focatico* (ovvero focolare) e il termine *focolare* indicava secondo i primi due censimenti dell’Italia unita (1861-1871) l’unità familiare. In alcune società dell’Oceania e dell’America meridionale i figli adottivi diventano figli propri anche fisicamente mangiando insieme alla famiglia adottiva.¹³²

Un altro indizio di questo fatto potrebbe essere dato dal termine che, come si è visto nel primo capitolo, secondo il diritto canonico indicava la separazione dei coniugi e

¹²⁸ Lombardi, *Matrimoni d’antico regime*, 188-210.

¹²⁹ Silvana Seidel Menchi e Anna Maria Lazzeri, «Evidentemente gravida», pp. 322-324.

¹³⁰ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 379v, 380v, 384r.

¹³¹ Roberta Sassatelli e Federica Davolio, ‘A cena da noi’. *Ospitalità e negoziazioni simboliche della domesticità*, in «Lares» 80 (2014), pp. 503-522. Consultabile anche online: <https://www.jstor.org/stable/26233624>. Data ultima consultazione: 24/11/2023.

¹³² Simonetta Grilli, *Case, cibo e famiglia. pratiche dell’abitare e della relazionalità parentale*, in «Lares», 80 (2014), pp. 469-490. Consultabile anche online: <https://www.jstor.org/stable/26233622>. Data ultima consultazione: 24/11/2023.

quindi della famiglia senza l'annullamento del vincolo: *divortium quoad thorum et mensam*, ovvero divorzio di letto e di tavola. I festeggiamenti del giorno degli sponsali, la cena e il pranzo del giorno del matrimonio erano quindi occasioni in cui pubblicamente le famiglie e gli individui assumevano nuovi ruoli e responsabilità. Alcuni, prima conoscenti o amici, diventavano cognati, suoceri, nuore; entrando a far parte di un'unica famiglia. Tutto ciò può aiutare a focalizzare l'attenzione sulla "famiglia sociale" ovvero sulle pratiche culturali di costruzione di questa unità sociale di base – studiate dagli antropologi – come il mangiare, il lavorare, l'abitare insieme, contrapposta alla "famiglia naturale", creata dai legami di sangue.

È possibile che già durante questi festeggiamenti della compagnia maturò il dissenso della famiglia e di Francesca? Non si dimentichi che anche se le famiglie si frequentavano, solo nel giorno degli sponsali Giovanni poté parlare con Francesca alla presenza dei suoi genitori e comportarsi come "uno di famiglia". Furono forse i suoi modi, qualcosa della sua personalità, i doni che portò in questa occasione (e che erano un modo per dimostrare lo status socio-economico della famiglia),¹³³ oppure in quelle successive a incrinare il suo rapporto con i Claut? Oppure il fatto che solitamente le contrattazioni per la dote, – una parte dei beni della famiglia della sposa che passava sotto il controllo del marito per sostenere gli oneri del matrimonio¹³⁴ – tra il futuro marito e il padre della donna iniziavano dopo la promessa ufficiale di matrimonio?¹³⁵

Forse la famiglia Claut solo in questo momento si rese conto della disparità sociale che la separava dai Claut, molto più pesante di quanto non pensasse già.

Dopo il giorno degli sponsali a Giovanni Claut arrivò notizia della contrarietà di Francesca da voci di paese:

dopo contratti li sponsali, sentii a vociferare in paese che la detta Francesca continuamente piangeva per aver contratto li sponsali stessi, il che m'indusse portarmi dal detto signor capellano per comunicarli un tal fatto e per essere sincerato dallo stesso se fosse vera una tal vociferazione ed esso mi rispose essere questa una falsa disseminazione, mentre mi poteva assicurare che la detta Francesca era contentissima, ed io, frequentando la casa della stessa, volsi nientedimeno interpellare la di lei madre per mittermi in maggior sicurezza,

¹³³ Witthoft, *Riti nuziali e loro iconografia*, pp. 127-128.

¹³⁴ Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, pp. 164-172.

quale mi disse parimenti, che la figlia era contenta, perché da veruno non fu sforzata o obbligata, e particolarmente da lei, e dal genitore.¹³⁶

La contrarietà era talmente forte che secondo la testimonianza dello stesso Giovanni, Francesca rifiutò di andare dal parroco per fare le pubblicazioni del matrimonio in chiesa per tre giorni festivi – affinché fosse noto a tutti il prossimo matrimonio e fosse possibile intervenire per chi era a conoscenza di eventuali impedimenti – dicendo a Giovanni di andarci da solo. «Pareva che la figlia fosse dissuasa all'esecuzione di questo matrimonio»,¹³⁷ affermò Giovanni nel suo costituito. La madre di Francesca gli disse di tornare in seguito e Francesca accettò di accompagnarlo solo alcuni giorni dopo.¹³⁸

Giovanni mostrò quindi di non voler comprendere, o forse di non saper comprendere la volontà di Francesca, affidandosi di volta in volta a ciò che dicevano i preti, oppure a ciò che dicevano i genitori della ragazza. Potrebbe essere che egli desse un'importanza così forte agli sponsali e al consenso espresso da Francesca in essi, da non riuscire a concepire un cambiamento d'idea. Forse sopravviveva in lui un'antica concezione del matrimonio, quello pretridentino, per cui la promessa di matrimonio era già l'atto costitutivo del vincolo matrimoniale e formava già la coppia sia agli occhi dei due interessati, che cominciavano a chiamarsi marito e moglie, che a quelli di familiari, amici e conoscenti.¹³⁹

Era quindi impossibile che Francesca fosse contraria, dopo essere appena diventata sua "moglie".

Tutte le citate opere di persuasione attuate da Camilla Paron e Osvaldo Frisan si collocano dopo gli sponsali; le testimonianze paiono confermare che il dissenso di Francesca sia stato posteriore a questi e anche lo stesso suo capitolo afferma:

«Che la verità fu, ed è, che la detta Francesca de Agnolo, molte volte prima di passare in matrimonio con Giovanni Claut, si protestò, ch'era contraria allo stesso, e che li suoi genitori volevano che lo facesse per forza, com'era vero,

¹³⁵ Christine Meek, *Un'unione incerta*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 107-123.

¹³⁶ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 370v.

¹³⁷ *Ivi*, c. 370v.

¹³⁸ *Ivi*, c. 370v-371r.

¹³⁹ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 45-47.

perche dicevano voler mantener la parola data.»¹⁴⁰

Per mantenere la parola data, ovvero quella del giorno degli sponsali.

Antonio Frisanchi, cappellano che aveva accompagnato Giovanni Claut a casa di Francesca il giorno della promessa di matrimonio, e Francesca, la zia della giovane, forniscono un ulteriore indizio. Egli, dopo aver parlato di “un vero motivo e una vera ragione” per cui Francesca vorrebbe sciogliere il matrimonio, affermò che si pensava perché era sempre stata contraria. Affermò poi:

(...) che corre una certa opinione in quel paese appresso molte persone, che la repugnanza che mostra Francesca al suo marito possa derivare da qualche genio che abbia avuto o possa avere verso Pasqualin Tonon, figlio di Osquardo di detto luogo, il quale desiderò di aver detta Francesca per sua sposa, ma che non abbia potuto sortirla per la contrarietà mostrata dal di lei padre.¹⁴¹

La zia di Francesca ugualmente affermò che la madre della ragazza le aveva confidato che la giovane si era “incapricciata” di qualcun altro, *dopo aver contratto l'impegno col Claut*, cosa che sospettavano molti, e che inoltre sia lei che i suoi genitori avevano un temperamento abbastanza testardo e capriccioso.¹⁴²

Si ricordi il margine di libertà che l'appartenenza ad un cetto medio-basso conferiva a Francesca, consentendole di recarsi a Pordenone per vendere carbone, come ricordava Bernardo Claut. Si può anche notare l'ambiguità e l'incertezza delle famiglie e degli individui, la loro volontà di cambiare idea, nonostante la legge della chiesa del tempo e la legge dell'onore imponessero di mantenere la promessa di matrimonio, e di mantenere la parola data.

Francesca non si rifiutò di prender parte ai festeggiamenti seguiti agli sponsali, non rifiutò i doni dello sposo, né rifiutò la convivenza con lui e il contatto fisico, tutte maniere per dimostrare il proprio dissenso¹⁴³. testimoni come Antonio Frisanchi notarono che, se avesse voluto esprimerlo, avrebbe rifiutato la caparra, il “cechin” datole da Giovanni – Francesca usò però un'espressione forte secondo la testimonianza di Andrea Frisanco: «Disse, che mai essa anderà in casa Claut»,¹⁴⁴

¹⁴⁰ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 367r.

¹⁴¹ Ivi, c. 382r-382v.

¹⁴² Ivi, c. 394-394v.

¹⁴³ Marin Poian, *I processi matrimoniali dell'archivio vescovile di Feltre (secoli XVI-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio*, pp. 152-158; Lombardi, *storia del matrimonio*, pp. 67-68.

¹⁴⁴ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c.384v.

anche se egli non ricordava il tempo in cui la fece.

7. L'onore e l'identità

A proposito del comportamento di Francesca in casa del marito si sa solamente che, secondo la sua testimonianza, rispettava il debito coniugale con il marito solamente perché il confessore la obbligava a farlo. Le donne avevano un rapporto privilegiato con i confessori, dovuto alla progressiva influenza che la chiesa voleva esercitare sul controllo della sessualità, prematrimoniale e non, soprattutto su quella femminile. I dubbi che le donne avevano, le loro paure di infrangere certe norme e regole e l'ansia di adeguarsi a esse si esprimevano dunque in quest'ambito.¹⁴⁵

La confessione era infatti ormai da tempo il luogo ideale dove poter parlare di questioni legate al sesso in privato. Proprio le questioni sessuali individuali erano concepite come il peccato primario per eccellenza. Non sempre era stato così: in precedenza, secondo John Bossy, l'interesse della chiesa e della società erano rivolti soprattutto ai peccati d'odio, che ledevano le relazioni umane e la concordia di un gruppo di persone. L'invidia, l'ira, potevano portare all'omicidio, all'inganno eccetera. Fino alla fine del Cinquecento, quando nell'atmosfera di rinnovamento della controriforma il cardinale Borromeo si impegnò per diffondere il confessionale privato nell'Italia settentrionale, la confessione era prevalentemente un atto pubblico, che avveniva cioè tra confessore e penitente alla presenza di un gran numero di persone. Per i fedeli esso aveva l'obiettivo di pacificare la comunità dai conflitti interni. Da una funzione sociale e pubblica la confessione passò gradualmente ad averne una privata, che riguardava l'individuo e la sua coscienza.¹⁴⁶

È attestata quindi una piena presenza del confessionale privato nel Friuli occidentale della metà del XVIII secolo, e una interiorizzazione delle sue meccaniche da parte dei fedeli. Francesca parlava con il confessore di ciò che la tormentava, ed anche proprio di ciò che sia lei che il confessore percepivano come peccato.

¹⁴⁵ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 120-121.

¹⁴⁶ John Bossy, *Dalla comunità all'individuo: per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino, 1998, pp. 59-87.

Anche se questo tema verrà approfondito maggiormente nel prossimo capitolo, un accenno all'onore maschile e femminile, e quindi ai ruoli di genere che venivano socialmente trasmessi a uomini e donne, viene dal comportamento che dovrebbe tenere Francesca, come spiegato in uno dei suoi capitoli:

Che la verità fu, ed è, che la sera del matrimonio dopo la cena fu la detta Francesca assalita da febbre, che perciò, ritirata in camera con altre donne, fu esortata detta Francesca a diportarsi col detto Claut, come le mogli colli loro mariti, e non voler far dire delli fatti suoi coll'opporsi ostinata, perche sapevano la renitenza della medesima. Anzi Andrea Frisanco, stante che sapeva la di lei repugnanza, gli disse che dovesse obbedire al marito, altrimenti peccava e si sarebbe dannata.¹⁴⁷

Non voler far dire delli fatti suoi coll'opporsi ostinata, non voler perdere reputazione facendo qualcosa che tutti ritengano lei debba fare. Si presupponeva sulla scorta anche della trattatistica sulla famiglia di tutta l'età moderna, i cui valori cominciano ad essere messi in discussione nel XVIII secolo, che l'obbedienza (accanto all'operosità) fosse la dote più importante di una buona moglie.¹⁴⁸

Caterina Pighina così dice a Francesca:

in quello stesso giorno dopo il matrimonio io l'avertii del suo debito, dicendogli: "ricordati, Checca, che tu non sei più padrona della tua vita, ma in quel che ricercherà da te tuo marito devi obbedire, altrimenti pecchi mortalmente, e ti danni".¹⁴⁹

Sembra di sentire le commedie di Goldoni, ad esempio *Il matrimonio per concorso*, dove ad un certo punto avviene questo scambio di battute tra Madame Fontaine e Doralice:

Doralice: "Ma se viene mio padre con Monsieur La Rose? Se mi obbliga a volerlo sposare."

Madame Fontaine: "Se poi vostro padre vi obbliga, non saprei che farvi; noi siamo nate per obbedire."

¹⁴⁷ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 367v.

¹⁴⁸ Fazio, *Percorsi coniugali nell'età moderna*, pp. 178-180.

¹⁴⁹ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 379v-380r.

Doralice: "L'ubbidienza è giusta, ma il sacrificio del cuore è crudele."¹⁵⁰

Il racconto di Giovanni invece mette in luce qualcos'altro:

«*Interrogatus* se tra essi coniugi sia passata quella reciproca amorosa corrispondenza dovuta, e sia pure stato consumato il matrimonio stesso *etiam ipsa petente*.

Rispose: passò buona corrispondenza tra di noi e nella prima notte, ricercata due volte da me, volontariamente adempii e per la terza volta, ricercato io dalla stessa, adderii; in seguito poscia alcune volte per molti giorni mi negò il debito coniugale, altre volte poi assentiva, e così si diportò per il corso di tre mesi circa di quotidiana coabitazione avuta colla stessa mia moglie, sino l'ultima notte preventiva alla nuova mia partenza per Venezia, nella quale, qualunque volta da me fu ricercata, pienamente e liberamente concorse con espressioni poi tante, e tali, che arrivo ad esprimermi, che in fatti conosceva di non essere più patron a di se medesima.»¹⁵¹

Giovanni, forse anche per compensare il suo essere sempre stato di status economico inferiore alla famiglia degli Agnolo, rivendicò il suo successo nei suoi ruoli di uomo e di marito e l'amore provato per lui da Francesca anche nell'unione sessuale, cosa che non lasciava dubbi sul suo consenso. Inoltre, secondo un'antica concezione del matrimonio elaborata dal *Decretum Gratiani* che sopravvisse a lungo nella percezione popolare anche dopo il concilio di Trento, il *matrimonium initiatum* era lo scambio di consensi e il *matrimonium ratum* era la copula che perfezionava e rendeva indissolubile il matrimonio.¹⁵²

8. Epilogo

Il dissenso di Francesca esplose quindi nel tempo vicino al matrimonio, quando rifiutò di uscire dalla camera la mattina del matrimonio e la sera prima della notte di nozze; l'abbandono della casa coniugale e la richiesta di annullamento del matrimonio arrivarono invece a tre mesi di distanza dalle nozze, in un momento di assenza del marito. Si può quindi intravedere, se questa interpretazione è corretta, la storia di una ragazza che, come tutti in quell'epoca, era stata educata a pensare che un giorno

¹⁵⁰ Carlo Goldoni, *Il matrimonio per concorso*, a cura di Andrea Fabiano, Venezia, Marsilio editori, 1999, pp. 122.

¹⁵¹ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 371r.

avrebbe dovuto trovare marito e che questa scelta sarebbe spettata ai genitori, e abbia trovato normale essere promessa ad un uomo che era riuscito a convincere la sua famiglia. Nei lunghi quindici mesi dopo gli sponsali e prima del matrimonio, però, si trovò a provare dei sentimenti per qualcun altro. Essa ne parlò allora in famiglia con la madre: ma ormai era troppo tardi, anche se per la chiesa non era così, visto che è necessario anche il consenso nel giorno del matrimonio, per la società, i conoscenti, gli amici e i genitori, la parola data da questi ultimi e da Francesca pubblicamente doveva essere mantenuta. Allo stesso tempo i genitori si pentirono della scelta fatta solo per l'influenza esercitata su di loro dagli uomini di chiesa del paese, e approfittarono del sopraggiunto dissenso della figlia per impegnarsi anch'essi ad annullare il matrimonio. La volontà individuale e familiare, coincidenti all'inizio, tornarono a coincidere alla fine, mostrando la forza e la coesione dei gruppi sociali d'antico regime. Il marito, invece, consapevole dell'opportunità del matrimonio, che avvantaggiava soprattutto lui, e del dissenso di Francesca, mostrò comunque di riuscire a distinguere poco tra la volontà di quest'ultima e quella dei suoi genitori. Presentò la sua volontà di prendere in sposa Francesca come dovuta all'innamoramento, forse in linea con le nuove concezioni che soffiavano da Venezia, e cercò comunque di difendere il suo onore e la sua reputazione, oltre che l'indissolubilità del matrimonio.

Il matrimonio venne alla fine sciolto, come risulta dai registri matrimoniali di San Leonardo Valcellina, (ex San Leonardo di Campagna), conservati all'archivio diocesano di Pordenone. La scritta «questo matrimonio fu sciolto in [.....] iudicio» compare infatti sopra l'annotazione di matrimonio del 26 novembre 1760 del registro.¹⁵³ Se poi questa esperienza sia servita a far nascere una nuova consapevolezza di sé a Francesca, attraverso la convivenza con un uomo che non desiderava, l'interrogatorio con il vicario generale e la vittoria della causa, lo si può forse presumere dal fatto che essa risulta sposata nove anni dopo, nel 1770, quando aveva ventinove anni, con Pietro, figlio di Osvaldo Biasutto detto Baldo, dopo aver ottenuto dalla curia vescovile la dispensa dalle pubblicazioni in chiesa:¹⁵⁴ forse per evitare interventi contrastanti da parte dei familiari e della comunità?

I matrimoni tra diversi rami delle famiglie Claut ed Agnolo continuarono anche dopo questa vicenda, come risulta da un certo Giacomo Claut, detto Iachet, figlio di Pietro,

¹⁵² Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 45-46.

¹⁵³ ADP, Registri canonici, Matrimoni, c. 45-46.

sposato nel 1777 con Caterina, figlia di Tommaso dell'Agnolo.¹⁵⁵

Per concludere, questa vicenda racconta qualcosa di centrale nella società d'Antico Regime, ovvero l'importanza maggiore che veniva attribuita agli obiettivi collettivi, alla fedeltà di ognuno al suo ruolo fisso e predeterminato all'interno del cosmo, e quindi della famiglia, della classe sociale, della comunità, che esercitavano la loro pressione sull'individuo cercando di inglobarlo dentro di esse.¹⁵⁶

“La nostra società ci obbliga ad essere liberi”,¹⁵⁷ affermava l'antropologo indianista Louis Dumont, citando Durkheim. Ma non tutte le società sono basate sull'individuo, e studiarle può far capire meglio come funziona la nostra. Per individualismo non si intende una superficiale volontà egocentrica da parte di qualcuno, il “pensare solo a sé stessi”, ma l'ideologia dell'individuo morale, l'individuo che incarna tutta l'umanità ed è per questo libero e uguale a ogni altro uomo. Egli è indipendente, autonomo, autoreferenziale e i suoi bisogni sono primari rispetto a quelli della società.¹⁵⁸

Tocqueville, importantissimo osservatore della società europea e americana del XIX secolo, sostenitore del nuovo sistema liberale affermatosi dopo la rivoluzione francese, nonostante fosse personalmente di origini aristocratiche, affermava:

«Presso i popoli aristocratici, le famiglie restano per secoli nello stesso stato, e spesso nello stesso luogo. Ciò rende, per così dire, contemporanee tutte le generazioni. Un uomo conosce quasi sempre i suoi avi e li rispetta; crede già di vedere i suoi pronipoti, e li ama. Egli si crea di buon grado dei doveri nei confronti di questi e di quelli, e di frequente gli capita di sacrificare i suoi piaceri personali a questi esseri che non sono più o che non sono ancora. Le istituzioni aristocratiche hanno, inoltre, per effetto, di legare strettamente ogni uomo a parecchi suoi concittadini. Essendo le classi molto distinte e immobili nel seno di un popolo aristocratico, ciascuna di esse diventa per colui che ne fa parte una sorta di piccola patria, più visibile e più cara della grande. Dato che, nelle società aristocratiche, tutti i cittadini sono posti in una posizione fissa, gli uni al di sopra degli altri, ne risulta ancora che ognuno scorge sempre più in alto di sé un uomo la cui protezione gli è necessaria, e più in basso ne scopre un altro del

¹⁵⁴ Ivi, c.54.

¹⁵⁵ Ivi, c. 60.

¹⁵⁶ Paolo Prodi, *La storia moderna*, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 52-59.

¹⁵⁷ Louis Dumont, *Homo Hierarchicus: il sistema delle caste e le sue implicazioni*, Milano, Adelphi, 1991, pp. 80.

¹⁵⁸ Louis Dumont, *Homo Aequalis*, Milano, Adelphi, 1984, pp.18-24.

quale può reclamare il concorso. Gli uomini che vivono nei secoli aristocratici sono dunque quasi sempre legati in modo stretto a qualcosa che è posto al di fuori di loro, e sono spesso disposti a dimenticare sé stessi. È vero che, negli stessi secoli, la nozione generale del *simile* è oscura, e che non si pensa affatto a dedicarsi per la causa dell'umanità; ma ci si sacrifica spesso a certi uomini. Nei secoli democratici, al contrario, in cui i doveri di ogni individuo nei confronti della specie sono ben più chiari, la devozione nei confronti di un uomo diventa più rara: il legame degli affetti umani si estende e si allenta. Presso i popoli democratici, nuove famiglie escono incessantemente dal nulla, altre vi ricadono senza posa, e tutte quelle che restano cambiano volto; la trama del tempo si rompe ad ogni istante, e la traccia delle generazioni si cancella. Facilmente si dimenticano coloro che ci hanno preceduto, e non si ha nessuna idea su quelli che vengono dopo di noi. Interessano solo i più vicini. Dato che ogni classe finisce per avvicinarsi alle altre e per mescolarsi, i suoi membri diventano indifferenti e come estranei tra loro. L'aristocrazia aveva fatto di tutti i cittadini una lunga catena che risaliva dal contadino al re; la democrazia spezza la catena e separa ogni anello... Costoro non sono debitori a nessuno, non si aspettano nulla da nessuno, per così dire; si abituano a considerarsi sempre isolatamente, volentieri s'immaginano che il loro destino tutto intero è nelle loro mani. Così, non solamente la democrazia fa dimenticare ad ogni uomo i suoi avi, ma gli nasconde i suoi discendenti e lo separa dai suoi contemporanei; essa lo riporta senza posa soltanto verso di sé e minaccia di rinchiuderlo nella solitudine del suo stesso cuore.»¹⁵⁹

Il libro di Paul Hazard *La crisi della coscienza europea*¹⁶⁰ parla del cambiamento avvenuto dal 1680 al 1715 che rende la società europea, – fondata sulla gerarchia e sull'obbedienza, che conosce il mondo filtrandolo attraverso la bibbia e i libri dei classici – sempre più aperta al confronto grazie ai viaggi, sempre più egualitaria e disponibile a riconoscere l'esperienza, il sentimento e l'uguaglianza come motore non solo delle relazioni familiari ma dell'intero ordinamento politico, proiettando l'Antico Regime in un declino che condurrà alla rivoluzione francese e alla società liberale. Tiziana Plebani ha messo bene in luce la grande conflittualità dei patrizi veneziani nella seconda metà del Settecento con i loro genitori, e i loro modi di esprimersi,

¹⁵⁹ Tocqueville citato in Louis Dumont, *Homo Hierarchicus*, pp. 92-94.

fortemente attinenti alla sfera dei sentimenti e dell'amore. Tutto ciò era un'aria che si respirava in tutta Europa e veniva diffuso dal libro di Rosseau *Giulia o la nuova Eloisa* e dalle commedie di Goldoni.¹⁶¹

Forse un sintomo di questo si può ritrovare nell'affermazione iniziale di Giovanni Claut, che racconta la scelta di sposare come una "concezione di affetto e premure particolari" verso Francesca. Forse abitando a Venezia per la maggior parte dell'anno Giovanni aveva respirato l'aria dell'illuminismo, aveva frequentato caffè e saloni, teatri e balli, la cosiddetta "conversazione"?¹⁶² I suoi sentimenti erano sinceri oppure erano solo una maschera per presentare il suo matrimonio secondo i nuovi valori della sua epoca, perseguendo in realtà i vecchi obiettivi? Possiamo ben pensare infatti che entrambe le famiglie Claut e d'Agnolo conoscessero benissimo la legge della chiesa, che tutela fortemente il consenso individuale, ma le possano aver usate anche per i propri scopi.

Comunque stiano le cose, anche se non troviamo la traccia di aperti conflitti familiari, l'ambivalenza tra la volontà di Francesca e quella dei genitori, i contrasti di cui abbiamo notizia dopo il giorno degli sponsali, l'ambiguità tra la dipendenza di Giovanni dai suoi, essendo figlio di famiglia, e il suo racconto della vicenda come nata dall'affetto, seppure non ci fa pensare al romanzo di Rosseau e al suo amore-passione, innovatore della società e campione dell'individuo (questo tipo di amore è infatti estremamente soggettivo e isola l'individuo da tutto il resto) fa percepire un'aria di incertezza e cambiamento anche nelle campagne dell'entroterra veneto nella seconda metà del Settecento. Questa è l'impressione che ne deriva perlomeno. Non si sa infatti come Francesca sia arrivata a sposare nel 1770 Pietro Biasutto, né perché.

¹⁶⁰ Hazard, *La crisi della coscienza europea*.

¹⁶¹ Plebani, *Un secolo di sentimenti*, pp. 43-104.

¹⁶² Sulla conversazione, cfr. Bizzocchi, *In famiglia*, capitolo II.

Capitolo II

Inimicitia: una comunità e i suoi conflitti matrimoniali, sociali, ed economici.

Si inizia con il dire l'elemento centrale e particolarmente significativo di questo capitolo. Il processo farà emergere una vicenda, accaduta in un paese abitato da qualche centinaio di persone, in cui esiste una forte correlazione tra un matrimonio mancato e gli interessi economici e sociali delle famiglie e della comunità. Centrale saranno alcuni boschi a sud-ovest di Concordia, il possesso (e/o la tutela come si vedrà) dei quali, si intersecherà con la relazione di coppia tra due abitanti della zona, un conte e una contadina. Emergerà un legame tra il conflitto per il possesso delle risorse boschive e la pressione sociale che la comunità era tenuta a dirigere verso coloro che infrangevano certe norme condivise, come la trasgressione di una promessa matrimoniale e l'abbandono di una donna incinta. Gli stessi individui responsabili del conflitto boschivo sono poi gli stessi coinvolti nel conflitto matrimoniale, come si vedrà. Questa è la caratteristica principale di tutta la vicenda.

Inoltre come anche già quella nel capitolo precedente, verrà messo in luce come le persone nel XVIII secolo potevano pensare di far uso del diritto per trasformare un rapporto di coppia. Se nel primo capitolo si è visto come si poteva interrompere un matrimonio con una richiesta di nullità, per essere liberi di contrarne un altro, questo capitolo si incentra invece sul tentativo di forzare la continuazione di un percorso matrimoniale, che si è interrotto, per così dire, sul nascere. Si tratta di un processo per inadempimento di promessa matrimoniale e stupro (ovvero la seduzione di una vergine). In questo tipo di processi una delle parti si avvale del foro ecclesiastico per costringere l'altra al mantenimento di tale promessa e quindi al matrimonio. Anche qui, quindi, si vedrà un esempio di come il diritto ecclesiastico permetteva alle persone, in età moderna, di influire non solo sulla rottura, ma anche sulla formazione di un rapporto di coppia pubblicamente e istituzionalmente riconosciuto, il matrimonio.

Un altro filo rosso con il capitolo precedente, ed anche con il successivo, è la mobilità. Anche i personaggi di questa vicenda si muovono, questa volta in senso opposto rispetto allo scorso capitolo: da Venezia verso l'entroterra. Si evidenzieranno alcuni aspetti della società e della famiglia d'antico regime, come i sistemi dell'onore maschile e femminile e la pressione dei legami sociali/comunitari nel portare a

compimento il percorso matrimoniale di una coppia. L'importanza delle reti sociali comunitarie nell'andata a buon fine di un matrimonio d'antico regime, così come i modi comunitari di comporre i conflitti verranno chiaramente alla luce, illustrando come dovevano funzionare queste cose anche in molti altri piccoli paesi nel XVIII secolo. Infatti si potrà anche riflettere sulla giustizia bassa o "negoziata", nome che come si è anticipato nell'introduzione è stato dato a tutte quelle che pratiche che prevedevano, all'interno di una certa comunità che era d'accordo sul rispetto di certi valori e norme, sistemi di composizione privata dei conflitti, come il perdono, la rinuncia, la pace, accordi, mediazioni, risarcimenti; il tutto in una logica di reciprocità (ad esempio chi firmava una pace, si sarebbe aspettato che entrambi i firmatari l'avrebbero rispettata).¹⁶³

Tale modo di praticare la giustizia, esistente per tutta l'età moderna, aveva come riflesso un sovrano (e in generale i poteri superiori) che poteva dare pene brutali, ma poteva anche concedere la grazia. Essa era concepita come un elemento fondamentale di una vera giustizia terrena cristiana, che volendo assomigliare a quella divina, perdonava, proprio come aveva fatto Cristo.¹⁶⁴

La giustizia "egemonica", come si vedrà anche nel caso della vicenda raccontata in questo capitolo, non era sempre opposta ed estranea a quella negoziata, ma poteva adottare le sue logiche per reintegrare i rei trasgressori e ristabilire gli equilibri nella comunità.¹⁶⁵

1. Prologo

Tutto iniziò il tre novembre 1728, quando Giovanna Rigo, figlia di Giammaria Rigo, contadino di Bandoquerelle, si recò all'ufficio della curia episcopale della vicina Portogruaro per impedire qualsiasi matrimonio volesse contrarre il conte Antonio Perulli, figlio di Michele Perulli e abitante a Levada,¹⁶⁶ chiedendo che ne fosse data notizia al parroco di quella chiesa. In seguito a questo, il parroco non avrebbe potuto rilasciare l'attestazione di libertà matrimoniale ed anzi avrebbe dovuto avviare un'indagine per far luce su eventuali irregolarità.¹⁶⁷ Un mese dopo, il tre dicembre 1728, comparve nell'ufficio episcopale di Portogruaro il conte con il suo avvocato

¹⁶³ Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, pp. 356-364; Broggio, *Governare l'odio*, pp. 46-48.

¹⁶⁴ Niccoli, *Perdonare*, pp. 3-17.

¹⁶⁵ Broggio, *Governare l'odio*, pp. 58-70.

¹⁶⁶ Levada è frazione di Concordia Sagittaria, ed è distante dieci minuti a piedi da Bandoquerelle, una volta villa soggetta a Concordia e oggi semplice nome di una via di Teson, frazione di Concordia Sagittaria.

¹⁶⁷ Plebani, *Un secolo di sentimenti*, pp. 247-248.

Lorenzo Spiga (molto probabilmente il padre dell'avvocato Francesco Spiga, incontrato nel precedente capitolo, entrambi di Portogruaro),¹⁶⁸ per chiedere che Giovanna chiarisse i motivi della contraddizione. Lo stesso giorno ella dichiarò tali motivi, sostenuta da un'altra vecchia conoscenza, Giuseppe Martinelli, l'avvocato fiscale di Giovanni Claut nel capitolo precedente: c'era stata una promessa di matrimonio e una "copula" che aveva provocato la nascita di un figlio. Si chiedeva quindi al tribunale di vigilare sul mantenimento della promessa, imponendo formalmente ad Antonio di sposarla, com'era giusto: «*adstringendum esse adversarium ad eandem desponsandam, prout iustum est*».¹⁶⁹

Il diritto canonico obbligava infatti all'adempimento della promessa, se non c'erano impedimenti e se era stata scambiata a un'età superiore ai sette anni. Il partner abbandonato poteva quindi ricorrere al tribunale per far rispettare tale obbligo, e il giudice, dovendo salvaguardare il principio della libera scelta, non poteva obbligare il partner renitente a mantenere la promessa ma solo "persuaderlo" attraverso strumenti come le multe, la scomunica, o il carcere.¹⁷⁰

La risposta di Antonio arrivò il dieci gennaio 1729. Negò di aver mai fatto una promessa di matrimonio; inoltre, disse il conte (*dixit*), la copula era avvenuta non in quanto moglie, bensì in quanto donna corrotta e disonesta, che aveva anche giaciuto con un altro uomo: «*dixitque dictus dominus comes, copula cum eadem habuisse tamquam cum muliere corrupta, et inhonesta, et qua antecedenter cum alio concubuerat*».¹⁷¹

Antonio Perulli non negò minimamente il rapporto sessuale quindi, ma ne negò la sua rilevanza per accertare il carattere matrimoniale della relazione. Seppur non fosse più valida dal concilio di Trento la distinzione tra *matrimonium initiatum*, la promessa, e *matrimonium ratum*, la copula, quest'ultima poteva pur sempre avere il valore probatorio di una promessa di matrimonio, per la quale una donna onesta si era concessa. In questi casi era importante per il giudice sondare i sentimenti e le intenzioni, uscendo dal suo ruolo di interprete delle leggi e sconfinando quasi in quello di confessore.¹⁷²

Questo proposito ebbe il giudice quando chiese ad uno dei testimoni più importanti del processo, Giovanni Bellotto, il senso del rapporto sessuale di Antonio Perulli con

¹⁶⁸ Zambaldi, *Monumenti storici di Concordia*, pp. 311-313.

¹⁶⁹ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 2r.

¹⁷⁰ Lombardi, *Storia del matrimonio*, p. 38, ed ead., *Matrimoni d'antico regime*, p. 270.

¹⁷¹ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 3r.

Giovanna: «*Interrogatus*, con che sentimento abbi espresso il detto signore Antonio d'aver avuto commercio carnale con la suddeta giovane?»¹⁷³

A questo punto, l'esistenza della promessa di matrimonio e l'onestà di Giovanna erano l'oggetto del contendere. Due verità opposte si sono cristallizzate ed era ora per Antonio di produrre capitoli e testimoni, a cui l'avvocato di Giovanna doveva fare le domande. I capitoli ruotavano essenzialmente intorno alla dimostrazione della "disonestà" di Giovanna, cercando di provare come avesse avuto dei rapporti sessuali con un certo contadino di nome Paolo Basso, il quale avrebbe affermato d'averla resa gravida e di essere in debito di sposarla. Resta ora per il giudice da ascoltare (e per lo storico da leggere) gli interrogatori per capire cosa successe; un aspetto era probabilmente evidente agli occhi dei contemporanei: il carattere socialmente sconveniente di tale matrimonio, trattandosi di un conte e di una contadina. Prima di arrivare ad esaminare gli interrogatori, merita tuttavia far luce su alcuni aspetti del diritto d'antico regime. Cosa significano questi accenni all'onestà? All'obbligo di sposare?

2. La tutela dell'onestà

I capitoli presentati dal conte Antonio e dall'avvocato Lorenzo Spiga vertevano sulla dimostrazione dell'infedeltà di Giovanna. In Antico Regime il sistema del diritto tutelava il valore dell'onestà, un bene giuridico superiore alle volontà individuali.¹⁷⁴ L'onestà femminile aveva a che fare con il «grado di controllo esercitato sulla sua sessualità»¹⁷⁵. Una donna perdeva il suo onore nell'occasione di un rapporto sessuale, ed esso le poteva venir restituito solo sposandosi. Una donna disonorata aveva ovviamente molte più difficoltà a trovare marito. Il sistema proteggeva le donne ma garantiva il controllo maschile: solo gli uomini infatti potevano restituire l'onore ad una donna a cui avevano fatto promessa di matrimonio, sposandola, e dal mantenimento della parola dipendeva il loro onore. Una donna che diventava moglie riprendeva il suo onore maggiorato e la sua sessualità era considerata onorevole.¹⁷⁶ Il matrimonio o il pagamento di una dote adeguata alla condizione della donne erano gli unici modi per riparare le offese provocate da uno "stupro", ovvero la violazione di

¹⁷² Daniela Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali*, pp. 595-600.

¹⁷³ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 8v.

¹⁷⁴ Cazzetta, *Praesumitur seducta*, pp. 18-37.

¹⁷⁵ Sandra Cavallo e Simona Cerutti *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra sei e settecento* in «Quaderni storici» 44 (1980), p. 363.

¹⁷⁶ Ivi, p. 350-353.

una giovane donna, la quale non disponeva del suo corpo e della sua verginità: le deteneva infatti solo in custodia per conto del vero proprietario, il padre. Per questo gli stupri, in sede processuale, obbligavano lo stupratore a sposare la donna solo se c'era stata la promessa di matrimonio, ambito privilegiato di applicazione della presunzione di seduzione; negli altri casi la pena era quella di dover dotare la donna. I giudici infatti dovevano anche salvaguardare la libertà matrimoniale e non potevano obbligare qualcuno a sposarsi senza una valida ragione.¹⁷⁷

In caso di promesse non mantenute, a livello giuridico il consenso femminile era irrilevante: si presumeva infatti che le donne oneste desiderassero sempre il matrimonio, e le giovani erano sempre presunte oneste (*virgo semper praesumitur seducta et decepta*). In questo modo la volontà delle donne non era tanto considerata a livello individuale ma era presunta come una *voluntas ordinata*, conforme all'ordine giuridico. La responsabilità in caso di un'unione sessuale pre-matrimoniale era infatti sempre dovuta alla *persuasio*, la seduzione maschile che corrompe la mente e mina la verginità di una donna, rendendo la sua volontà disordinata, soprattutto se tale seduzione era attuata attraverso una promessa di matrimonio.¹⁷⁸

Non era tutto però così uniforme: già nel Cinquecento il teologo Martin de Azpilcueta aveva sottolineato che nel foro di coscienza, la donna aveva la responsabilità di valutare l'attendibilità di una promessa. Se a farla era un uomo di ceto troppo elevato rispetto alla donna, questa avrebbe dovuto sospettare della sua poca affidabilità. Il seduttore quindi non poteva essere obbligato a sposare o dotare, ma solo a pagarle una somma, secondo la sua coscienza, per permetterle di trovare marito o monacarsi. Il gesuita Tomás Sánchez alla fine del Cinquecento elencava una serie di casi in cui il seduttore non poteva essere obbligato a sposarsi.¹⁷⁹

Se aveva fatto una falsa promessa con l'intento di non rispettarla, egli doveva comunque mantenerla, a meno che non ci fosse una forte disparità sociale; o fosse stata la donna ad ingannarlo; o lei avesse successivamente fornicato con altri; o non fosse stata vergine al momento della promessa; o dal matrimonio fosse potuto nascere scandalo. Anche se la promessa era vera, ci poteva essere l'esenzione dal matrimonio se ne fosse nato grave scandalo e inimicizia tra le famiglie, sulla scia

¹⁷⁷ Giovanni Cazzetta, *Praesumitur seducta*, pp. 34-37 e 136-138; Alessi, *Il gioco degli scambi.*, pp. 806-810.

¹⁷⁸ Giovanni Cazzetta, *Praesumitur seducta*, pp. 18-61.

¹⁷⁹ Per l'opera di Sánchez cfr. Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi: Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino, 2010.

della tradizione agostiniana.¹⁸⁰

Da Tomás Sánchez la donna viene definita *domina* del suo corpo e non solo custode, responsabile quindi del suo corpo. La verginità comincia quindi a diventare un bene valutabile, e gli obblighi di un eventuale seduttore sono diversi a seconda dei fattori che abbiamo visto; essi sono «sistemati lungo una scala gradualistica, che vede in cima il caso della violenza e dell'inganno – che impone ogni possibile riparazione, in onori e in beni materiali al padre ed alla vergine – ed alla base il consenso della vergine».¹⁸¹

Già nel corso del Seicento si era quindi creata la tendenza a considerare le donne consenzienti ad un rapporto sessuale e responsabili delle sue conseguenze, disoneste e quindi non tutelabili.¹⁸²

La tendenza a non considerare più solo l'uomo come parte attiva della seduzione, unita alla costante difficoltà di provare la verginità di una donna, dimostrazione possibile solo grazie a prove semipiene (presunzioni, indizi...), e alle visite delle levatrici, ritenute però sempre più inaffidabili nel corso del XVIII (si parlerà di questo tema nel prossimo capitolo),¹⁸³ aumentò ancora di più nel XVII secolo per scongiurare il danno d'onore derivante ai seduttori, spesso di alto rango, costretti, secondo le loro versioni, al matrimonio dall'uso sapiente delle leggi da parte di una giovane e scaltra donna.¹⁸⁴

Infine, nel corso del Settecento i reati di stupro vennero depenalizzati – o comunque la promessa e l'onestà della sedotta dovettero essere sempre più scrupolosamente provate – da specifiche leggi, prima a Roma nel 1736, nel regno di Napoli nel 1738, nel ducato di Modena nel 1740, in Toscana nel 1754. A Venezia si faceva ricorso invece, ancora nel Settecento, ad una legge del 1520 per cui si poteva sporgere querela solo se la promessa o la violenza esercitate sulla donna fossero dimostrabili attraverso deposizioni di testimoni.¹⁸⁵

A Venezia, inoltre, dopo una legge del Consiglio dei Dieci del 1577, la magistratura degli Esecutori contro la bestemmia vigilava anche sullo svolgimento dei matrimoni secondo le norme del concilio di Trento, per contrastare le unioni clandestine. La

¹⁸⁰ Lombardi, *Matrimoni d'antico regime*, pp. 135-138.

¹⁸¹ Giorgia Alessi, *Il gioco degli scambi*, pp. 818-820.

¹⁸² Lombardi, *Matrimoni d'antico regime*, pp. 353-357.

¹⁸³ Alessandro Pastore, *Il medico in tribunale: la perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1998, pp. 54-56 e 135-146; Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 224-229.

¹⁸⁴ Giorgia Alessi, *Il gioco degli scambi*, pp. 811-813.

¹⁸⁵ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 392-410.

stessa preoccupazione era alla base di un'altra legge del 1663.¹⁸⁶

Lo stesso vescovo di Concordia, nella cui diocesi avvennero i fatti qui narrati, nel 1780, aveva preso un provvedimento contro coloro che usavano le promesse come strumento per costringere al matrimonio.¹⁸⁷

Insomma, nel Settecento anche le donne cominciavano a venire punite per essersi lasciate deflorare e il matrimonio non era più un esito così sicuro di un processo per seduzione o inadempienza di promessa.

Abbiamo delineato una situazione generale: ora andiamo a vedere cosa dice il nostro processo.

3. La famiglia Perulli

A quanto si è detto finora, la disparità sociale tra il conte Antonio e Giovanna poteva essere motivo di incertezza sulla validità degli sponsali. Tutto stava nel dimostrare la veridicità della promessa di Antonio e l'onestà di Giovanna. Sul conte Antonio e sulla sua famiglia ci sono alcune informazioni in una lettera dell'avvocato Giuseppe Martinelli diretta al giudice:

Della greca natione non ci sarà mai alcuno, che habbi cognitione e memoria d'una operatione buona, se vogliamo prendere il principio anche da che n'ebbe l'origine. L'infedeltà con cui nacque, li fu sempre compagna indivisibile, e crescendo vie' più in tradimenti maggiori, mai si stacherà da lei finche haverà luogo sopra la terra: tra' deutill. ne fa fede il principe dell'eloquenza, che parlando d'essa mantiene che *testimoniorum religionem, et fidem numquam ista natio coluit* [Cicerone, *Pro Lucio Flacco*]. Tra' santissimo Paulo apostolo, che esclama *cretenses malae bestiae, semper mendaces* [Paolo, *Epistula ad Titum*]. Così fede particolare ne può far ogn'uno dell'infedeltà di costoro, che per sua disavventura con questa razza di gente ne habbi havuto interesse.

Ma se questi, con la loro diabolica fineza si devono temere anche nei doni,¹⁸⁸ et ingannano le menti anche più acorte, come mai non potrà rimaner ingannata una innocente donzella, che del mondo non ebbe esperienza, e che visse quasi fuori dal commercio humano, una vita selvatica? Questa è appunto Giovanna Rigo, figliola di Giovanni Maria Rigo di Bandoquerelle, giurisdizione di Concordia, che doppo eser stata più violentata che indotta, con promesse replicatamente giurate di matrimonio, à condiscendere alle brame d'Antonio Perulli quondam Michiel, di stirpe greca, habita alla Levada sotto la stessa giurisdizione, resa gravida, tenta tutte le maniere più reprobe per esimersi dal impegno non solo, ma etiandio di farla comparire infame con il pegno, e la testimonianza in faccia di tutto il mondo,

¹⁸⁶ Gaetano Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia: vicende della magistratura degli esecutori contro la bestemmia*, in *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2000, pp. 36-45 e 88-92.

¹⁸⁷ Gaetano Cozzi, *Note e documenti sulla questione del "divorzio" a Venezia*, pag. 279.

¹⁸⁸ Citazione della frase Virgiliana nell'Eneide, *Timeo Danaos et dona ferentes*, Virgilio, *Eneide*, libro II, 49.

d'un figlio maschio datto alla luce con esso lui.¹⁸⁹

Antonio Perulli era di origini greche, cosa che dà luogo ad una serie di diffidenze xenofobiche da parte di Giuseppe Martinelli. La difesa si basa sull'onestà di Giovanna, che è sempre stata in casa, custodita dall'occhio dei parenti e priva di rapporti con l'altro sesso, come si conviene alle ragazze oneste in età da marito (tra i dodici e i vent'anni).¹⁹⁰

L'unica azione di Giovanna è stata, in linea con quello che ci si aspetterebbe da una donna onesta, quella di accondiscendere alle "brame" di Antonio Perulli dietro promessa di matrimonio. Martinelli tenta quindi di ricondurre la sua verità giuridica nell'alveo del consueto processo per stupro (seduzione) e inadempienza di promessa. Questa immagine di passività femminile, però, era uno stereotipo giuridico utilizzato nei tribunali, da contrapporre a quello dell'aggressività maschile. La legge per il reato di stupro si strutturava attorno a questi punti: fragilità femminile e tutela maschile, passività femminile e volontà maschile.¹⁹¹ Giovanna era probabilmente consapevole che, avendo richiesto la protezione giuridica, doveva adeguarsi ad interpretare il ruolo della donna onesta (ovvero quella protetta dalla legge), cioè quello di una donna innocente e inesperta delle relazioni con l'altro sesso. Quello che avvenne in realtà tra Antonio e Giovanna non lo sappiamo, ed è legittimo immaginare che l'iniziativa di Giovanna fu maggiore di quanto non traspaia dai documenti giuridici che ci sono stati lasciati.

Sui Perulli sappiamo che la famiglia era nobile ed originaria di Atene e si costituì suddita di Venezia quando questa conquistò Atene nel 1394. Dalla fine del Quattrocento cominciò gradualmente a trasferirsi a Venezia. Nel Seicento i Perulli erano una famiglia emergente nell'ambito delle attività commerciali, soprattutto grazie alla personalità di Michiel I, nato ad Atene nel 1621 e morto a Venezia nel 1707. La famiglia acquisì sempre maggiore importanza fino a che egli ottenne dal doge, nel 1703, il titolo di conte, trasmissibile agli eredi. Michiel I era il bisnonno di Antonio Perulli. Mentre un ramo della famiglia Perulli continuò ad abitare a Venezia dedicandosi al commercio, il nipote (figlio di suo fratello) di Michiel I, Michiel II, si convertì al cattolicesimo e nel 1716 si trasferì a Levada, frazione di Concordia, dove

¹⁸⁹ ACP, Miscellanea Pelleatti, "Miscellanea notariate" c.270r-270v.

¹⁹⁰ Fabbri, *Trattatistica e pratica dell'alleanza matrimoniale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 103-107 e Lombardi, *Matrimoni d'antico regime*, pag. 396.

¹⁹¹ Daniela Lombardi, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 360-375.

acquistò delle proprietà terriere e ottenne la cittadinanza nobile della magnifica comunità della città di Concordia. Di lui si sa che ebbe contrasti economici con i figli, ed anche che aveva una certa “vivacità sentimentale”.¹⁹² Un podere e un’abitazione padronale sembrano essere acquistati grazie a una dote. Antonio aveva due fratelli e tre sorelle.¹⁹³

Come vedremo più avanti, lui stesso era nato a Venezia nel 1704, avendo venticinque anni al tempo del processo.

Abbiamo quindi il caso di un’intera famiglia trasferitasi da Venezia nell’entroterra per dedicarsi ad attività agricole. Pur essendo stranieri, avevano presto ottenuto la cittadinanza di Concordia. Inoltre non sembra che Antonio Perulli abbia presentato attestati di stato libero o che siano stati iniziati processetti matrimoniali nei suoi confronti; almeno nei documenti che abbiamo non c’è menzione di tutto ciò. Forse, a causa del lungo tempo di residenza a Concordia, più di dieci anni, la curia episcopale non sentì la necessità di indagare sul passato dei Perulli, soprattutto di Antonio, giunto a Concordia a dodici anni e perciò sicuramente non sposato (l’età legale per sposarsi era appunto dodici anni).

Delle condizioni economiche della famiglia Perulli parla l’avvocato di Giovanna, Giuseppe Martinelli, nella lettera al giudice. Egli tenta di ridurre la nobiltà e l’importanza delle ricchezze del conte e di conseguenza il senso di inadeguatezza che avrebbe suscitato un’unione troppo dispari socialmente, una *mésalliance*:

Non attendo l’opposizione, che si tratta da nobile, à plebea, da rico, à povera; perche la nobiltà già si nega, e se pur fosse acidental dell’origine, di cui non consta, ella è essenzialmente estinta delle operationi rustiche, e plebee in vista di tutto il mondo. Delle ricchezze poi non parlo, perche di tutt’altro può essere al possesso, niente hà del suo, meno dal padre, pubblicato per falito à tribunali à suon di tromba, con assicurazione di dote fatta dalla moglie.¹⁹⁴

Qui abbiamo conferma che la famiglia Perulli si era dedicata a Concordia ad attività “plebee”, ovvero agricole, e degli indizi sulla personalità ambigua del padre di Antonio, Michiel II. Sembra esser vero inoltre che avesse acquisito le sue proprietà grazie alla dote della moglie, e non per acquisto col suo denaro.

4. I testimoni del conte Perulli

¹⁹² Vincenzo Ruzza, *La famiglia Perulli: da Atene a Venezia*, Vittorio Veneto, Grafiche De Bastiani snc, 2000, pp. 5-20.

¹⁹³ Ivi, pp. 45-46.

¹⁹⁴ ACP, Miscellanea Pelleatti, “Miscellanea notariate” c. 275r.

Nonostante il suo status nobile, il Conte Antonio Perulli doveva dimostrare la disonestà di Giovanna e le sue relazioni con Paolo Basso, perché altrimenti la veridicità della sua promessa lo avrebbe obbligato, anche secondo Tomàs Sanchez, a sposarla. Si possono allora comprendere le parole dei testimoni chiamati a deporre sui suoi capitoli: Domenico Stefanon e Giovanni Battistella. Tutti e due non sapevano scrivere e giurarono firmandosi con un segno di croce, e tutti e due affermarono che Antonio Perulli non li aveva istruiti a rispondere in una certa maniera, ma li aveva solo pregati o condotti a farsi interrogare. Domenico Stefanon aveva ventinove anni ed era figlio del contadino Osvaldo di Concordia. La sua testimonianza è relativa ai fatti dell'anno precedente. Egli venne interrogato il dieci maggio 1729 a proposito di cosa gli avesse detto Paolo Basso nel corso di un viaggio in battello insieme nella palude di Caorle, a novembre circa del 1728:

Rispose: esso così mi disse:” sapi, che io ò tolto Giovanna figlia di Giammaria Rigo di Bandoquarelle, mio padre non vuole, ma bisogna che io la tolga, perche credo, che abbia impedimento di tre mesi.¹⁹⁵

Qui emergono diverse cose. Innanzitutto l'importanza del parere dei genitori nelle scelte coniugali dei figli, non solo delle femmine, come abbiamo visto nello scorso capitolo, ma anche dei maschi. Inoltre, e soprattutto, emerge una forte sopravvivenza di una concezione pretridentina del matrimonio: qui il verbo togliere è usato allo stesso tempo con il significato di promettere ed anche con quello di sposare. Paolo Basso aveva tolto Giovanna (le ha promesso di sposarla) ma nonostante il padre non volesse, bisognava che la togliesse (bisognava che la sposasse). Due persone, prima del concilio di Trento, si consideravano perfettamente marito e moglie dopo lo scambio del consenso nella cerimonia della promessa di matrimonio.¹⁹⁶

D'altra parte subito prima Domenico Steffanon raccontò che Paolo Basso si era espresso dicendogli di non aver debito o obbligazione di sposare Giovanna, ma solo d'aver pensiero di sposarla.¹⁹⁷

Che cosa intende dunque Paolo Basso? Si tratta solo di un'ambiguità linguistica? Il termine debito era una parola con cui in un ambiente permeato dalla religione cristiana si intendeva una *restitutio*, ovvero un risarcimento. Tale *restitutio* infatti era anche il termine con cui, insieme all'accusa e al pentimento, si designava uno dei tre

¹⁹⁵ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 6v.

¹⁹⁶ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 45-47.

¹⁹⁷ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 6r.

passaggi fondamentali della confessione.¹⁹⁸

Paolo Basso aveva quindi tolto, ovvero promesso a Giovanna fondando la coppia, e, come sarà detto in seguito dal testimone Giovanni Bellotto, quella dei due era stata una pratica onesta, conforme a ciò che pensava la società dovesse essere un percorso matrimoniale. Ora doveva però toglierla nel senso di sposarla in chiesa, visto che pareva che Giovanna fosse incinta. Invece non la sposò, perché, come racconterà Giovanni Bellotto, la vicenda prese un'altra piega: Paolo Basso avrebbe cioè scoperto che prima di lui Giovanna aveva avuto un'altra frequentazione, e che il figlio non era quindi suo.

Il testimone successivo è Giovanni Battistella, trentenne di Pontecasai (altra frazione di Concordia), interrogato il quattordici maggio 1729. Dopo aver affermato che Paolo Basso e Giovanna Rigo avevano avuto commercio carnale, avendolo sentito dire da Giovanni (Zuanne) Bellotto, al quale l'aveva raccontato Paolo Basso, ecco che cosa disse, sempre per sentito dire da Giovanni Bellotto:

Rispose: io non ò sentito dire che detto Baso abbia resa gravida la suddetta Giovanna, ma, come ò detto di sopra, o sentito dire da esso Bellotto, che il suddeto Baso a occultamente, a porte chiuse, conversato con la suddetta Giovanna.

Interrogatus super secundo.

Rispose: io non ò sentito dire che detto Baso avesse alcun debito di sposarla, mà solo ò sentito dirmi dal pre nominato Bellotto, che à abbitato esso Baso con detta Riga segretamente, in casa di detta giovane solo.

*Quibus habitis. Ad generalia r.r.r.c., iuravit et nesciens scribere fecit signum crucis.*¹⁹⁹

Qui viene confermato che Paolo Basso aveva “conversato a porte chiuse” con Giovanna; aveva avuto insomma un'intimità e una frequentazione stretta con lei, nel corso della quale aveva promesso di sposarla. Questo fatto gli aveva quindi permesso di essere riconosciuto da Giovanna e dalla sua famiglia come il legittimo compagno, il marito, tanto da abitare insieme a lei “solo” per un certo periodo di tempo. Ma cosa significa quel “segretamente”? Forse Paolo Basso era consapevole dell'ostilità della chiesa per le convivenze e la sessualità praticate al di fuori del matrimonio, seppure fossero consuetudini ben radicate nelle comunità – oppure c'erano altri motivi? La risposta a queste domanda la può dare solo l'ultimo testimone, Giovanni Bellotto, un testimone chiave.

¹⁹⁸ Giorgia Alessi, *Il gioco degli scambi*, pp. 822.

5. Il racconto di Giovanni Bellotto – parte prima

È dedicato un paragrafo al racconto di questo testimone perché è molto lungo e decisivo. Rappresenta l'unica testimonianza, rispetto alle due precedenti, che permette di farsi un'idea più ampia della situazione e di capire l'inizio, lo svolgimento e l'epilogo della storia di Giovanna ed Antonio. Giovanni Bellotto aveva 38 anni e affermò di essere stato persuaso a venire all'interrogatorio dal signor Pica di Concordia, riferendosi forse all'avvocato di Antonio, Lorenzo Spiga.

Giovanni Bellotto venne interrogato il 29 marzo 1730, ovvero quasi un anno dopo gli altri due testimoni. In un anno, evidentemente, Giovanna e Antonio non erano venuti ancora a nessun accordo tra loro. Sui motivi di questa distanza temporale si avrà anche modo di riflettere più tardi.

Il Bellotto conosce molto bene sia Antonio che Giovanna, di cui è vicino di casa, e raccontò come, nei giorni in cui si separarono per dei contrasti, tutti e due gli confidarono di aver avuto insieme "commercio carnale"; oltretutto il fatto che c'era stata una promessa di matrimonio da parte di Antonio.²⁰⁰

Inoltre afferma:

io come vicino alla giovane li ò veduti sempre di giorno assieme, ed anco o veduto il giovane a 5. e 6. ore della notte, andar in casa di detta giovane ben armato per impedire ad ognuno l'accesso alla giovane, discorrere e trattare sempre insieme.²⁰¹

Qui c'è un primo elemento del carattere di Antonio e del suo trattamento nei riguardi di Giovanna. Sembra esserci della violenza. Evidentemente Antonio temeva qualcosa o qualcuno. Perché andare di notte, bene armati, a casa della propria promessa sposa o fidanzata? Forse questo atteggiamento violento del Perulli, che si ripeterà anche in altre sue relazioni, suggerisce qualcosa di più di un semplice attaccamento amoroso o di una gelosia? O forse è la rappresentazione della violenza maschile e della passività femminile, a cui anche Giovanni Bellotto si adatta? Si nota che il racconto del Bellotto fa sempre riferimento al momento della separazione, avvenuta la sera di san Marco del 1728, e al periodo successivo, mentre di ciò che è successo prima non racconta nulla. Il conte avvertì Giovanna, dopo la separazione, di non fare "scondariole", altrimenti l'avrebbe fatta castigare dalla giustizia, al che lei rispose che avrebbe fatto ciò che piaceva al "signore", cioè ad Antonio.²⁰²

Questi le stava probabilmente suggerendo di non abortire Disse infatti anche a

¹⁹⁹ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 7v-8r.

²⁰⁰ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c.8r-8v.

²⁰¹ Ivi, c. 8v-9v.

Giovanni Bellotto che Giovanna era incinta di suo figlio: «la Zuanna Rigo è gravida, e partorirà un maschio generato con meco, e questo sarà mio figlio.»²⁰³

Si ricordi infatti che l'infanticidio, ovvero un bambino trovato morto senza battesimo e senza sepoltura pubblica, era punito, almeno in Francia, con la pena di morte.²⁰⁴

Giovanna diede alla luce il figlio, a cui fu dato il nome di Giacomo Perulli, il quattro settembre del 1728, come risulta da una copia del suo atto di battesimo redatta da Giovanni Mancoleari, mansionario e curato della cattedrale di Concordia.²⁰⁵

L'avvocato di Giovanna, Martinelli, contestò le deposizioni di Domenico Stefanon e Giovanni Battistella, poiché affermò che, avendo Paolo Basso detto, nell'autunno del 1728 (vicino a sant'Andrea per il primo testimone e nel tempo della vendemmia per il secondo), che Giovanna era incinta di tre mesi, ciò non è possibile perché lei aveva già partorito a settembre. Se anche i testimoni si fossero sbagliati e avessero inteso l'autunno del 1727, significherebbe che Giovanna è stata incinta per più di nove mesi. Per Martinelli la frase di Paolo Basso che risulta dai testimoni Stefanon e Battistella è falsa, dovuta a collusione con il Perulli o a "giatanza", ovvero l'ostentazione di propri meriti o imprese inesistenti: «Baso può haversi così espresso, ò per colusione con il greco avversario, ò per quella giatanza, che suol darsi nelle menti stravolte di scapestrati giovinastri.»²⁰⁶

oppure è un errore: «Mà pure voglio donar anche questa, con' che si possa inferir il comercio di Baso, et un errore di lui circa la gravidanza.»²⁰⁷

Ci si trova di fronte a un tentativo del Perulli di sfuggire al matrimonio con Giovanna e alla responsabilità del figlio, oppure a un errore del Basso che pensava che Giovanna fosse incinta quando in realtà non lo era. A meno che, anche se non lo si può sapere, Giovanna non fosse rimasta incinta di nuovo dopo aver partorito Giacomo a settembre del 1728, questa volta di Paolo Basso, e che poi abbia abortito, o abbandonato questo figlio. Tra il settembre del 1728 e l'ottobre-novembre dello stesso anno infatti, il lasso di tempo, seppur breve, sarebbe potuto essere sufficiente per accorgersi della propria seconda gravidanza da parte di Giovanna e lasciar trapelare la voce. Non si può però verificare questa ipotesi, perché gli unici indizi sono le scarse testimonianze dei testimoni del Perulli. Ad ogni modo avere un figlio

²⁰² Ivi, c. 9r.

²⁰³ Ivi, c. 8v.

²⁰⁴ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 128-130.

²⁰⁵ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 17r.

²⁰⁶ ACP, Miscellanea Pelleatti, "Miscellanea notariate" c. 273v.

²⁰⁷ Ivi, c. 274r.

con un uomo che non era il proprio marito era uno scandalo, segno di una disonestà femminile che rendeva molto più difficile trovare un nuovo sposo. Tale problema si risolveva con l'infanticidio o con l'abbandono del figlio. Dal XVIII secolo, con il diminuire della responsabilità maschile verso i figli nati fuori dal matrimonio, l'indebolimento del valore vincolante delle promesse e la nascita degli ospedali per esposti, l'abbandono dei figli era un'opzione valida, soprattutto nei paesi cattolici, per recuperare l'onore. Per questo stesso fine i protestanti preferivano invece adottare il riconoscimento di paternità e il conseguente pagamento degli alimenti.²⁰⁸

In età moderna il peso della comunità, ovvero di amici, parenti e vicini, nel far andare a buon fine un percorso matrimoniale era molto importante. A Firenze l'espressione "voi date biasimo" era usata nei confronti di chi tirava troppo per le lunghe un percorso matrimoniale, avendo magari sancito l'impegno per *verba de futuro* ma rifiutandosi di sposare la donna promessa. Egli faceva un danno a quest'ultima perché la perdita della verginità, come si è visto, rendeva più difficile la ricerca di un nuovo marito.²⁰⁹

Secondo alcune studiosi fu la diminuzione del controllo e della pressione comunitari (la famiglia, il gruppo dei pari) sui seduttori e l'aumento dell'isolamento individuale rispetto alla rete protettiva delle relazioni a far sì che i seduttori fossero sempre più capaci di non mantenere le promesse matrimoniali e non farsi carico dei figli. Mentre in precedenza il controllo sul buon esito del matrimonio era responsabilità comunitaria, con il concilio di Trento la chiesa esercita il suo controllo istituzionale in maniera sempre più preponderante, concentrandolo sul momento del matrimonio in chiesa.

Secondo queste stesse autrici il controllo istituzionale ecclesiastico si faceva quindi più importante, ma solo a cose fatte, nel momento del matrimonio, mentre quello comunitario, situato nel tempo in cui la coppia si formava e si evolveva e basato su richiami "informali" (togliere il saluto, mettere in ridicolo, allontanare...), si allentava. Se nei processi la copula è presentata sempre più come una violenza a cui la donna non ha potuto sottrarsi, ciò è dovuto al sempre più forte isolamento della donna, rimasta sola a difendere il proprio onore: i legami comunitari non ci sono più.²¹⁰ In questa luce, oltre che come stereotipizzazione dei ruoli maschili e femminili, si possono leggere le già citate parole del Martinelli:

²⁰⁸ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 122-130 e 157-158.

²⁰⁹ Ivi, pag. 52.

(...)Giovanna Rigo, figliola di Giovanni Maria Rigo di Bandoquerelle giurisdizione di Concordia, che doppo eser stata più violentata che indotta, con promesse replicatamente giurate di matrimonio, à condiscendere alle brame d'Antonio Perulli quondam Michiel (...) ²¹¹

Non sua la responsabilità, ma del seduttore, oltre ogni dubbio. Non ci si può opporre a delle promesse replicate con tale insistenza da sfociare nella violenza. Giovanna non aveva avuto altra scelta. Su questa sua mancanza di scelta e corrompimento della volontà attraverso una seduzione che rasenta la violenza si basa la difesa di Giovanna, deformando inevitabilmente la realtà di un certo numero di gradi, forse.

Ma nonostante la difficoltà e il grave danno all'onore che rischiava, la strada intrapresa da Giovanna non è quella di abbandonare il figlio o ucciderlo per nascondere il disonore (che cosa ci dice questo sui suoi sentimenti? Si rifletterà su ciò fra poco), ma di farne riconoscere la paternità a Perulli. Una paternità sicura era condizione necessaria per dimostrare l'onorabilità/onestà di una donna così come la fedeltà ad un solo uomo. Per tutto il Seicento un uomo si assumeva volentieri la responsabilità del figlio, mantenendo e accogliendo anche in casa il frutto di unioni non completate dal matrimonio. ²¹²

È proprio questa fedeltà infatti che viene messa in dubbio da Antonio Perulli, come si è visto.

Giovanna, contadina di una piccola frazione di Concordia, si dimostrò quindi a conoscenza, o quantomeno, perfettamente in grado di acquisire la conoscenza dei modi in cui conveniva agire in questi casi. Prima tentando di far riconoscere la paternità del figlio, mentre fra lei e Antonio Perulli forse intercorrevano trattative di cui oggi non è possibile conoscere. Poi, fallito probabilmente il tentativo, lei e la sua famiglia furono capaci di investire le loro risorse, economiche e culturali per cercare di risolvere la questione per le vie legali, assumendo un avvocato e citando Perulli in giudizio. L'intraprendenza di Giovanna e dei suoi familiari da tutto ciò è quindi chiara. Evidente del fatto che Antonio Perulli si sentisse responsabile di suo figlio, o evidente almeno del fatto che la comunità, che parlava con la voce di Giovanni Bellotto, vicino di casa di Giovanna, lo ritenesse responsabile; fu l'avvertimento di Perulli a non fare scondariole. Intendeva probabilmente non fare cose di nascosto, non assumere decisioni da sola sui cui egli non era d'accordo, come quella di abortire. ²¹³ Non serve

²¹⁰ Cavallo e Cerutti *Onore femminile e controllo sociale*, pp. 365-376.

²¹¹ Miscellanea Pelleatti, "Miscellanea notariate" c. 270r-270v.

²¹² Cavallo e Cerutti *Onore femminile e controllo sociale*, pp. 353-354 e 364-365

²¹³ "Scondarse" significa nascodersi, "scondagna" nascondiglio. "zogar alle scondariole" significa giocare a nascondino. Giuseppe Piccio, *Dizionario veneto-italiano*, Libreria emiliana editrice, Venezia, 1928, pp. 115.

che Giovanna ripari il suo onore in modi alternativi: Antonio glielo restituirà sposandola e facendola abitare a Latisana.²¹⁴

esso Perulli mi à confessato d'esser in debito di sposare la suddeta Riga, e che, se avesse voluto fare a suo modo, l'avrebbe sposata e per questo effetto l'avrebbe condotta a Latisana e ivi l'avrebbe sposata, e quivi gl'avrebbe ritrovata una casa per ivi mantenerla e questo sentimento l'ò udito di sua bocca in casa mia in presenza dei miei fratelli, ed anco in altri luoghi mille volte replicandomi li suddeti sentimenti, e nell'istessi giorni detti di sopra, cioè dopo s. Marco la Giovanna ancora mi disse: "il suddeto Perulli prima di aver commercio con me mi à dato fede giurata di sposarmi", ma ciò successe tra loro due senza altri testimoni.²¹⁵

Bellotto si mostrò quindi molto sicuro, oltre che dell'affermazione di Antonio sulla sua paternità (alla quale erano presenti Mattio, Francesco, Giacomo Bellotto e la loro madre), come si è visto, anche sulle sue promesse di matrimonio, reiterate alla sua presenza e a quella dei fratelli. Egli sapeva tutte queste cose perché Perulli, ripete, gliele aveva confidate:

io le so perché esso signor Perulli me l'a confessate più e più volte in molti e diversi luoghi, e specialmente in casa mia propria e caminando verso Concordia esso Perulli ed io soli, e molte volte assieme con miei fratelli. ²¹⁶

Risulta una familiarità molto forte tra i Bellotto e Antonio Perulli. Insomma questo rapporto di conoscenza stretta tra i Bellotto e Perulli sembra essere un tassello fondamentale per comprendere la natura di questa vicenda, come si vedrà ancora meglio in seguito. Concentriamoci ora sul tipo di rapporto che emerge tra Antonio Perulli e Giovanna Rigo.

Tiziana Plebani ha parlato dei sentimenti provati dai giovani patrizi veneziani, spesso in contrasto con la volontà dei padri, nell'ambito dell'emersione del matrimonio d'amore/d'inclinazione e del cambiamento delle forme di affettività della famiglia nella seconda metà del XVIII secolo. Dalle sue ricerche risulta infatti che, almeno a Venezia, i sentimenti e l'amore fossero delle ragioni sempre più accettate per scegliere il coniuge, soprattutto da parte dei giovani, che si opponevano alle strategie basate su priorità economiche e politiche portate avanti dai loro genitori. La studiosa voleva anche contribuire a delineare una storia dei sentimenti europea, prendendo

Consultabile online: <http://www.linguaveneta.net/linguaveneta/wp-content/uploads/2018/05/Dizionario-Veneto-italiano-Piccio.pdf>.

"Scondariola" significa sotterfugio. Forum: www.atrieste.eu, *Piccolo Vocabolario Triestino-Italiano con qualche nozione di grammatica*, Trieste, 2024, pp. 223. Consultabile online:

<https://www.atrieste.eu/Pdf/VocabolarioTS.pdf>.

²¹⁴ Latisana è un paese della bassa friulana lungo il corso del Tagliamento, a circa tre-quattro ore di cammino da Concordia.

²¹⁵ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 9r-9v.

²¹⁶ Ivi, c. 9v.

coscienza del fatto che i sentimenti non sono immutabili e atemporali. Al contrario la percezione di essi cambia: la scala dei più importanti e meno importanti, di quelli esprimibili e quelli no, delle situazioni nelle quali possono essere espressi, tutto ciò muta nel tempo.²¹⁷

Il rapporto tra Giovanna e Antonio sembra essere contraddistinto da una certa distanza sociale che si esprimeva anche nel linguaggio: come si è visto, Giovanna rispose all' avvertimento di Antonio di non fare scondariole dicendo che "fara ciò che piace al signore". Tale modo di rivolgersi a qualcuno è caratteristico di una distanza sociale: lei era una contadina e lui un conte.

Marzio Barbagli ha mostrato che i rapporti interpersonali, familiari e non solo, erano in età moderna condizionati dalla posizione sociale dei due interlocutori. Il modo di rivolgersi a qualcuno richiedeva quindi l'utilizzo di un determinato allocutivo, che poteva essere il "tu", il "voi", il "vostra signoria" e così via; oppure di determinate "tecniche del corpo", comportamenti socializzati/ritualizzati, come il togliersi il cappello, l'inclinarsi. Tutto ciò non era assolutamente indicativo di una mancanza di sentimento nelle relazioni, ma era semplicemente una maniera di spersonalizzarle, rendendo possibile il rivolgersi non a una persona, ma a una determinata posizione sociale.²¹⁸

Giovanna non abbandonò il figlio né lo uccise – se lo avesse fatto forse non se ne saprebbe forse nulla – ma lo battezzò a nome del Perulli. È lecito pensare che oltre a voler salvare il proprio onore, ella l'abbia fatto anche per un sentimento di amore nei confronti del figlio, anche se non si può dire in quale misura questa o quella esigenza l'abbia guidata nella sua scelta. Forse erano entrambe importanti, in maniera contraddittoria. Del resto sull'esistenza di sentimenti paterni, o quantomeno genitoriali, c'è una prova al contrario. L'avvocato Martinelli, nella già citata lettera, negò l'esistenza di un qualche amore e interesse affettivo di tipo umano per il figlio da parte di Antonio Perulli:

Questi, consapevole del suo dovere, vedendo vicina al parto Giovanna, senza al(c)un maggior motivo, che di quell'istinto natural delle fiere per cui amano anch'esse i parti suoi, sapendola dirsi prossima, temendo che il parto proprio perisse, ordina à Catterina Moretta habitante de Pontecasai (che) fa l'alevatrice, che vada ad assisterli, e che guardi bene che non perisca la creatura (...)²¹⁹

Se Antonio non aveva alcun motivo se non l'istinto naturale delle fiere per curarsi che

²¹⁷ Plebani, *Un secolo di sentimenti*, pp. 6-45.

²¹⁸ Marzio Barbagli, *Sotto lo stesso tetto*, pp. 245-263.

suo figlio venisse alla luce, significa che un vero padre nutrirebbe sentimenti molto più profondi. È interessante notare che i sentimenti esistono e sono tranquillamente riconosciuti da Martinelli anche agli animali; ma il paragone dei nostri sentimenti con quelli di questi ultimi non è un paragone più o meno tra pari, che risulterebbe normale per alcuni contemporanei, ma equivale a una svalutazione/degradazione dei sentimenti umani. Risultare simile ad un animale impoverisce un essere umano e i sentimenti che può provare. Che sia come animale o come uomo, comunque, Perulli, ama il figlio: si preoccupa che il parto vada a buon fine e, come si è visto prima, non vuole che Giovanna faccia scondariole. “Non fare scondariole”, equivaleva, come si è visto, a “non abbandonare o uccidere il figlio per nascondere la vergogna e salvarti l'onore”. Antonio si sentiva responsabile di doverla sposare e mantenerla insieme al figlio, certo; ma sentiva anche, forse, un sentimento di amore. Sulla maggior importanza di un'esigenza o dell'altra vale lo stesso ragionamento fatto per Giovanna: non si sa quale delle due abbia guidato maggiormente Antonio nelle sue scelte.

Detto ciò, di nuovo al rapporto tra Giovanna e Antonio. Un altro passaggio importante della deposizione di Giovanni Bellotto permette di approfondire la natura del comportamento di Perulli, gettando uno sguardo sull'articolazione dei rapporti fra classi sociali diverse e sull'espressione dei sentimenti. Riguardo ai motivi della separazione, avvenuta la sera di San Marco 1728, egli raccontò:

perché essendosi incapricciato con una sorella di detta Giovanna Rigo, e questa non acconsentendo alle di lui lusinghe, finalmente, mosso dallo sdegno e dalla colera contra di questa seconda giovane Riga di nome Giustina, le uccise una temporalata (maiale), da qui nacquero delli contrasti tralla seconda giovane ed il sopracitato Perulli, quale villanamente la strapazzò, ed ancora la bastonò, dal che invitati li parenti della giovane suddeta, gravemente rimproverarono il suddeto Perulli, ed esso da ciò prese motivo d'abbandonare anco la prima giovane di nome Zuanna, e non volle altro sposarla.²²⁰

Impossibile non essere colpiti dalla brutalità di tale comportamento, che mette in luce come i sentimenti di Antonio Perulli, quali che fossero e quali che ne fossero le cause, avevano una fortissima, innegabile intensità; ma che cosa volevano dire “sdegno” e “colera”?

Si può pensare che forse la violenza esercitata da Antonio era anche dovuta al rapporto gerarchico che rendeva molto più facile e accettabile esprimere la propria

²¹⁹ ACP, Miscellanea Pelleatti, “Miscellanea notariate” c. 271v.

²²⁰ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 9v.

rabbia e di conseguenza comportamenti violenti verso un inferiore. Alcune ricerche parlano di tali espressioni di rabbia, le quali sono di solito non reciproche: la rabbia va contenuta nei confronti di un'autorità, a cui si deve obbedienza, e questo sistema contribuisce a mantenere lo status quo del potere e del dominio di una classe sociale.²²¹

In altre parole, quindi, se Antonio si fosse trovato di fronte una donna del suo rango, forse si sarebbe sentito costretto a moderare l'uso della violenza. Invece si trova, lui, un nobile, di fronte a una contadina, Giustina, che lo rifiuta, ed è quindi lecito per lui farsi muovere "dallo sdegno e dalla collera". Come può un conte essere rifiutato da una semplice contadina? È il suo onore di uomo ed il suo onore di ceto che sono messi in gioco. I contadini devono infatti obbedienza ai nobili, oltre al dover rivolgersi ad essi con tutta una serie di espressioni capaci di mostrare il rispetto dovuto a una posizione sociale superiore, come afferma Barbagli. Si può immaginare quindi come Giustina non abbia acconsentito alle sue "lusinghe": magari esprimendo liberamente e senza mezzi termini i suoi sentimenti, rompendo la duplice norma sociale della sottomissione di genere e della sottomissione di classe. In tal modo Perulli percepì un'ingiustizia, un "trigger" fondamentale per l'emozione della rabbia.²²²

Ecco quindi spiegate queste "sdegno" e "colera".

Infine c'è la violenza esercitata dai familiari delle due Rigo: secondo il sistema dell'onore, che, come si è visto in precedenza, attribuiva la responsabilità dei comportamenti sessuali delle donne agli uomini della famiglia, l'offesa fatta a Giustina era anche un'offesa ai suoi familiari. Soprattutto l'offesa all'onore femminile, che era più fragile, danneggiava la reputazione stessa di tutta la famiglia e richiamava il padre, i fratelli o i parenti prossimi a difenderla.²²³

In questo caso i familiari di Giustina non difendono solo l'onore di quest'ultima e il proprio, ma anche i propri beni, visto che Perulli gli aveva ucciso un maiale. Da qui, nacquero i "gravi rimproveri", anche se non si sa nello specifico di cosa si trattò. Il termine sembra suggerire che ci si limitò a delle sgridate orali, che però furono sufficienti a offendere ancora di più il Perulli e spingerlo a troncare ogni rapporto con la famiglia Rigo (si nota che Giovanni Bellotto attribuisce al Perulli l'iniziativa,

²²¹ Michael Potegal e Raymond W. Novaco, *A brief history of anger*, in *International handbook of anger: Constituent and concomitant biological, psychological, and social processes*, a cura di Michael Potegal, Gerhard Stemmler e Charles Spielberger, New York, Springer, 2010, pp. 19-20. Consultabile online: https://www.academia.edu/80483268/A_Brief_History_of_Anger. Data ultima consultazione: 21/12/2024.

²²² Ivi, pp. 15-19.

²²³ Cavallo e Cerutti *Onore femminile e controllo sociale*, pp. 354-356.

parlando dell'“abbandono” da parte sua di Giovanna. Ci si chiede però come siano andate veramente le cose, e si approfondirà questo discorso alla fine dell'analisi della sua deposizione).

A volte, invece, la violenza che era legittimo esercitare su un seduttore che aveva incrinato l'onore di un membro della famiglia arrivava fino alla possibilità di ucciderlo, come nel caso settecentesco francese del contadino Michel Maury e della sua serva Louise Thomas. Questo era il motivo per cui poteva accadere ches dopo le vane promesse di matrimonio che non intendevano mantenere, i seduttori scomparissero, fuggendo senza lasciare tracce.²²⁴

Il sociologo britannico Anthony Giddens inizia il suo libro *La trasformazione dell'intimità*,²²⁵ parlando di un romanzo di Julian Barnes del 1982, *Before she met me*. Il romanzo racconta la vicenda di Graham Hendrick, un professore universitario di storia che dopo quindici anni di matrimonio divorzia da sua moglie per sposare un'altra donna, Ann. Questa è completamente diversa dalla donna tradizionale, docile come era stata la sua prima moglie, la quale rappresentava un modello di relazione tra marito e moglie esistito fino a quel momento - il modello di una relazione per sempre, fatta per crescere i figli, stabilita e strutturata una volta per sempre il giorno del matrimonio. Ann invece è indipendente, emancipata, prima di lui ha avuto molti altri amanti. L'incapacità di Graham di gestire questa dinamica, questo rapporto che deve essere costantemente negoziato e discusso, visto che non c'è nessun obbligo per i due partecipanti a mantenere la relazione se questa non offre a entrambi dei benefici, porta il marito ad un'estrema gelosia. Egli si ossessiona al passato di attrice della moglie, cercando di ricostruirlo come se lei fosse uno dei suoi personaggi storici, e soffrendo per non poterlo cambiare. Cerca i suoi amanti negli attori che hanno recitato con lei e negli amici della sua vita reale. Alla fine, confondendo sempre più realtà e finzione, vede nell'amico comune Jack uno degli amanti di Ann, e recandosi a casa sua lo uccide, per poi suicidarsi.

Il controllo sessuale delle donne, come si è visto, ovvero, la responsabilità del loro comportamento sessuale, era un affare maschile (della famiglia della donna innanzitutto). Sottrarsi a questo controllo era una sfida al potere e alla responsabilità maschili. In questo senso il rifiuto di Giustina rappresenta anche una sfida all'onore maschile di Antonio Perulli. Egli nega e reagisce con rabbia al suo rifiuto. Come si

²²⁴ Jean-Louis Flandrin, *Amori Contadini*, pp. 195-196.

²²⁵ Giddens, *La trasformazione dell'intimità*, pp. 1-16.

vedrà subito, anche Giovanna sfiderà il suo controllo, ed anche qui il Perulli reagirà con rabbia.

4. Il racconto di Bellotto – parte seconda.

Bellotto sembra interessato a far andare a buon fine un eventuale percorso matrimoniale tra Paolo Basso e Giovanna Rigo. Sostenne infatti che la loro pratica era stata lecita ed onesta, contrariamente a quella tra Giovanna e Antonio, definita peccaminosa, nonostante sia stata la prima per la giovane ventenne:

io non credo che Giovanna Riga arrivasse all'età d'anni 20, quando incominciò subito a praticarla il signor nobile Antonio Perulli, e con essa continuò la pratica fino ch'ebbe con essa carnale commercio; avanti però d'esso signor Perulli non ci fu alcuno che avesse pratica con detta giovane, perché altrimenti io lo saprei, essendo d'abitazione vicino; e questo signor Perulli è stato il primo a far all'amore con detta giovane e praticar con confidenza;²²⁶

Doppo che già detta Giovanna ebbe commercio carnale con il suddetto Perulli, incominciò a praticarla Paolo figlio di Niccolò Baso, non sapendo, esso Baso, li disordini e la pratica peccaminosa ch'era passata tra detto Perulli e detta giovane, perché ancora non compariva gonfio il ventre. Appena abbandonata la prima volta la giovane dal suddetto Perulli, incominciò a praticarla Paolo Baso, quale praticò con la suddetta giovane fino a tanto che stette lontano da lei il suddetto Perulli, ma mosso da gelosia, il Perulli predetto, vedendo praticare con essa giovane il suddetto Baso, ritornò alla pratica primiera con la giovane sopracitata, ed all'ora il suddetto Baso incominciò ad allontanarsi con la pratica dalla giovane Riga suddetta.

Interrogatus qual pratica sia stata questa di Baso e di quanto tempo?

Rispose: io lo'ò sempre conosciuta per pratica lecita ed onesta e il più di confidenza ch'abbia veduta tra il suddetto Baso ed essa Zuanna Riga, sono stati parlamenti reciproci.²²⁷

C'è qui la notizia di una conflittualità esistente tra Paolo Basso ed Antonio Perulli. È probabilmente questa la ragione delle visite armate di Antonio alla casa di Giovanna nel cuore della notte, come pure delle azioni riferite dal Battistella, il conversare di Paolo Basso con Giovanna “occultamente a porte chiuse”, l'abitare “segretamente, in casa di detta giovane solo”. Questa segretezza era dovuta al non farsi vedere dal conte, più autorevole e dotato di potere gerarchico, più fornito di mezzi e risorse, ed anche più libero nella possibilità di scatenare la sua “colera”, come si è visto e si vedrà ancora. In aggiunta, la pratica tra il Perulli e Giovanna è definita peccaminosa, quella tra quest'ultima e Paolo Basso onesta e lecita. Evidentemente Bellotto tentò di situare i due rapporti uno in successione all'altro, anche se risulta abbastanza chiaro che ci sia stato un periodo di sovrapposizione, in cui entrambi frequentavano

²²⁶ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c.10r.

²²⁷ Ivi, c. 10v.

Giovanna e di conseguenza non si sapeva dire quale fosse in quel momento il suo compagno. Questo è un grave sospetto che ricadeva sull'onore di Giovanna, anche se Bellotto tentò di limitarne gli effetti: non era tanto la verginità di una donna a renderla onorevole, quanto la fedeltà ad un solo uomo. Se l'uomo con cui una donna aveva avuto una relazione precedente costituiva una dote, questa assumeva il significato di riconoscimento pubblico della sua responsabilità e della buona fede della donna.²²⁸

Perché però una pratica è peccaminosa e l'altra onesta? Forse perché la prima è caratterizzata da violenza e l'altra invece, come disse Bellotto, da "parlamenti reciproci" e quindi da sentimenti corrisposti? Forse perché la pratica tra Perulli e Giovanna aveva dato luogo ad un figlio prima del matrimonio? O forse solo perché Bellotto aveva dei motivi di ostilità contro il Perulli? Ci sono alcuni segni di questa tensione quando il giudice domandò a Giovanni Bellotto se abbia parlato col Perulli dopo essere stato citato:

Rispose: io ò parlato molte volte con esso Perulli, e gli dissi ch'essendo io stato citato per esser esaminato in questo officio avrei confessata tutta la verità e tutto quello che sapevo de'fatti suoi con Zuanna Rigo, al che mi rispose il suddetto Perulli che dicessi pure quello che sapevo, perché ciò ch'esso aveva detto, l'aveva anco fatto.²²⁹

Ci si deve chiedere quanto sia affidabile la deposizione del Bellotto, vista questa velata ostilità, di cui in seguito si parlerà meglio, e di cui si proveranno a ricostruire le cause. Nonostante il giudizio che Bellotto dia del Perulli e di Paolo Basso, risulta comunque che il conte fu il primo amante di Giovanna e il padre di suo figlio. Solo dopo, arrivò Paolo Basso. Secondo Bellotto, il figlio era del conte Perulli e Giovanna lo battezzò col suo cognome. Quale che sia la ragione, l'ostilità tra Bellotto e Perulli, la nascita del figlio o i sentimenti non corrisposti, la pratica del Perulli per Bellotto era peccaminosa. Anche quella onesta di Paolo Basso era però destinata a finire. Egli infatti, seppure forse con la forza dei sentimenti corrisposti di Giovanna, dovette arrendersi alle norme sociali. Come il professor Graham raccontato nel romanzo di Julian Barnes, Paolo Basso non riuscì a sopportare l'esistenza degli amanti precedenti di Giovanna. Era il passato di questa il problema. Esso, e l'amante precedente, la rendeva disonesta agli occhi della società. Paolo Basso era probabilmente geloso, aveva paura della nascita di un figlio non suo, era frenato dall'opposizione del padre. Alla fine diede quindi voce al motivo dell'interruzione del

²²⁸ Cavallo e Cerutti *Onore femminile e controllo sociale*, pp. 353.

²²⁹ ACP, *Miscellanea Pelleatti*, vol. II, c. 9v-10r.

rapporto con Giovanna:

Rispose: “se detto Peruli non rinnovava [dopu.o] di me”, disse il Baso, “la sua peccaminosa pratica, io avrei sposato la giovane conosciuta carnalmente prima da lui, perché cio non lo sapevo e non avevo notizia della pratica avuta da lui prima di me.”²³⁰

È stato l'aver più amanti contemporaneamente da parte di Giovanna ad averla resa indesiderabile. Se il figlio fosse stato di Paolo Basso, egli l'avrebbe probabilmente sposata, ma, sostiene Bellotto, lei era già incinta e Paolo non lo sapeva, perché non si vedeva ancora l'ingrossamento della pancia. A ulteriore testimonianza dell'importanza per una donna di avere un solo amante pubblicamente riconosciuto, con il quale intraprendere un percorso dall'esito obbligato (il matrimonio), e del controllo maschile su tutto questo processo, c'è una sentenza contro i fratelli Bellotto del 1727. Essa è contenuta in una raspa, ovvero in una raccolta di sentenze emesse dal governatore di Concordia in nome del vescovo Giacomo Maria Erizzo, che era allora lo stesso Giuseppe Martinelli avvocato di Giovanna Rigo. Fin da quando il Friuli nel XV secolo era passato a far parte dello stato di Venezia, nella città di Concordia sia la giustizia criminale che quella civile erano amministrate da un governatore che faceva le veci del vescovo.²³¹ La sua sentenza riguarda l'aggressione da parte dei fratelli Zuanne, Mattio e Francesco Bellotto di Domenico Cicutt, a causa del malanimo intercorrente fra essi per una ragazza promessa in sposa ad un fratello di Mattio, il quale era stato mezzano delle trattative matrimoniali:

(...) passando tra detti inquisiti et il sudetto Cicutt qualche amarezza e malanimo per causa et occasione d'una putta nezza (nipote) di Lorenzo Vian che era promessa in matrimonio con un germano di Mattio Bellotto antedetto, il quale fu il messetta (mezzano) (...) ²³²

I fratelli Bellotto aggredirono con diverse armi (laugher, spontone, e baston) il Cicutt, tendendogli un agguato in una osteria con l'intenzione di ucciderlo, senonché l'intervento di una persona con un “chippo” (forse si intende uno schioppo) li fece fuggire:

(...)gli fu data da uno di detti fratelli una percossa fiera sopra la testa al detto Domenico, che l'atterò, et l'altri all'hora adosso, con animo prave di levarlo di vita, non ostante che questi più volte chiamasse confessione, ma essi seguivano ad offenderlo, et haverebbero effettuato la loro mala intentione, se da persona con chippo non li havesse fatti fuggire(...) ²³³

Essi vennero condannati a cinque anni di bando dal territorio di Concordia e da tutta la giurisdizione episcopale con la minaccia che, se fossero stati colti al suo interno,

²³⁰ Ivi, c. 11v.

²³¹ Zambaldi, *Monumenti storici di Concordia*, Pag. 78.

²³² ADP, processi civili del governatore di Concordia, raspa 1727, carte non numerate.

sarebbero stati condannati alla prigione “serrata alla luce” per due anni.²³⁴

Come i familiari di Giustina, si può vedere che anche i fratelli Bellotto agivano per difendere l'onore delle donne della propria famiglia e punire coloro che lo mettevano in pericolo. Un uomo, una volta fatta una promessa di matrimonio ad una donna, danneggiava l'onore di costei, e subiva delle pressioni da parte dei familiari, dei vicini, e della comunità, per ripararlo sposandola.

In questo caso comunque, si nota che i fratelli Bellotto avevano agito molto seriamente: avevano compiuto una vera aggressione, a quanto pare con l'intento di uccidere.

Si potrebbe anche riflettere sul fatto che nel racconto del Bellotto tutta l'iniziativa è attribuita ora al Perulli, ora al Basso. Sono loro che cominciano i rapporti con Giovanna e poi la abbandonano. Ma qual è stata invece l'iniziativa di Giovanna? Come si è visto, Giustina, sua sorella, aveva rifiutato il Perulli. Perché Giovanna invece non lo fece? Se il suo rapporto con Paolo Basso era caratterizzato da reciprocità, come sembra suggerire il racconto del Bellotto, e quello con Perulli da costrizione e violenza, perché non fece ricorso alla famiglia per scacciare il Perulli, com'era già successo una volta? Forse la giovane età la rendeva troppo accondiscendente, o forse lo stato di minaccia violenta e soggezione in cui la teneva il Perulli era troppo forte per opporsi. Sta di fatto che l'iniziativa di Giovanna sembra manifestarsi soprattutto facendo ricorso agli strumenti della giustizia e della legalità, avviando il processo e battezzando il bambino col cognome del Perulli. Si può anche immaginare però che il racconto di Giovanni Bellotto sia fortemente influenzato dal fatto che il suo interlocutore fosse il giudice vescovile. Perché in questo modo doveva adeguarsi anch'esso, come era successo con la rappresentazione di Giovanna da parte del suo avvocato, agli stereotipi giuridici della passività femminile e dell'aggressività maschile. Esso non rappresenta la realtà al cento per cento quindi, ma rappresenta ciò che ci si aspettava che la realtà dovesse essere. Forse Giovanna aveva rifiutato anche lei, come la sorella, il Perulli, ed era stata lei ad abbandonarlo, e non viceversa. Questo non lo si può sapere, ma, anche se la realtà fosse questa, il processo potrebbe raccontarla solo deformandola attraverso gli stereotipi dei sessi. Un indizio dell'iniziativa di Giovanna forse c'è: nonostante Giovanni Bellotto racconti più volte dell'abbandono di Giovanna da parte prima di Antonio Perulli e poi di Paolo

²³³ Ibidem.

²³⁴ Ibidem.

Basso, quando racconta effettivamente della prima separazione, parla di «contrasti e contese tra di loro successe, e questa separazione e contesa successe la sera di san Marco, che fu il 25 aprile 1728.»²³⁵

Separazione e contesa indicano evidentemente un'iniziativa da entrambe le parti.

Rileggendo le parole del Bellotto:

perché essendosi incapricciato con una sorella di detta Giovanna Rigo, e questa non acconsentendo alle di lui lusinghe, finalmente, mosso dallo sdegno e dalla colera contra di questa seconda giovane Riga di nome Giustina, le uccise una temporalata (maiale), da qui nacquero delli contrasti tralla seconda giovane ed il sopracitato Perulli, quale villanamente la strapazzò, ed ancora la bastonò, dal che invitati li parenti della giovane suddeta, gravemente rimproverarono il suddeto Perulli, ed esso da ciò prese motivo d'abbandonare anco la prima giovane di nome Zuanna, e non volle altro sposarla.²³⁶

Da questo stesso racconto traspaiono infatti anche gli intensi sentimenti che dovettero provare le donne della famiglia Rigo. L'una nel fastidio e nel rifiuto delle attenzioni del compagno della propria sorella, l'altra nel vedere il suddetto che si invaghiva di una donna della propria famiglia. Probabilmente proprio da questi sentimenti, di rabbia e gelosia, scaturirono i "contrasti e contese" che portarono alla fine della relazione tra Giovanna e Antonio.

Infine tutti questi sentimenti non sono universali e astorici. Si può notare, rileggendo le parole di Martinelli quando parla della consapevolezza del Perulli del suo dovere, o quelle di Paolo Basso sul parere di suo padre, quelle di tutti i testimoni e del giudice attorno al "debito" di sposare, che la concezione del rapporto di coppia e del matrimonio era diversa da quella attuale. Il matrimonio riguardava anche il dovere, l'obbedienza ai genitori, la generazione dei figli. Poco aveva che fare con l'amore. Quando si parla di "amoreggiare", si intende spesso il comportamento di conversare e conoscersi da parte di un uomo e una donna. Il termine amore è associato a questo da Bellotto: «(...) questo signor Perulli è stato il primo a far all'amore con detta giovane e praticar con confidenza.»²³⁷

Il termine amoreggiare è presente nell'ultimo capitolo presentato da Giovanna e nelle parole dell'ultimo testimone, Giuseppe Sutto, interrogato su di esso: «Che la verità fu, ed è, che nell'anno 1728 nelli principi, che il signor Antonio Perulli amoreggiava Giovanna Rigo (...)»;²³⁸

²³⁵ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 8r-8v.

²³⁶ Ivi, c. 9v.

²³⁷ Ivi, c. 10r.

²³⁸ Ivi, c. 19v.

«Che il conte Perulli praticasse alla casa di Giovanna Rigo è vero, mà che l'amoreggiasse io non lo so (...)».²³⁹

Quando invece si parla di un sentimento di invaghimento, di infatuazione per qualcuno lo si considera qualcosa di negativo, qualcosa che travia la mente e porta alla follia. Una forza incontrollabile, che per tutta l'età moderna richiedeva di essere addomesticata con la magia, i filtri d'amore, gli incantesimi, e che non conduceva a nulla di buono. Non era ancora nata la concezione dell'amore romantico come espressione rilevante delle proprie aspirazioni individuali, più importante delle costrizioni familiari e sociali. Una strada degna di essere percorsa per crearsi un futuro felice e psicologicamente rassicurante per le persone coinvolte, un amore sintesi di tutte le aspirazioni di un individuo che con esso si conquista la felicità individuale²⁴⁰ Al contrario, all'epoca non obbedire alla volontà delle famiglie per lasciarsi guidare dalla passione amorosa faceva fare una fine tutt'altro che rassicurante: questo raccontava la morale di Romeo e Giulietta. Giovanni Bellotto, senza aver scritto nessun'opera letteraria, era pienamente d'accordo: l'amore era un "incapricciarsi".

5. Storia culturale

Dagli anni Settanta la storia culturale ha incentrato l'attenzione sul "come" sono fatte le fonti. È importante non solo ricostruirne il contenuto, ma anche le rappresentazioni, come sono fatte, da chi, con quali mezzi e quali fini. Lo studioso William Sewell, riflettendo su Roger Chartier, ha sostenuto che sia importante, per uno storico, utilizzare due tipi di ragionamento: uno "meccanicistico", basato sull'indagine di cause e conseguenze, ed uno "semiotico", basato sull'indagine dei modelli sottostanti le pratiche, specificando i paradigmi e i codici che permettono agli attori umani di produrli. In questo senso secondo William Sewell non c'è una vera e propria distinzione tra pratiche discorsive e pratiche non discorsive (com'era invece per Roger Chartier), perché entrambe possono essere considerati "testi", prodotti culturali basati su segni dal significato convenzionale che possono essere interpretati, in quanto costituiscono dei sistemi simbolici. La differenza, secondo Sewell, è che esiste un' "eterogeneità semiotica", per cui il livello di interpretazione semiotica è diverso: esso può essere linguistico, gestuale, spaziale, dell'abbigliamento, e così

²³⁹ Ivi, c. 21r.

²⁴⁰ Giddens, *La trasformazione dell'intimità*, pp. 47-51; Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 213-216.

via.²⁴¹

Considerando il nostro processo un “testo”, un prodotto culturale costruito secondo codici precisi e interpretabile, possiamo fare delle riflessioni linguistiche.

Un primo paradigma semiotico con il quale sembra essere costruito un processo giuridico di una curia episcopale di età moderna è quello della lingua italiana: i racconti di tutti i testimoni di questo processo sono in italiano. Ogni tanto ci sono però delle parole in dialetto, come “scondariole” o “temporala”. Ci sono quindi due possibilità: la prima è che Giovanni Bellotto, contadino analfabeta di trentotto anni, si sforzava di parlare in italiano ed ogni tanto si lasciava sfuggire qualche parola di dialetto, cosa che sembra poco probabile. La seconda è che Giovanni Bellotto parlava sempre in dialetto, ma il cancelliere, probabilmente un certo Francesco Bufinelli che afferma di aver pubblicato le deposizioni,²⁴² traduceva in italiano man mano che il testimone parlava. Sta ad egli, che forse era un notaio (come lo erano spesso i cancellieri)²⁴³ fare da intermediario tra l’oralità dei testimoni e la scrittura giudiziaria, e il testo scritto arrivato fino ad oggi è depositario delle sue scelte. Ogni tanto lasciava qualche parola in dialetto, o perché nella velocità della scrittura non riusciva a trovare un sinonimo, oppure perché la riteneva di uso talmente comune e scontato da non meritare una traduzione (per noi però “scondariole” e “temporala” non sono parole immediatamente comprensibili). La cosa importante che tutto ciò ci mostra è che il discorso di Giovanni Bellotto, era molto più intenso di quanto non appaia da questo tipo di fonte. La foga con cui parlava non è rimasta nel testo scritto, è stata neutralizzata da quest’ultimo. È bene tenere ciò a mente per ricordare che i sentimenti e le emozioni coinvolte, potevano essere molto maggiori di quanto non appaia a prima vista da un freddo testo scritto.

Infine le fonti sono dei processi, ovvero testi fortemente burocratizzati e disciplinati, in cui una struttura di comparizioni, produzioni di capitoli, domande, risposte e giuramenti si ripete sempre uguale. Questo tipo di fonte non permette quel livello di lettura semiotica approfondita sulle pratiche non discorsive. Non sono riportati i gesti di chi interroga e chi risponde, i saluti che essi si sono rivolti all’inizio e alla fine della deposizione, il loro abbigliamento, il loro modo di muoversi fisicamente nello spazio. Tutto ciò ci avrebbe permesso di capire meglio il rapporto delle persone con le

²⁴¹ William H. Sewell Jr, *Language and Practice in Cultural History: Backing Away from the Edge of the Cliff*, in «French Historical Studies» 21 (1998), pp. 242-252. Consultabile anche online: [Language and Practice in Cultural History: Backing Away from the Edge of the Cliff on JSTOR](#)

²⁴² ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 12r.

istituzioni ecclesiastiche, e viceversa. Come si vestiva chi andava a deporre? Che tipo di saluti rivolgeva? Si poteva scherzare? Oppure l'atmosfera era caratterizzata da paura, come ad esempio poteva essere più frequente nei tribunali dell'inquisizione? Come erano visti insomma i tribunali vescovili? Come degli alleati, amichevoli e affidabili, solamente come un'utile risorsa da usare in caso di bisogno, o come l'ultima spiaggia, qualcosa di minaccioso e pericoloso a cui ricorrere solamente in ultima istanza?

6. La pace privata

Il tre luglio 1730 Giovanna produsse dei propri capitoli, citando come testimoni Mattio e Francesco Bellotto, "fratelli di Bandoquarelle". Essi avrebbero dovuto rispondere a proposito del fatto che Perulli aveva detto davanti a loro di essere il padre del figlio di Giovanna, nonché del suo debito di sposarla; e della sua volontà di sposarla con la condizione che si levasse dalla casa paterna e andasse a vivere, mantenuta da lui, a Latisana. Inoltre è citata un'altra testimone, Caterina Moretta, la levatrice di Pontecasai a cui Perulli avrebbe detto di assistere Giovanna assicurandosi che il figlio sopravvivesse al parto.²⁴⁴

Per quanto riguarda gli esami voluti dalle autorità sui corpi dei bambini vittima di infanticidio, ci si rivolgeva alla competenza di medici chirurghi uomini, e lo stesso valeva per i casi di violenza, mortale e non. Ma se il reato riguardava il corpo delle donne, nei casi quindi di deflorazioni (stupro), gravidanze illecite o aborto allora ci si rivolgeva alla competenza tradizionale delle levatrici. A loro spettava, attraverso la vista e il tatto, conoscere il corpo delle donne per verificarne l'integrità sessuale e l'eventuale stato di gravidanza. Esse erano anche state autorizzate dalla chiesa a battezzare i neonati in pericolo di vita, affinché la loro anima non andasse all'inferno. Seppur le donne fossero escluse come testimoni dai processi criminali, gli esami delle levatrici erano sempre richiesti, ed ancora nel XVII secolo non erano state sostituite nei loro ruoli dai medici.²⁴⁵

Giovanna intendeva quindi dimostrare il proprio stato di gravidanza attraverso il ricorso alle levatrici, una pratica tradizionale e accettata dalla società, in seguito alla quale sarebbe stato auspicato e ritenuto conveniente attuare una ricerca della

²⁴³ Marco Cavarzere, *La giustizia del vescovo*, pp. 23-24.

²⁴⁴ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 13r-13v.

²⁴⁵ Alessandro Pastore, *Il medico in tribunale: la perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, pp. 54-55, 105-111, 129-146, 149-154 e 230.

paternità, per verificare chi fosse il responsabile e se avesse o no fatto una promessa di matrimonio (sulla quale la stessa levatrice avrebbe potuto testimoniare, visto che a chiamarla parrebbe esser stato lo stesso Perulli).

Sarebbe stato interessante leggere le risposte ai capitoli di Giovanna ma essi vennero rifiutati il 24 luglio 1730 in quanto Antonio li considerò biasimevoli e irrilevanti. I fratelli Bellotto citati erano suoi nemici, com'era noto a tutti: (...) *Pro testibus fratibus bellottis super eisdem capitulis nominatis eiusdemet sui personalibus inimicis, prout notorium est, dixit, nullatenus admittenda, et imo reiicienda esse eadem capitula prout reverenter instat (...)*²⁴⁶

In seguito il 31 luglio l'avvocato Martinelli protestò che tra i Bellotto e Perulli era stata stipulata una pace e invitò Perulli, che ne era ben conscio, a presentare la "scrittura": (...) *cum nulla extet inimicitia inter fratres Bellotti, et predictum Perulli, cum maxime constet de pace inter eosdem inita (...) excitanteque, partem aversam ad hoc, ut veritas elucescat super ipsa pace inita, ad presentationem scripturae penes adversarium existentis (...)*²⁴⁷

Ecco inoltre cosa dice Martinelli nella lettera al giudice:

All'avversario à cui s'oppose con dire, che li erano inimici, e che non potevano esser esaminati come nell'atto 24 luglio 1730: al che mi opposi, invitando la parte aversaria con risposta 31 detto à presentar la scrittura che era, ed è, apresso l'avversario medesimo, intorno la pace fatta, dal che convinto recusò la presentatione, sapendo anch'egli che questo era un'ingiusto pretesto, mentre constava della pace già fatta.²⁴⁸

Esisteva quindi una "scrittura" di pace. Di cosa si trattava? Era uno degli strumenti della giustizia negoziata, come si è visto all'inizio di questo capitolo.

Per quanto riguarda le paci, esse erano dei precisi istituti giuridici (molto usati già in età comunale) che consistevano in un documento scritto, a cui le due parti giungevano spontaneamente, grazie al quale si poteva far cessare la faida tra due famiglie. La pace comprendeva poi dei gesti rituali, come il toccarsi la mano, l'abbracciarsi o il baciarsi, che mostravano pubblicamente l'avvenuta pacificazione.²⁴⁹

La difficoltà di imporre una giustizia egemonica *tout-court*, ovvero basata esclusivamente sulla punizione del colpevole che ha trasgredito la legge, si vede anche dalla sentenza inflitta dal governatore Giuseppe Martinelli contro i fratelli Bellotto, nel 1727, per le ferite inferte a Domenico Cicutt. Cinque anni di bando: il

²⁴⁶ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 15r.

²⁴⁷ Ivi, c. 16r.

²⁴⁸ Miscellanea Pelleatti, "Miscellanea notariate" c. 274v.

²⁴⁹ Niccoli, *Perdonare*, pp. 70-85.

bando era la pena tipica contro chi infrangeva la pace sociale e soprattutto contro chi era fuggito dopo aver commesso un delitto, nella speranza di sottrarsi alla giustizia dei giudici e all'imprigionamento.²⁵⁰

I fratelli Bellotto erano infatti fuggiti, come si legge dalla sentenza:

Che l'infrascritti Zuanne, Mattio e Francesco fratelli Bellotti, absentia ma legitimamente citati, siano et s'intendano banditi da questa città e da tutta la giurisdizione episcopale per anni cinque continui.²⁵¹

Al bando erano aggiunti due anni di prigione se fossero stati colti sul territorio da cui erano banditi. Con "le condizioni" si legge:

(...) con conditioni che li suddetti non si possono liberare dal suddetto bando e prigione respetiva se prima non haveran reintegrato Domenico Cicutt di tutti li danni e nelle spese del presente processo.²⁵²

Il giudice riconobbe quindi la possibilità di una riparazione privata, che avrebbe garantito ai Bellotto di liberarsi dalla pena, anzi è lecito supporre che la incoraggiò, e che era proprio spingere i Bellotto a risarcire il Cicutt il suo obiettivo. Infatti la pena del bando, le autorità lo sapevano, costringeva i rei alla fuga e molto spesso li spingeva a formare o a unirsi a bande di vagabondi, delinquenti, banditi. I "banditi" diventavano banditi. La prassi delle autorità in questi casi, era quindi quella di far firmare delle "fideiussioni *de non offendendo*", o "sicurtà *de non offendendo*", agli individui (familiari, amici o vicini) coinvolte in un conflitto sfociato in un delitto. Essi promettevano quindi di non attuare violenze contro i propri avversari. Allo stesso tempo le autorità provvedevano a fare un inventario dei beni di tutti quelli che promettevano – che spesso, si noti, non coincidevano con il singolo individuo che aveva commesso il reato, la logica era quindi familiare, vicinale, collettiva. Se qualcuno infrangeva la sicurtà di non offendere, i suoi beni venivano requisiti. L'obiettivo dei poteri statali era quindi quello di inserirsi nelle logiche vendicatorie delle famiglie e spezzarle, obbligare la riconciliazione tra di esse ergendosi come il mediatore supremo che poteva imporre pene pecuniarie, requisizioni, eccetera. Le paci così raggiunte erano sempre precarie, ma su di esse si basava l'ordine pubblico di antico regime.²⁵³

Questo potrebbe essere stato il caso dei Bellotto. Mentre essi erano fuggiti per evitare la prigione, "assenti", come dice la sentenza, la giustizia avrebbe potuto

²⁵⁰ Ivi, pag. 71; Broggio, *Governare l'odio*, pp. 58-59 e 137-147.

²⁵¹ ADP, processi civili del governatore di Concordia, raspa 1727, carte non numerate.

²⁵² Ibidem.

²⁵³ Broggio, *Governare l'odio*, pp. 114-147.

provvedere a scongiurare lo scoppio di altre violenze tra i Bellotto e i Cicutt facendo firmare delle sicurtà di non offendere, proteggendo quindi la pace per il momento. Infine aveva emesso una sentenza, che, prevedendo la possibilità di riconciliazione, non era una vera e propria condanna, ma aveva l'obiettivo di reintegrare i Bellotto nella loro comunità.

Questi problemi con la giustizia potrebbero essere inoltre il motivo per cui Giovanni Bellotto si presentò a deporre quasi un anno dopo gli altri testimoni, il ventinove marzo 1730.

7. Conflitti boschivi

A proposito di questa pace tra Perulli e Bellotto comunque, nell'archivio diocesano di Pordenone esiste un processo di Antonio Perulli contro Francesco e Mattio Bellotti per ferite, datato 1729, quindi nel pieno della causa vertente tra Antonio e Giovanna. Il processo inizia in maniera particolare: il venti novembre 1729 qualcuno (il soggetto non sembra esser specificato) entra in una cantina (caneva) a Levada e trova una persona di venticinque anni distesa su un letto. La interroga, risponde di chiamarsi Antonio Perulli, figlio di Michiel, nato a Venezia e residente alla Levada. Non ha alcuna professione e si trova a letto per essere stato offeso da Francesco e Mattio Bellotto il 17 novembre 1729.²⁵⁴

Da qui si sa quindi che Antonio nel 1729 aveva venticinque anni. Nel 1727-1728, epoca dell'inizio del rapporto con Giovanna ne aveva ventitré-ventiquattro, mentre Giovanna ne aveva, come diceva il Bellotto, circa venti.

Antonio raccontò di aver trovato diverse volte gli animali dei Bellotto nel bosco della Bruscolada, riservato al serenissimo principe:

portatomi da Zuanne, altro Fratello delli accenati Bellotti, al quale esposi aver ritrovato più volte li di lui animali nel bosco antedetto, riservato al serenissimo principe, esponendolo che sarò necessitato bachettare il famiglio, che ritrovarò al pascolo con li medesimi.²⁵⁵

Il Piano e terminazione degli inquisitori all'arsenal in proposito dei boschi di rovere informa che i boschi delle provincie Trevisana e Friuli erano catasticati e divisi in classi in base all'uso della legna (riservata allo stato, per usi locali, o per legna da ardere). Si legge inoltre che la provincia Friuli era divisa in due riparti, al di qua e al di là dal Tagliamento: nel riparto al di qua, c'era un distretto di Concordia compreso fra

²⁵⁴ ADP, mensa vescovile di Concordia, XXXV, processi criminali dal 1698 al 1796, processo di Antonio Perulli contro Francesco e Mario (nome sbagliato, sic. Mattio) Bellotti per ferite, 1729, c. 1r (le carte non sono numerate, sono quattro e le ho numerate nel seguente modo: 1r-1v-2r-2v).

Lugugnana e Verziola e fra Bandoquerele e Selva Maggior.²⁵⁶

C'erano quindi dei boschi nell'area, ed ancora oggi in via Bandoquerelle a Teson, frazione di Concordia, si può vedere un bosco di piccola grandezza. Inoltre dal Piano e terminazione si legge che esistevano delle figure per gestire e assistere i lavori boschivi e sorvegliare che le regole venissero rispettate. In particolare i capitani ai boschi, assistenti dei soprintendenti ai boschi (a loro volta dipendenti dal Reggimento Eccellentissimo all'Arsenal e all'Inquisitorato), erano responsabili della vigilanza sui boschi. Si legge che i capitani dovevano essere eletti nel modo fino a quel momento praticato, ed erano perciò presenti anche prima del 1792. Dovevano restare nel loro incarico per otto anni e, fra le altre cose, dovevano, oltre a controllare lo stato dei boschi e segnare con un martello le piante adatte ad essere spedite all'arsenale, visitare frequentemente i boschi per controllare che non ci fossero abusi, ovvero tagli non permessi, furti di legna, taglio o pascolo sull'erba, costruzione di nuove strade o fornaci di carbonai sul terreno boschivo. Dovevano vigilare che venissero fatti particolari lavori, come lo scavo di fossi, e che i comuni eleggessero ogni due anni i custodi e i guardiani dei boschi.²⁵⁷

Questi ultimi, a volte risiedevano in un casone, avevano il dovere di usare tutto il loro potere per evitare che ai boschi fosse inferto qualunque pregiudizio, essendo anche tenuti, nel caso trovassero qualcuno ad arrecare danno ai boschi, ad avvisare il meriga (una specie di sindaco di un villaggio) e far suonare la campana a martello ed inseguire i colpevoli. I guardiani inoltre, come i capitani, a cui dovevano render conto, partecipavano alle pene inflitte ai trasgressori, spartendosi una parte della multa. Nel caso di chi portasse a pascolare abusivamente il bestiame nei boschi, questa era di sei lire per ogni pecora, capra o maiale, e dodici lire per ogni bovino, cavallo o mulo. Infine, quando i guardiani avessero scoperto donne, figli o famigli minorenni ad infrangere la legge, avrebbero dovuto avvertire i loro tutori/padroni delle multe in cui sarebbero potuti incorrere.²⁵⁸

Questo sembra essere il caso di Antonio Perulli. Probabilmente egli era un capitano o un guardiano ai boschi, come fa intuire la sua preoccupazione relativa al bosco

²⁵⁵ Ivi, c. 1v.

²⁵⁶ ACP, Bosco Taù, Piano e terminazione degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori Inquisitori all'arsenal, in proposito dei boschi di rovere della Trevisana bassa ed alta e Friuli di qua e di la dal Tagliamento, approvato l'uno e l'altra dal decreto dell'eccellentissimo Senato 22 marzo 1792. MDCCXCII. Per li figliuoli del quondam Z. Antonio Pinelli, stampatori ducali, pp. 3-5.

²⁵⁷ Ivi, pp. 6 e 23-30.

²⁵⁸ Ivi, pp. 31-34.

della Bruscolada “riservato al serenissimo principe” nel processo con i Bellotto, e il suo ammonimento a questi ultimi riguardo le invasioni boschive, trasgredendo la legge, del loro famiglio. Non si sono trovate prove che confermino questa supposizione però, è ci si deve limitare a prendere atto che il conte Perulli era per qualche motivo interessato a prevenire le invasioni illegittime di alcuni boschi. Forse, se non era per motivi legati ad un suo incarico come guardiano ai boschi, era per motivi di proprietà. Di sicuro egli era infatti anche un possessore di boschi: nel novembre del 1729 non era infatti la prima volta che affrontava un processo per questioni legate ad essi. In una raspa criminale del 1729, si legge che egli venne assolto, dopo la “prigionia patita”, con una sentenza del governatore Nicolò Madero sotto il vescovo di Concordia Giacomo Maria Erizzo, datata l’otto maggio 1729. Motivo del processo era un litigio avuto dal Perulli con i fratelli Francesco e Paolo Brassolani nel febbraio del 1728 per un furto di legna nei suoi boschi:

(...) essendo stato esso Francesco assieme con Paulo di lui fratello li 15 detto a tagliar un fassetto per cadauno di fassinelle (delle fascine di frasche o legna) in Speredà nella parte delli Gaccini, si sia insospetito esso Peruli, che dette legna fossero da quelli state tagliate ne di lui boschi, sia andato quelli inseguendo (...) avvicinosi esso Peruli alli medesimi li habbi detto, che dovessero gettar a terra li cortellazzi, et essendoli ricercata la causa, esso Perulli li habbi detto, che quelle erano legna tagliate nelli di lui boschi, et havendo negato esso Francesco, et volendosi levar dal luoco ove sedeva, esso Perulli habbi quello col legno con cui era armato offeso con una percossa sopra la testa (...) ²⁵⁹

Antonio Perulli era insomma legato ai territori boschivi attorno a Concordia, sia per il possesso di uno o più boschi personali, sia perché forse ricopriva la carica di capitano o guardiano ai boschi per la serenissima repubblica di Venezia. Ritornando però al processo Bellotto-Perulli. I Bellotto negarono decisamente che il famiglio che portava gli animali al pascolo al bosco della Bruscolada fosse mandato da loro, e Giovanni Bellotto diede pure il permesso ad Antonio di bacchettare il famiglio per accertarsi da chi fosse mandato. Antonio quindi, trovatolo nel bosco, lo bacchettò:

al che ritrovato il giovedì della settimana decorsa nel bosco predetto con li animali a pascolare, gli diedi quatro, ò cinque, salvo il vero, bachettate con un bachetto d’oner (ontano), che s’attrovava aver in mano (c’è uno spazio vuoto con probabilmente un nome mancante) figlio del quondam Giorgio famiglio antedetto, attrovandosi presente mentre gli davo dette bachettate, Santo Bonatto, il qual famiglio disse, che sentì anco il detto Bonatto, che fu mandato dalli suddetti Bellotti di lui padroni. ²⁶⁰

Antonio si recò il giorno stesso a casa dei Bellotto per prendere una puledra che

²⁵⁹ ADP, Processi criminali dal 1698 al 1796, Raspa criminale, le carte non sono numerate.

aveva lasciato nella loro stalla; i Bellotto negarono ancora una volta che il figlio di Giorgio, il famiglio, fosse stato mandato da loro. In seguito Antonio, dovendo andare a tagliare legna al bosco della Comugna insieme al patrizio Ligorenti, Santo Bonatto e Giacomo Trivisan, decise di passare per una strada che conduceva al cortile dei Bellotto. Lì, secondo il suo racconto, i Bellotto lo aggredirono:

sbalzò fuori di casa Francesco Bellotto, con mani in scarsela (tasca), e Mattio con legno, li quali furono da me salutati, e da essi pure mi fù risposto al saluto. Mattio poi suddetto mi songiunse, che vada fuori dal cortivo, et io gli risposi, che volentieri vado, in questo mentre Francesco s'era portato al portello del cortivo, e Mattio avvicinosi a me, il suddetto Francesco mi sbalzò alla vita, pigliandomi per la velada (casacca lunga fino al ginocchio in uso nel XVIII secolo), dicendoli ad altro di lui fratello, "dai a questo can", et all'ora detto Francesco mi diede una coltellata, vicino al collo con stillo triangolato di lunghezza d'una quarte, e mezza incirca; e l'altro di lui fratello Giacomo mi lasciò andare una bastonata e io pigliando il stillo, mi disse che lo lasci andare, come feci, et all'ora mi diede altra stiletata in un fianco, et poscia altra nel braccio sinistro si siano lasciati, essendo capitato in questo mentre l'antedetto *nobil homo* li divise.²⁶¹

Antonio chiese che la giustizia castigasse severamente Mattio e Francesco Bellotto, e affermò che tra loro non c'era alcun motivo di ostilità prima dell'avvenimento, ma anzi buonissima corrispondenza.²⁶²

C'era quindi un'inimicizia derivante, a quanto appare, da una questione di boschi, anche se la verità, come presto si dirà, potrebbe essere diversa.

Non si sa nulla di che cosa sia stato fatto per giungere alla cessazione delle ostilità tra Antonio Perulli e i fratelli Bellotto, visto che c'è solo il riferimento al documento di pace. Si può comunque immaginare che esso contenesse la menzione del luogo e del tempo, i nomi dei firmatari, e che fosse rogato da un notaio. Inoltre si era probabilmente giunti alla pace dopo attente contrattazioni e mediazioni, con gesti consoni a riparare l'offesa all'onore subita da Antonio Perulli (ad esempio si poteva fingere una moderata ingiuria all'offensore, dandogli una simbolica percossa).²⁶³ Era comunque questo lo strumento che si era preferito: pur essendosi affidato a un procedimento giuridico, alla fine il conte Perulli e i Bellotto avevano accettato di fare la pace optando per uno strumento privato di risoluzione dei conflitti. Questi strumenti, ovvero quelli comunitari e privati, erano considerati una forma di giustizia

²⁶⁰ Ibidem.

²⁶¹ Ivi, c. 2r-2v.

²⁶² Ivi, c. 2v.

²⁶³ Ottavia Niccoli, *Perdonare*, pp. 98-99.

rapida ed efficace, mentre quella statale era solo l'ultima istanza.²⁶⁴ Non si può tuttavia escludere, anzi è lecito supporre, che come nel caso della sentenza contro i fratelli Bellotto nel 1727, anche in questo caso le autorità non si siano limitate a fare da spettatrici. Spesso le paci avevano un carattere pubblico, nel senso che il potere incoraggiava, quando non costringeva, a fare la pace, e a mantenerla. Le autorità potevano infatti stilare dei registri di paci e tregue, in cui annotare i nomi dei firmatari e dei fideiussori, in modo che coloro che si fossero resi colpevoli di *ruptura pacis* sarebbe incorso in delle sanzioni pecuniarie immediate, oltretutto di eventuali processi penali.²⁶⁵

8. Epilogo

Giovanna chiamò come testimoni ai suoi capitoli proprio Matteo e Francesco Bellotto, i quali avevano affrontato un processo con Antonio Perulli e, secondo l'avvocato di Giovanna, avevano anche stipulato una pace privata, facendo quindi decadere il procedimento penale. Ci si chiede se ci sia un motivo particolare per il quale Giovanna citò come testimoni proprio questi due, oltre alla loro ostilità contro il Perulli; se l'unione di Antonio con Giovanna riguardasse anche il suo rapporto con i Bellotto. Egli li frequentava sovente, come testimoniano sia Giovanni Bellotto che Antonio stesso (tra loro passava buonissima corrispondenza). Si può notare come il degradarsi graduale del suo rapporto con Giovanna, a san Marco del 1728, corrisponda più o meno al degradarsi del suo rapporto con i Bellotto: inizialmente egli ritrovò i loro animali nel bosco della Bruscolada e infine subì l'aggressione del novembre del 1729 (il processo era iniziato nell'autunno del 1728). Come interpretare però questa aggressione? Sembra essere una semplice questione di boschi, ma nel racconto del Perulli non viene in realtà affermato ciò, né viene data alcuna spiegazione precisa di tale aggressione. Nulla si del dialogo avvenuto nel cortile dei Bellotto, poco prima dello scoppio della violenza. Forse può illuminare ricordare che i Bellotto avevano già aggredito qualcuno: Domenico Cicutt, che non aveva rispettato la promessa di matrimonio fatta alla sorella di uno dei fratelli Bellotto. Essi avevano quindi già dato prova di saper attaccare coloro che non rispettavano le promesse matrimoniali, in altre parole tenevano dei comportamenti socialmente scorretti verso membri della loro famiglia o della loro comunità. Essi, in quanto uomini e membri

²⁶⁴ Ivi, pp. 20-21; Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, pp. 345-364.

²⁶⁵ Broggio, *Governare l'odio*, pp. 63-70.

della comunità, dovevano esercitare controllo sui comportamenti degli altri uomini del paese, soprattutto sugli individui più vicini a loro, legati da vincoli di amicizia e lavoro. Ecco allora il motivo delle invasioni di un bosco di cui era guardiano o proprietario Antonio Perulli: perché portare rispetto a un uomo che non manteneva la sua promessa matrimoniale fatta a Giovanna Rigo, a cui i fratelli Bellotto, in quanto suoi vicini di casa, sembrano tenere particolarmente? Un uomo senza onore, la cui parola non valeva nulla? Si ricordi inoltre che in antico regime, come mostrato magistralmente da Giovanni Levi, ciò che era concepito come famiglia poteva andare oltre l'edificio di residenza e il vivere sotto lo stesso tetto. Le famiglie di massari piemontesi di media condizione economiche erano spesso composti di nuclei di fratelli che vivevano sparsi in diverse abitazioni e lavoravano i campi di diversi proprietari. Questi fratelli gestivano i rapporti con i proprietari, e il tipo di lavoro scelto per ogni membro della famiglia (coltivazione di campi con contratto parziario, coltivazione di campi in proprietà, ecc.) a seconda della grandezza dei nuclei familiari di fratelli (quelli più numerosi trovavano più facilmente lavoro come affittuari), delle esigenze economiche del momento e delle morti dei membri della famiglia che potevano cambiarle.²⁶⁶

La famiglia Bellotto era vicina della famiglia Rigo e, oltre a far parte della stessa comunità, avevano sicuramente sviluppato dei rapporti di aiuto e buona vicinanza, e forse addirittura dei matrimoni. Inoltre fin dall'antichità i rapporti di vicinato e di amicizia erano molto importanti e comportavano obblighi morali oggettivi. A partire dal Cinquecento, la controriforma e autori come il filosofo Michel de Montaigne contribuirono all'individualizzazione dell'amicizia, che continuava comunque ad essere una cooperazione.²⁶⁷

Quando Giovanni Bellotto diceva di essere vicino di Giovanna stava parlando di un rapporto di vicinato molto più denso e significativo rispetto a quello che potrebbe essere un rapporto di vicinato ai giorni nostri. Le sanzioni comunitarie potevano essere di vario tipo e si adattavano alle circostanze sempre diverse della vita sociale. In questo caso esse presero la forma di invasioni ripetute e coerentemente continuate nei boschi sottoposti alla tutela del Perulli, allo scopo di fargli percepire la pressione e la disapprovazione della comunità per i suoi comportamenti scorretti. Invasioni che culminarono con una vera e propria aggressione fisica, com'era già

²⁶⁶ Levi, *L'eredità immateriale*, pp. 27-59.

²⁶⁷ Broglio, *Governare l'odio*, pp. 83-94.

stato il caso di Domenico Cicutt. Esigenze economiche ed esigenze sentimentali/sociali erano strettamente interrelate. Che i Bellotto avessero il vantaggio economico di far pascolare i propri animali nel bosco vicino a casa loro è indubbio, ma l'azione/decisione di approfittarne fu resa possibile dal comportamento disonorevole di Antonio Perulli, che evidentemente provocava reazioni emotive molto intense in coloro che dovevano sanzionarlo.

Infine Antonio Perulli non sposò Giovanna Rigo. Nonostante la citazione di un ultimo testimone, tale Giuseppe (Iseppo) Sutto, il quale confermò di aver dato delle calze a Giovanna su ordine di Perulli, anche se non sapeva dire se per pegno matrimoniale (*arrhas*) o altro:

Rispose: qual fosse l'anno preciso io non lo so mà le calze, come dissi di sopra, è vero che le hò avute dal signor conte Perulli per Portarle a Giovanna, come le ho portate. Che il conte Perulli praticasse alla casa di Giovanna Rigo è vero, mà che l'amoreggiasse io non lo so, e tanto meno so, se dette calze dovessero esser da me consegnate a detta Giovanna per prova del contratto di matrimonio da esso conte Perulli colla medesima contratto, né so cosa alcuna di più di quanto finora e sopra gli interrogatorii ho deposto. ²⁶⁸

Antonio Perulli sposò poco dopo Armellina Gasparotto. Ciò risulta dalla rimozione della contraddizione posta su di lui, presente nell'archivio diocesano di Pordenone. Due testimoni vennero chiamati a deporre sulla libertà del conte, uno dei quali era Domenico Steffanon, che aveva già testimoniato per il Perulli. Essi affermarono che Antonio Perulli, nato a Venezia e venuto ad abitare alla Levada nella sua infanzia, e Armellina Gasparotto figlia di Valentin Gasparotto nata a Concordia, erano entrambi, dopo la rimozione delle contraddizioni fatte al Perulli, liberi e sciolti da ogni impegno di matrimonio e di sponsali. ²⁶⁹

Si deve ricordare che il diciottesimo secolo era un'epoca di cambiamento: la tutela dell'onestà era sempre più difficile da realizzare. Il riferimento alla promessa non era più sufficiente a garantire l'onestà della donna, che andava verificata caso per caso. La donna, responsabile del suo corpo, poteva avere una parte di colpa, poteva essere "*socia criminis*", nel qual caso non le era accordata la protezione giuridica. Essa non era colpevole solo quando subiva una violenza chiaramente visibile nel suo corpo. ²⁷⁰

Si assiste, col finire del diciottesimo secolo, alla rappresentazione, da parte dei

²⁶⁸ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 20v-21r.

²⁶⁹ ADP, Archivio antico della cancelleria, Serie V, *Matrimoniorum, Matrimoniorum via ordinalia sub ill. et r. Erizzo annorum 1730-1731*, carte non numerate.

²⁷⁰ Giovanni Cazzetta, *Praesumitur seducta*, pp. 132-145 e 161-165.

giuristi ottocenteschi, del sistema giuridico di antico regime come denso di abusi, colpevole di favorire i crimini delle donne e di punire solo in una parte un crimine commesso da due parti, ovvero obbligando gli uomini a sposare le donne che hanno acconsentito ad avere rapporti con loro. La presunzione di onestà non era infatti più valida, e ad essa venne sostituita una presunzione di disonestà. Nonostante il modello giuridico ottocentesco rimanga ancora legato a quello di antico regime, visto che ciò che conta è sempre dimostrare l'onestà di coloro che sono coinvolti in relazioni prematrimoniali, quello che si vuol fare è dimostrare la volontà vera e libera della donna in quanto individuo. Dimostrare quindi tale volontà senza fare ricorso a quel sistema di presunzioni di un valore collettivo ed astratto come l'onestà, definito arbitrario, e tenere in conto invece la volontà vera, ovvero la volontà individuale.²⁷¹

Ciò che muove gli animi dei giuristi ottocenteschi è quindi questa sentita esigenza di proteggere l'individuo.

In un'epoca in cui era sempre più difficile giungere al matrimonio a seguito di un processo per inadempimento di promessa o stupro a che serviva iniziarne uno? Non si sa come sia andata a finire la vicenda di Giovanna ma la mancanza di una sentenza fa pensare che sia stato raggiunto un accordo privato. I giudici ecclesiastici, d'altronde, avevano spesso tutto l'interesse che ciò avvenisse: essi avevano una funzione pastorale, mostrare alle persone la via della salvezza cristiana. In questi processi matrimoniali i giudici non dovevano punire qualcuno di una colpa, bensì cercare di riunificare i coniugi litiganti, cercare di condurre al matrimonio i partner renitenti. Per cui la flessibilità e la disponibilità ad accettare composizioni private, era abbastanza comune.²⁷²

Il giudice del processo di Giovanna e Antonio sembra abbastanza accondiscendente a ciò che decidevano le due parti in causa con i loro avvocati e il suo atteggiamento sembra quello di un'attesa, finché esse non avessero raggiunto un accordo. In tutte le carte del processo è presente un solo suo intervento, il venticinque agosto, dopo che i capitoli di Giovanna erano stati rifiutati da Perulli per l'inimicizia dei Bellotto:

*Dominus (termine non compreso) generalis p. auditis informationibus ab advocatis super capitulis productis in causa sponsaliorum cum nobili domini comes Antonius Perulli, pro parte Joannae filiae Joannis Rigo contradicentis ad evitandas superfluas dilaciones illa rejecit, mandavitque ad primum super meritis causae se informari, et ita per omni p.*²⁷³

²⁷¹ Ivi, pp. 187-189.

²⁷² Daniela Lombardi, *Giustizia ecclesiastica*, pp. 590-595.

²⁷³ Ivi, c.18r.

Egli ordinò solamente di informarsi daccapo in merito alla causa, dopo i tanti rinvii e dilazioni ai quali Giovanna si opponeva. Forse quest'ultima si tenne, come risarcimento, i doni fattigli da Antonio: «Giudice prestantissimo io presentai in officio per parte di Giovanna anche le capare, un paio di calze, una filza di coralli et un crocefisso datoli».²⁷⁴

Forse riuscì anche ad ottenere una cifra di risarcimento per lei e per il figlio da Antonio. Del resto, se Bellotto affermava così decisamente la paternità di Perulli, se Giuseppe Sutto ammetteva di aver portato le calze, è anche perché Giovanna fu capace di coinvolgere e mobilitare diverse persone per la difesa del suo onore: di Bandoquerelle (i Bellotto), di Pontecasai,²⁷⁵ (Caterina Moretta), ed anche di Concordia (Giuseppe Sutto). I testimoni di Antonio Perulli erano di Concordia (Stefanon) e di Pontecasai (Battistella). Nessuno di Bandoquerelle. Ormai quella comunità era forse off-limits per Perulli. Avendo fatto uno sgarbo a uno dei loro membri, essi, o una parte di essi, erano schierati, come i Bellotto, contro il Perulli, grazie all'opera di mobilitazione in sua difesa da parte di Giovanna. Erano i legami e le relazioni la forza delle donne in una società "patriarcale" come quella di antico regime, grazie alle quali guadagnavano sostegno e risorse sociali che davano loro forza diplomatica. Si ricordi inoltre che Antonio Perulli, benché fosse immigrato a Concordia nella sua infanzia, rimaneva pur sempre un individuo dalle origini straniere, un greco dalla diabolica finezza, come diceva l'avvocato Martinelli. La giustizia comunitaria tendeva a colpire maggiormente chi era privo di legami sociali, parentali e vicinali, e l'entità di un crimine era tanto più grave o meno grave a seconda di come ne veniva percepito l'autore.²⁷⁶

Anche per questo Giovanna aveva avuto buon gioco a portare i suoi vicini e compaesani dalla sua parte, forse. Il ricorso alla testimonianza della levatrice, invece, che avrebbe potuto testimoniare lo stato di gravidanza e forse anche altre cose (il tempo della gravidanza ad esempio, la veridicità o meno del fatto che Perulli le avesse ordinato di aiutare Giovanna) non portò frutti perché i capitoli furono rifiutati. A inizio del Settecento a Concordia, si ricorreva quindi ancora alle levatrici, anche se non si sa che cosa si pensasse di loro e se godevano ancora della credibilità di un tempo. Questa diminuì gradualmente nel XVIII secolo. Le levatrici nella società di antico regime detenevano un ruolo tutt'altro che ininfluente: specialmente dopo il

²⁷⁴ ACP, Miscellanea Pelleatti, "Miscellanea notariate", c. 272v.

²⁷⁵ Oggi Pontecasali.

concilio di Trento la chiesa cattolica si preoccupò di istruirle seriamente affinché sapessero dare il battesimo ai neonati in pericolo con precisione. Esse controllavano il mondo misterioso della riproduzione e della sessualità femminile e potevano quindi sconfinare in pratiche magiche, lontane cioè dall'ortodossia cattolica. La chiesa si impegnò allora per trasformarle in proprie alleate. Mentre in alcuni paesi come l'Olanda la statalizzazione della professione di levatrice prese avvio già nel XVII secolo, con la conseguenza che dalla levatrice non ci si aspettava più tanto che fosse battezzato il bambino, ma che questi e la madre attraversassero in primo luogo indenni il parto, nei paesi cattolici ciò avvenne nel XVIII secolo. Il parto divenne un affare di medici e chirurghi. Le pratiche magiche, le levatrici, le donne, vennero soppiantate dalla scienza, dai medici, dagli uomini. Si organizzarono campagne per dimostrare l'ignoranza e l'inettitudine dell'intero corpo delle levatrici.²⁷⁷

Nonostante l'età moderna, con le sue gerarchie e ineguaglianze, stesse finendo, e si stesse avvicinando l'età contemporanea, le donne persero quindi una modalità di agire (*agency*) e di avere valore.

Ad ogni modo l'obiettivo della diplomazia, del "mettersi d'accordo" era di ottenere compensazioni economiche. Giovanna non puntava necessariamente a farsi sposare da Antonio Perulli, quindi. Come afferma Daniela Lombardi, chi iniziava un processo matrimoniale (soprattutto donne), lo usava non necessariamente col fine di giungere a una sentenza, ma soprattutto come strumento di pressione per avvantaggiarsi durante le contrattazioni/mediazioni private, pratiche in cui le donne e le loro famiglie erano abili protagoniste.²⁷⁸

²⁷⁶ Broggio, *Governare l'odio*, pp. 46.

²⁷⁷ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 224-

²⁷⁸ Daniela Lombardi, *Giustizia ecclesiastica*, pp. 601-607.

Capitolo III

Impotentem ad generationem: un difetto individuale

In questo capitolo si vedrà un difetto corporeo, l'impotenza maschile, le cui implicazioni toccano sia la scienza medica, sia il pensiero religioso cristiano sul matrimonio, entrare in gioco in un processo per inadempienza di promessa matrimoniale e stupro (seduzione). Questo processo è gestito in maniera quasi completamente autonoma dagli avvocati delle parti, che intervengono con le loro scritture. Essi fanno da mediatori anche nei costumi personali dei protagonisti della vicenda, che sono in terza persona, mentre i capitoli presentati non hanno dato luogo ad interrogatori. L'influenza quindi del diritto e degli stereotipi giuridici circa i ruoli maschili e femminili è molto forte: si vedranno come questi sono declinati riguardo a donne e uomini. Si analizzerà inizialmente come essi sono usati nell'allegazione di un avvocato, soprattutto nei confronti della donna avversaria, che viene dipinta con caratteristiche maschili. In questo modo i ruoli di genere sono rovesciati, con conseguenze sulla percezione dei comportamenti, che non corrispondono più al proprio ruolo assegnato dalla nascita e ai comportamenti che da esso dovrebbero derivare.

Nel processo sono implicati degli oggetti che avrebbero dovuto servire a creare un ambiente familiare e domestico, rendendo possibile una vita in comune. Si intende quindi rifarsi, nel corso del capitolo, alle ricerche antropologiche che parlano di come gli oggetti e le case possono essere molto importanti per la definizione di ciò che è una famiglia e di ciò che gli individui riconoscono come famiglia. Si tenterà anche un'evoluzione della riflessione sul concetto di individuo nel mondo occidentale, discutendo se l'individuo autonomo di cui parlavano gli antropologi (come Louis Dumont) a metà del XX secolo, completamente separato dall'individuo collettivo presente in altre società, corrisponda effettivamente alla realtà o se le cose non siano più sfumate. In seguito, si racconterà quali erano, secondo la società e la religione, i fini che doveva raggiungere la famiglia, anche confrontando l'impotenza con un'altra "devianza" dalla norma della procreazione, ovvero la sodomia. Un altro fattore che si evidenzierà perché citato particolarmente in questo processo, ma valido anche per tutti gli altri, sarà l'importanza del giuramento come produttore di diritto, sacramento fondamentale per dare affidabilità ad ogni genere di testimonianza giuridica.

1. Prologo

«Die 4 maii 1773.

Laurentius filius Ioannis Luchin de Blessaia habitans in hac civitate contradictus a Dominica quondam Laurentii Fabretto huius pariter civitatis rationibus et causis suis loco, et tempore adducendis et allegandis.»²⁷⁹

Una contraddizione apre la vicenda. Lorenzo Luchin era nato a Blessaglia e si era trasferito a Portogruaro a lavorare come cocchiere per il signor Natalin Versolato. Come membro della sua servitù, Lorenzo viveva nell'abitazione del suo padrone. Ad un certo punto, presumibilmente nei primi anni Sessanta del Settecento, cominciò ad amareggiare con una certa Domenica Fabretto, abitante nella casa di suo fratello Giovanni Battista Fabretto, di professione muratore. Dopo aver chiesto e ricevuto il parere positivo di quest'ultimo, Lorenzo donò tutta una serie di oggetti e mobili che sarebbero serviti alla vita in comune (di cui c'è una lista: uno sgabello, un quadro, degli spiccioli, una tavola, uno specchietto, due pentole, un anello d'oro, una ricevuta di una vera d'oro, una mezzaluna). Nel 1766 i due promisero di sposarsi durante la cerimonia degli sponsali, in cui Lorenzo donò un anello d'oro come caparra, mentre Domenica donò un fazzoletto di lino e uno di seta. Non sappiamo quanti anni avesse Lorenzo all'epoca degli sponsali, ma Domenica, nata nel 1741, ne aveva ventiquattro o venticinque. Da questo punto in poi le versioni divergono: Lorenzo raccontò che, dopo un'accidentale caduta da cavallo nel 1767, si dovette sottoporre a una lunga medicazione, la quale risultò nella sua impotenza completa. Egli presentò anche, il diciannove novembre 1773, un documento firmato con giuramento dal medico fisico e chirurgo Bernardino Gerometta, il quale attestava l'impotenza e quindi l'inabilità al matrimonio di Lorenzo Luchin. Insieme al suo difensore, Giovanni Antonio Pelleatti (1725-1814), l'avvocato che raccolse e conservò le carte dei processi della diocesi di Concordia usate come base di questa tesi, presentò ventuno capitoli per raccontare cos'era successo, secondo lui, tra l'anno dell'incidente e l'anno corrente, il 1773. Nei capitoli egli negò in sostanza di aver mai avuto confidenze intime con Domenica e raccontò che il Gerometta lo aveva medicato e avvertito di dispensarsi assolutamente dal matrimonio. Inoltre, tutte le persone cui si rivolse Domenica per costringerlo a sposarla - ovvero il pievano del duomo di Portogruaro Giacomo Innocenti; il decano e vicario generale Francesco Dassani; il reverendo Giovanni Battista Acerbi; il reverendo Pagnucco) - l'avrebbero licenziata, dicendole che, stante

l'impotenza, doveva rassegnarsi a non essere sposata da Lorenzo. Egli inoltre citò vari testimoni che avrebbero parlato con Domenica e ascoltato la sua intenzione di farsi sposare senza però mai nominare il fatto che fosse stata deflorata.²⁸⁰

Domenica accettò questi capitoli, con la condizione che fossero interrogati i testimoni: «*admisit exposita in capitulis antedictis, tamquam si testes examinati fuissent*».²⁸¹

I testimoni però non vennero interrogati, visto che le carte del processo non presentano alcun interrogatorio.

Il Pelleatti scrisse anche un'allegazione indirizzata al giudice, in cui tentò di provare, con varie argomentazioni, tre punti principali:

Conciò crederò comprovati ad evidenza li tre miei assunti, cioè che il Luchin non è il defloratore della Fabretto, che il Luchin dall'infortunio accadutoli si è reso innabile al matrimonio; e che il Luchin né per ragione naturale né per legge ecclesiastica, attesa la sopravvenienza dell'impedimento, può esser tenuto a sposarla.²⁸²

Nell'allegazione egli sostenne anche che Lorenzo avrebbe iniziato ad avere «una qualche conoscenza»²⁸³ con Paola Toneghina, in risposta all'accusa, da parte di Domenica, che lui la volesse sposare. È in quel momento che Domenica pose una contraddizione matrimoniale, mentre Lorenzo si risolse a ingiungerle, con un atto estragiudiziale,²⁸⁴ di restituire i mobili e oggetti che le aveva consegnato, eccetto un paio di fibbie, una spadetta d'argento e un altro oggetto. Questo ricorrere all'estragiudiziale, scrisse il Pelleatti, era dovuto alla necessità di difendersi dall'eventuale intervento degli Avogadori di Comun,²⁸⁵ a cui il cognato di Domenica, Francesco Meneghin, meditava di rivolgersi dopo aver posto la contraddizione.²⁸⁶

La versione di Domenica diverge da quella di Lorenzo dal momento degli sponsali e dell'incidente, tra 1766 e 1767. Nel suo costituito del dodici febbraio 1774, sostenne che Lorenzo l'avrebbe ricercata in sposa da suo fratello, Giovanni Battista Fabretto,

²⁷⁹ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, “*Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto*”, c. 2r e ADP, *Variorum* dal 1615-1795, *Contradictionum matrimonium ab anno 1761 die* (cifra illeggibile) *maii*, cc. non numerate

²⁸⁰ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, *Pro domino Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto*, c. 3r-10r.

²⁸¹ Ivi, c. 11v.

²⁸² Le carte dell'allegazione non sono numerate: sono diciassette e le ho numerate 1v-17v: ACP, Miscellanea Pelleatti, “Allegazioni in cause ecclesiastiche del conte Giovanni Antonio Pelleatti”, c. 14r.

²⁸³ Ivi, c. 2v

²⁸⁴ Cioè un atto esterno al processo, che è presente tra le carte del processo e porta la data dell'otto novembre 1773.

²⁸⁵ Gli Avogadori di Comun erano un'antica magistratura dello stato veneziano, col compito di vigilare sulla corretta applicazione della legge. Cfr. Cozzi, *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento*, in *La società veneta e il suo diritto*, pp. 311-357.

²⁸⁶ ACP, Miscellanea Pelleatti,, “Allegazioni in cause ecclesiastiche del conte Giovanni Antonio Pelleatti”, c. 10r-10v.

chiedendo però due anni di tempo per la benedizione del matrimonio. Furono contratti gli sponsali, a cui furono presenti il fratello di Domenica e sua moglie Giacomina, e in cui furono scambiate le caparre. Passati i due anni, Lorenzo avrebbe detto che, dovendo prender moglie un suo fratello, non poteva per il momento sposarla. Mantenere una certa segretezza sul matrimonio, magari rimandandolo, poteva essere necessario per qualcuno che incontrava delle resistenze nella propria famiglia, e avesse bisogno di tempo per gestirle; oppure per vari altri motivi: rivalità politiche tra famiglie, interessi economici che richiedevano lo stare celibi.²⁸⁷

In questo caso, Lorenzo potrebbe aver dato la precedenza ad un fratello maggiore che doveva sposarsi. Non si può inoltre sapere che cosa abbia spinto Lorenzo a chiedere in sposa Domenica. Non si conoscono gli interessi economici che sarebbero derivati da tale unione, perché le carte processuali non li riportano. Come si è visto, Lorenzo abitava «da molto tempo»²⁸⁸ a Portogruaro, dopo essersi trasferito da Blessaglia.²⁸⁹

Lavorava come cocchiere per Natalino Versolato, un nome che ritorna nelle carte del fondo Pelleatti. Versolato era forse un notevole di Portogruaro, detentore di qualche carica pubblica. Lorenzo faceva parte della sua servitù: questo suggerirebbe una condizione economica non troppo elevata, anche se la caparra da lui donata, un anello d'oro, fa capire che disponeva di una ricchezza non indifferente (si ricordi, nel primo capitolo, che Giovanni non aveva potuto permettersi una vera d'oro da donare a Francesca). Anche i doni in mobili fanno propendere per l'opzione di un Lorenzo Luchin di condizioni economiche discrete. Domenica viveva con suo fratello Giovanni Battista, che faceva il muratore. Le sue caparre erano due fazzoletti, uno di lino ed uno di seta. Questo potrebbe forse denotare un suo legame con il mondo del lavoro tessile, un ambito in cui le donne potevano valorizzare la propria manodopera per contribuire alle entrate familiari.²⁹⁰

Si consideri di nuovo la versione di Domenica. Dopo aver rimandato il matrimonio, ma con la garanzia di sposarla, Lorenzo avrebbe continuato a frequentarla e le avrebbe consegnato alcuni oggetti: due pentole, tre quadri, uno sgabello e un tavolino (si noti che il numero e il tipo di oggetti è diverso dalla lista presentata da Lorenzo). Durante tutto questo periodo, egli avrebbe reiterato le promesse di

²⁸⁷ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 193-197.

²⁸⁸ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, *Pro domino Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto*, c. 3r.

²⁸⁹ Oggi frazione del comune di Pramaggiore, in provincia di Venezia.

matrimonio. Inizialmente Domenica sarebbe stata renitente ad approfondire l'intimità con Lorenzo, consigliata in ciò dal confessore, ma infine, con la garanzia che sarebbe stata sua moglie, si sarebbe lasciata persuadere a comportarsi come tale. Lorenzo quindi l'avrebbe deflorata e si sarebbe unito a lei circa trenta volte, sempre con l'obiettivo però che non rimanesse incinta:

(...) tanto nella prima copula avuta, e susseguenti, quanto nell'ultima seguita nell'indicata giornata primo gennaio 1773 dopo qualche anno che l'aveva lasciata a motivo della sua milantata impotenza, usò li stessi modi ed atti, ma sempre in tutti gl'incontri accompagnati dalla sua fina malizia, acciò non avesse a rimanere incinta: (...).²⁹¹

Solo quando Domenica scoprì che Lorenzo voleva sposare Paola Toneghina, si rivolse alla giustizia, come afferma in una scrittura presentata il ventisei novembre 1773: «*cum a dicta Dominica compertum fuerit, quod dictus Luchin Paulae Toneghin nubere tentasset, eumdem in iudicium vocare, et interna cordis sui in sinu iustitiae deponere*»²⁹²

L'obiettivo di Domenica, stando alle carte processuali, sarebbe quello di essere sposata da Lorenzo: «*dictum Luchino teneri desponsare dictam Dominicam in faciem ecclesiae, et iuris remediis adstringendum esse ad debitum suum exequendum*».²⁹³

Si sa però che questo tipo di processi poteva essere, come nel caso di Giovanna nel capitolo precedente, un mezzo per fare pressione e giungere a una risoluzione privata del conflitto.²⁹⁴

Infine Domenica, sempre stando al suo costituito del dodici febbraio 1774, ottenne un colloquio con il vescovo in persona. Questi l'avrebbe interrogata circa il suo essere gravida, al che lei avrebbe risposto di non esserlo. Lui avrebbe quindi garantito di chiamare a sé il Luchin, e Domenica non avrebbe avuto più sue notizie. Questo ricorso al vescovo avrebbe suscitato proteste e discussioni da parte di Lorenzo, culminando con la richiesta (rifiutata), di chiedere al vescovo, insieme a Domenica, quali parole furono dette in quella conversazione.²⁹⁵

Il diciotto febbraio Domenica presentò anche un proprio capitolo, nel quale sostenne che Lorenzo era fisicamente atto al matrimonio, senza alcun impedimento corporale.

²⁹⁰ Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, pp. 174-175.

²⁹¹ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, “*Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto*”, c. 19r-19v.

²⁹² Ivi, c. 12r.

²⁹³ Ivi, c. 5r.

²⁹⁴ Lombardi, *Giustizia ecclesiastica*, pp. 601-607.

²⁹⁵ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, “*Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto*”, c. 19r-21v.

Il capitolo fu però ritenuto inammissibile da Lorenzo.²⁹⁶

2. Ruoli rovesciati

Le donne nei processi di seduzione o inadempienza di promesse matrimoniali, come si è visto nel capitolo precedente, accettavano di ricoprire lo stereotipo giuridico della donna onesta e passiva, che si era concessa onorevolmente dopo una promessa giurata di matrimonio. Di Francesca d'Agnolo veniva messa in risalto, dall'avvocato Lorenzo Spiga, una sua caratteristica, la fragilità, che le apparteneva in quanto donna: «*in mulieris imbecillitatem cadentis*»;²⁹⁷

Giovanna Rigo era una giovane onesta ed inesperta, tragicamente ingannata. Così ne parlava il suo avvocato difensore Giuseppe Martinelli: «(...) come mai non potrà rimaner ingannata una innocente donzella, che del mondo non hebbe esperienza, e che visse quasi fuori dal commercio humano, una vita selvatica?»;²⁹⁸

Giovanna era quindi stata ingannata, ma il suo onore andava difeso: «Giovanna honorata affidò la sua pudicitia ad uno impegno di matrimonio confessato dallo stesso avversario, il candor della qual verità non può eser adombrato da una falsa disseminatione»;²⁹⁹

viene inoltre definita: «infelice»;³⁰⁰

Domenica Fabretto era definita nelle scritture del suo avvocato Francesco Spiga (lo stesso di Francesca d'Agnolo nel primo capitolo, figlio del Lorenzo Spiga avvocato del conte Antonio Perulli nel secondo): «*pauper et infelix*»;³⁰¹

Come Giovanna, era stata ingannata: «*a dicto Luchin decepta fuit*»;³⁰²

(...) molte volte, massime sulle prime, si oppose alle sue brame, e richieste, relativamente anco a quanto le veniva suggerito dal confessore, ma il Luchin rispondeva, che alla fine doveva essere sua moglie, e che non doveva avere difficoltà nel compiacerlo, così con tal patto, e tale fede rispondeva alle sue impure voglie; scorgendo poi in fine, che tutto intendeva ad ingannarla (...);³⁰³

Come per Giovanna, era fondamentale difendere l'onore di Domenica, azione nella quale l'avvocato si impegna con energia. È l'elemento imprescindibile per ottenere la difesa del diritto al matrimonio. Questo a maggior ragione perché era avvenuta la cerimonia pubblica degli sponsali e il rapporto con Luchin andava avanti da così tanto tempo, che l'onore di Domenica era in gioco sotto gli occhi di tutta la comunità.

²⁹⁶ Ivi, c. 20r-21v.

²⁹⁷ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, c. 367r.

²⁹⁸ ACP, Miscellanea Pelleatti, "Miscellanea notariate" c. 270r.

²⁹⁹ Ivi, c. 274r.

³⁰⁰ Ivi, c. 275v.

³⁰¹ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, "Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto", c. 11v.

³⁰² Ivi, c. 20r.

Come si affermò nel suo costituito del dodici febbraio 1774: «(...) chiede da questa venerata giustizia quel provvedimento, che voglia a riparare il suo onore così miseramente perduto attesa [massi.] la pubblicità del fatto, onde non restare perpetuamente diffamata (...)»;³⁰⁴

Domenica si impegnò quindi per coinvolgere vari testimoni che provassero la sua onestà. Prima Giacinto Pasini, il piovano del duomo di Sant'Andrea di Portogruaro che attestò, il trenta novembre del 1773: «*Dominicam Fabretto quondam Laurentii de mea predicta paroecia iuvenem esse honestam, probam, ac bonis moribus ita ornatam, ut ne dum in ipsius morum, honestisque praeiudicium nihil habeatur*»;³⁰⁵

Poi sei uomini suoi vicini di casa, in Borgo san Gottardo, che il ventinove dicembre 1773 attestarono con giuramento, alla presenza di due testimoni e con la firma di Francesco Spica, che era notaio oltre ad essere avvocato, che Domenica, loro vicina di casa, è sempre stata una donna onesta, promessa in sposa a Lorenzo:

(...) Pietro Floreano Antonio, Antonio Veneziano, Santo Piccolo, Francesco Bruno, Giacomo Piccolo e Giovanni Battista Sesen, tuti capi di casa di questa città, abitanti nel borgo di san Gotardo in vicinanza alla casa di abitazione di Domenico Giovanni Battista Fabretto murator, in cui con esso abita Domenica Fabretto sua sorella nubile, e ricercati per la pura verità per parte di detto Battista Fabretto, esposero ed affermarono con loro giuramento uno dopo l'altro *formiter prestatu tactis scripturis*, aver essi sempre conosciuta e conoscere la detta Domenica per una giovine dabbene e di buoni costumi, ne' aver mai veduta, ne' udita cosa alcuna di lei, che possa offendere il suo onore, correndo anzi presso tutto questo paese della stessa un buon concetto, e fama. Aggiungendo bensì di aver veduto praticare in di lei casa di giorno e di notte Lorenzo Luchin, nolegino di Domenico Natale Versolato, il quale aveva promessa di matrimonio colla detta Domenica (...).³⁰⁶

Per quanto riguarda Lorenzo, invece, egli è visto dai suoi avversari come un abile seduttore dotato di iniziativa, che ha tessuto una trama d'inganni. Ha usato frodi e malizie: «(...) *postea tentare dictum Laurentium eam cum dolo et fraude tradere et dictam promissionem et debitum violare*(...)»;³⁰⁷

«(...) *qui novam fraudem fraudibus addens temere, mendaciter et iniuste deflorationem et copulam negare ausus est*(...)».³⁰⁸

Da tutti questi esempi emerge abbastanza chiaramente l'immagine di donne per loro natura fragili, che, (oltre a rispettare le gerarchie sociali, familiari e sessuali)³⁰⁹ a

³⁰³ Ivi, c. 19v.

³⁰⁴ Ibidem.

³⁰⁵ Ivi, c. 23r.

³⁰⁶ Ivi, c. 29r.

³⁰⁷ Ivi, c. 5r.

³⁰⁸ Ivi, c. 12r

³⁰⁹ Ciò era fondamentale per ottenere la protezione della legge e delle autorità, in questo senso sono interpretabili i termini «*humiliter petit*» e «*pauper et infelix*». Ivi, c. 5r, 11v e 41r. Cfr. Lombardi, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare* pp. 360-361.

causa di questa loro fragilità e della loro onestà e passività, rimanevano tragicamente vittime di uomini più esperti e intraprendenti di loro. I comportamenti delle persone venivano, insomma, in queste fonti giuridiche prodotte dagli avvocati, fatti rientrare in categorie stereotipate.

Se nel capitolo precedente si aveva a disposizione l'allegazione di Martinelli che difendeva Giovanna Rigo, in questo si ha invece quella di Pelleatti, che difende Lorenzo Luchin. Egli è ritratto come un uomo onesto, che ha sempre conservato moderazione e sincerità (onestate).³¹⁰

Nell'allegazione torna spesso l'epiteto onorato (l'onorato Luchin).³¹¹

Si nota invece che Domenica è presentata nelle carte del processo come artefice di frodi e macchinazioni.³¹²

Si parla di vergogna e scandalo (*obbrobrius*);³¹³ ma anche di avidità ed interesse economico (*lucris cupiditati*).³¹⁴

Si nominano la pazzia (*insania*) e la gelosia (*zelotypia*),³¹⁵ che nell'allegazione sono spesso associate: «pazza gelosia»,³¹⁶ «insana gelosia»,³¹⁷ «offuscata la ragione dalla gelosia». ³¹⁸

Pelleatti ritrasse Domenica Fabretto come una donna che ha perso la ragione e agisce con ostinazione e zelo perché prova una gelosia ossessiva e un interesse (anche questo termine è presente spesso nell'allegazione)³¹⁹ senza misura. Per mostrare come la gelosia possa condurre ad atti irrazionali Pelleatti citò Ariosto:

«Piaga, che l'uomo crudelmente opprime;
Che la ragion gli offusca, e l'intelletto;
e lo tien fuor delle sembianze prime». ³²⁰

Sembra che le donne malvagie e mosse da fini disonesti siano capaci di quell'iniziativa di cui le donne oneste sono prive. Non è però un'iniziativa razionale e moderata, è follia. L'intraprendenza dimostrata da Domenica - un tratto che dovrebbe, secondo le norme di comportamento, appartenere agli uomini - attua un

³¹⁰ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, “*Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto*”, c. 7r.

³¹¹ ACP, Miscellanea Pelleatti,, “Allegazioni in cause ecclesiastiche del conte Giovanni Antonio Pelleatti”, c. 1r, 2v, 5r, 7r, 8v, 9v, 11v, 14r, 14v, 15r e 17r.

³¹² ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, “*Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto*”, c. 7r, 14r, 16r, 21r, 25r, 34r, 44r e 48r.

³¹³ Ivi, c. 7r e 14r.

³¹⁴ Ivi, c. 42r.

³¹⁵ Ivi, c. 7r e 14r.

³¹⁶ ACP, Miscellanea Pelleatti,, “Allegazioni in cause ecclesiastiche del conte Giovanni Antonio Pelleatti”, c.1r.

³¹⁷ Ivi, c. 2v.

³¹⁸ Ivi, c. 3r.

³¹⁹ Ivi, c. 1r, 2v, 3r, 10v, 12v.

rovesciamento nella percezione sociale di quelle donne, che diventa negativa.³²¹

Si ricorda anche che le allegazioni erano un tipo di documento abbastanza letterario,³²² come dimostra peraltro anche la citazione di Ariosto di Pelleatti. Ebbene nel teatro, nella letteratura e nelle festività popolari era diffuso il personaggio della donna “fuori dalle regole” o della “donna al comando”. Le donne, o gli uomini che si travestivano da donne impersonando questo ruolo, eseguivano dei veri e propri riti di rovesciamento di tipo ludico/carnevalesco. Si metteva in scena una donna ribelle al marito, che picchiava gli uomini, non rispettava le norme e le gerarchie sociali e sessuali. Questo tipo di riti di rovesciamento servono, secondo gli antropologi, a mantenere le strutture sociali esistenti, sfogando la frustrazione dei ceti subalterni attraverso questi momenti di divertimento e caos controllato. A volte però, possono anche servire a trasmettere modelli di comportamento diversi alle persone, incoraggiandole a criticare quelli esistenti. Questi riti di rovesciamento furono centrali nei secoli dell’età moderna, e durarono finché esistette una società fortemente gerarchica in cui i generi sessuali erano associati a degli opposti: uomo/donna, superiore/inferiore, governante/governato. Con l’arrivo della società contemporanea, con le sue gerarchie di razza e di classe, i riti di rovesciamento cambiarono di significato.³²³

Quello che si suggerisce è che l’allegazione di Pelleatti fu un’allegazione di carattere letterario costruita sul modello di altre fonti letterarie dell’epoca, e quindi conteneva il personaggio della “donna fuori dalle regole”. Domenica venne rappresentata come una donna “fuori dalle regole”, attribuendole comportamenti maschili, ovvero l’iniziativa e l’intraprendenza, e trasformandola quindi in una persona diversa, “anormale”, e per questo meritevole della condanna della società. I termini di “pazzia” e “obbrobrio” fanno pensare infatti alla volontà del Pelleatti di caratterizzare la propria rivale non solo come una donna astuta e bugiarda, che sta dalla parte del torto, ma

³²⁰ Ivi, c. 10v. Il passo citato è tratto da Ludovico Ariosto, *Orlando Furioso*, canto XXXI, strofa 6.

³²¹ Per questo tema della percezione sociale negativa di una persona appartenente a un genere che assume comportamenti ritenuti naturali del genere opposto nell’Andalusia della fine del XX secolo si veda David D. Gilmore, *Perché esiste la segregazione sessuale?*, in *L’antropologia del Mediterraneo*, a cura di Adelina Miranda, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati, 2007, pp. 107-121.

³²² Cozzi, *Tentativi di riforma del diritto penale veneto*, pp. 311-357.

³²³ Natalie Zemon Davis, *Le culture del popolo: sapere, rituali e resistenze nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1980, pp. 175-210; per le categorie superiore/inferiore e governante/governato declinate all’interno del matrimonio cattolico nei ruoli che dovevano tenere marito e moglie, cfr. Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi: Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 203-212.

come una persona che va contro i ruoli di genere e le gerarchie sociali accettate. Questa ribellione ed inversione dei ruoli è appunto lo scandalo, l'obbrobrio, l'insania. Questo schema non intende essere troppo rigido. Seppur ci fosse, secondo questa interpretazione, una rappresentazione di Domenica come "donna fuori dalle regole" proprio perché era attiva e dotata di iniziativa, bisogna anche ricordare che essa era aiutata dalla sua famiglia.

Il mantenimento dei mobili e degli oggetti a casa propria, poteva essere un utile vantaggio nel corso del conflitto e delle trattative private di Domenica e della sua famiglia con Lorenzo. Qui si potrebbe fare un'ulteriore riflessione: l'identità maschile era legata alla professione e al patrimonio, e di conseguenza all'interesse economico e alla ricchezza; mentre quella femminile al matrimonio, *Matris munus*, il dovere della madre alle relazioni sociali e ai sentimenti.³²⁴

Gli uomini dovevano lavorare, essere liberi di muoversi, dotarsi di un'indipendenza di movimento ed economica e del potere di mantenere una famiglia e avere il controllo dei suoi membri. Il fatto che gli uomini durante l'età moderna abbiano generalmente immaginato la loro identità mettendo in primo piano il lavoro, mentre le donne abbiano fatto lo stesso focalizzandosi sulle relazioni è stato sottolineato anche da alcune ricerche sociologiche.³²⁵

Domenica riunisce in sé motivazioni legate ai sentimenti, la gelosia, e all'irrazionalità o al "corpo", e motivazioni legate alla materialità, l'interesse economico, o forse alla razionalità e alla "mente".

In questo progetto di impossessarsi dei beni di Lorenzo, è però aiutata da un uomo. Anzi, sarebbe lui il principale autore di tutta questa vicenda. Si tratta del "torbido" cognato, Francesco Meneghin: «e con Francesco Meneghin di lei cognato, ch'è il principale mottor delle presenti vertenze, quale oltre il lusingarsi, che dalla circostanza possano detti effetti restar alla stessa Fabretto e anco condotto dal capriccio, e pontiglio a lui conaturale».³²⁶

Sarebbe stato lui, secondo il Pelleatti, a pianificare di rivolgersi agli Avogadori di Comun, mentre era a Venezia.

«(...) si machina dal Meneghin, cognato dell'avversaria, un qualche maneggio per far chiamar esso Luchin dall'eccellentissimo avogador, dalla di cui autorità potesse venir

³²⁴ Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 31-32.

³²⁵ Giddens, *La trasformazione dell'intimità*, pp. 63-71

³²⁶ ACP, Miscellanea Pelleatti, "Allegazioni in cause ecclesiastiche del conte Giovanni Antonio Pelleatti", c. 2r.

obbligato a sposar essa Fabretto (...)»³²⁷

Sembrava che fosse ansiosa di sfogarsi col costituito, ma ben conoscendo il di lei difensore del tutto delusi li macchinati lavori, ha creduto miglior partito far, che preceda l'andata del Meneghin alla dominante, e dopo que' gravi consulti, che si sono colà disperatamente procurati, finalmente sotto li 12 febraro si è essa Domenica presentata per il costituito stesso (...)»³²⁸

«(...) dalli 19 gennaro al costituito si lascia passar giorni ventidue, ne' quali il torbido cognato Meneghin ebbe di consigliare in Venezia quali nuove insidie convenissero nel costituito personale, che fu poi dato sotto li 12 febraro 1774».³²⁹

Forse è proprio per la maggior vicinanza dell'onore maschile al tema del denaro e del lavoro che Pelleatti considera il Meneghin l'autore principale di tutta l'iniziativa processuale, anche se spesso è Domenica a prendere l'iniziativa. Chi dice che nella realtà non fosse Domenica ad essere più attiva e interessata a mantenere i mobili di Lorenzo Luchin, magari come risarcimento per la perdita del suo onore? O più interessata agli elementi economici della sua unione con il Luchin? Probabilmente gli stereotipi dei ruoli e dell'onore giocavano un ruolo importante nella mentalità di Giovanni Pelleatti e nel modo in cui ritrasse i personaggi della sua allegazione. Sicuramente questi stereotipi influenzavano anche gli attori stessi della vicenda, Domenica, i suoi familiari, Lorenzo. Ma sarebbe ingiusto, o quantomeno incompleto, accontentarsi di ricondurre la realtà entro questo schemi e categorie, senza chiedersi se le cose non possano essere andate in un altro modo.

Nel XVIII secolo, oltre ad essere presente negli stereotipi giuridici e nelle modalità di comportamento che ci si aspettava da donne e uomini, la divisione dei sessi esisteva anche negli specialisti dedicati agli esami dei corpi. Lorenzo fu infatti visitato da Bernardino Gerometta, un medico uomo, scelto da lui. Se l'esame avesse riguardato il corpo di una donna, come si è visto nello scorso capitolo, sarebbe stato svolto da una levatrice. Il dubbio che sorge fin dall'inizio, dalla presentazione dell'attestato del Gerometta è: Lorenzo Luchin era davvero impotente? Oppure la sua strategia è la prova che tutti, anche le persone di classe sociale medio-bassa, conoscevano il diritto canonico e lo utilizzavano per i propri scopi? Inoltre si nota il fatto che Domenica si limitò per mesi, a partire dal costituito del febbraio del 1774, a sostenere che Lorenzo l'aveva deflorata e che non era impotente. Solo dopo la sentenza del quattro maggio 1774 cominciò a chiedere dei nuovi esami per verificare l'effettiva

³²⁷ Ivi, c. 3r.

³²⁸ Ivi, c. 4r.

³²⁹ Ivi, c. 7v.

impotenza di Lorenzo. Questo potrebbe testimoniare forse la sua speranza di risolvere il conflitto in maniera privata, facendo pressioni su Lorenzo. Vedendo però che la questione non accennava a finire, anche dopo la sentenza del quattro maggio, si decise a intraprendere anche questo tentativo. Oppure potrebbe significare che Domenica non era sicura dell'effettiva abilità a procreare di Lorenzo. Un ulteriore esame avrebbe potuto provare definitivamente la sua impotenza, così come il contrario. Il medico di Lorenzo, Gerometta, aveva certificato l'impotenza. Un medico scelto da Domenica avrebbe certificato la sua capacità a procreare? Era la scienza medica e i suoi specialisti così prони a sostenere l'esigenza di una parte o dell'altra? Questo testimonierebbe l'importanza dei legami sociali nel determinare le parole e le decisioni di un professionista della medicina. Oppure l'ambito della sessualità comportava una certa ambiguità, la scienza non riusciva del tutto a districarne i misteri, e dimostrare l'effettiva impotenza di una persona poteva essere troppo difficile.

3. Il giudizio del quattro maggio 1774

Lorenzo Luchin aveva già presentato, il diciannove novembre 1773, un attestato del medico fisico e chirurgo Gerometta che attestava con giuramento la sua impotenza, per le cause a lui note.³³⁰

Dopo la presentazione del costituito di Domenica, i capitoli e le discussioni già viste, le parti furono d'accordo per la risoluzione del processo e l'emissione di una sentenza. Questa arrivò il quattro maggio 1774 da parte del vicario generale Gentile Rivalta. Egli comandò, vista l'attestazione d'impotenza del Gerometta, che Luchin non fosse tenuto a sposare Domenica, a meno che non fosse guarito dall'impotenza, e che in ogni caso non potesse sposare nessun'altra donna.³³¹

Le parti litigarono sull'interpretazione della sentenza. Per Domenica si sarebbero dovuti convocare dei nuovi medici per fare un nuovo esame a Lorenzo e verificare l'effettiva impotenza; per quest'ultimo la sentenza significava, invece, che era dispensato dal dover sposare Domenica, visto che l'impotenza era chiaramente provata. Lorenzo cercò anche di dimostrare, con quattro capitoli (sui quali i testimoni citati non vengono interrogati), che il cognato di Domenica, Francesco Meneghin, aveva condotto un certo Giammaria Tomba, portatore di vino, dall'avvocato

³³⁰ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, "*Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto*", c.10r.

³³¹ Ivi, c. 30r.

Francesco Spiga. Questi gli avrebbe detto che sapeva che Lorenzo frequentava abitualmente Paola Toneghina, a cui aveva anche donato un anello. Lo interrogò su di questo e Giammaria Tomba rispose che non era vero, dicendo che Lorenzo era solo un amico del padre e della madre della Toneghina, e non aveva dato nessun anello. Meneghin, a quel punto, promise al Tomba tre “petizze” se avesse detto che ciò era vero e se avesse persuaso la sorella della Toneghina a dire lo stesso, al che il Tomba rispose che non avrebbe fatto ciò per tutto l’oro del mondo. Francesco Meneghin avrebbe allora esclamato che dopo aver speso dodici zecchini, ne avrebbe spesi altri cinquanta pur di far sposare Lorenzo con Domenica. Questa, dal canto suo, presentò il diciotto maggio del 1774 un ulteriore attestato, firmato dal pievano di San Andrea in Portogruaro Giacinto Pasini, in cui affermava di aver detto ai domestici di Paola Toneghina di non far più entrare il Luchin nella sua casa, dopo che questa gli aveva confessato che Luchin aveva promesso di sposarla una volta che fosse stato liberato dalla contraddizione sulla sua libertà maritale.³³²

La vicenda continuò con l’intimazione del podestà Pizzamano di Portogruaro a Domenica Fabretto, il ventidue marzo 1775, di restituire gli effetti appartenenti a Lorenzo Luchin e da lei tenuti in custodia, entro tre giorni, sotto la pena di una multa di una certa cifra e di esser convocata al foro laico. Il tre aprile comparve Pelleatti chiedendo che fosse inflitta la pena visto che Domenica non aveva restituito gli effetti.³³³

Arrivati a questo punto ci si può chiedere perché Lorenzo Luchin ci tenesse così tanto alla restituzione di questi oggetti.

4. Oggetti perduti e identità relazionali

Alcune ricerche antropologiche hanno messo in luce come gli oggetti e in generale l’ambiente domestico della propria infanzia esercitino una profonda influenza sull’individuo. Le memorie della propria prima casa rimangono per tutta la vita e non rappresentano solo un’abitazione, ma anche le relazioni con i propri familiari, i processi di allattamento e di cura, le tecniche del corpo che permeano la vita domestica. La famiglia è costruita attraverso la condivisione di questi elementi, tra cui il cibo rappresenta forse la parte fondamentale, come si è spiegato nel primo

³³² Ivi, c. 32r-35r.

³³³ Ivi, c. 38r-40r.

capitolo.³³⁴

Ci si può chiedere se Lorenzo Luchin, oltre che per riavere l'anello e la vera d'oro, e forse anche il quadro, che potevano avere un certo valore economico, abbia davvero impiegato anni, rivolgendosi anche al foro laico, per recuperare un tavolo, due caldaie di rame, uno specchietto, uno sgabello e una «mezzalona per far intella», cioè probabilmente una collana per significare la propria buona volontà.³³⁵

Le pentole di rame che Domenica Fabretto riceve in dono, inoltre, potrebbero essere collegate al genere: la preparazione del cibo è infatti un'attività prevalentemente femminile. Donare degli strumenti per cucinare però, non è solo imbevuto di significato, ma è parte della stessa riproduzione di quel significato, secondo la teoria della *praxis* di Pierre Bordieu. I significati culturali derivano dall'azione e sono creati attraverso di essa: l'azione è "strutturante".³³⁶

Gli oggetti del Luchin, insomma, di cui si conosce solo il semplice elenco, senza nessuna precisazione (tale è il problema, sembra, delle fonti giudiziarie), potrebbero aver avuto dei significati al di là del loro valore economico.

C'è un altro tema che emerge da questo conflitto di oggetti tra Domenica, che li vuole tenere per sé, e Lorenzo, che se ne vuole riappropriare. Secondo l'antropologa Diane Blood, la concezione (illustrata da Louis Dumont) dell'individuo occidentale, completamente autonomo, indipendente, autoreferenziale, dotato di una sua coscienza e portatore di qualità metafisiche, contrapposta a quella dell'individuo non occidentale, collettivo, è in larga misura dovuta alla lettura di fonti legali e filosofiche. Tale concezione può essere utile per schematizzare e avere una prima idea delle differenze, ma è potenzialmente fuorviante. Con il caso di una donna inglese degli anni Novanta, che cercò di ottenere il permesso di farsi inseminare artificialmente con il seme del marito deceduto, e attraverso le interviste compiute sempre negli anni Novanta in Scozia ai figli adottivi che cercavano di rintracciare i propri genitori naturali (sostenendo di averlo fatto perché si sentivano incompleti), Carsten vuole affermare che anche nella società occidentale, nella vita quotidiana di tutti i giorni, è presente un'idea di individuo diversa da quella della filosofia e della giurisprudenza, per cui emerge un'"identità relazionale". Questa identità appartiene ad un individuo, ma riguarda anche qualcun altro. Diane Blood voleva preservare una parte del

³³⁴ Janet Carsten, *After kinship*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 31-37; per approfondire il ruolo del cibo cfr. Grilli, *Case, cibo e famiglia*. 469-490.

³³⁵ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, "Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto", c. 3v.

³³⁶ Carsten, *After kinship*, pp. 47-49.

marito, attraverso l'inseminazione artificiale. I figli adottivi invece, spesso provano il desiderio di conoscere i loro genitori naturali per recuperare una parte della propria identità, che sentono mancante.

Detto ciò, si può ragionare sul perché Domenica Fabretto non volesse restituire gli oggetti a Lorenzo Luchin. Lo suggerisce lei stessa nella sua scrittura del ventisei novembre 1773:

*«Laurentius Luchin famulus Natalis Versolato et auriga fatetur promissionem suam liberam et absolutam de futuro matrimonio cum Dominica Fabretto, etiam cum arrhis aliisque mobilibus pro domestico ipsorum usu, ab eodem ipsi Dominicae traditis, quibus attentis dicta Dominica se tamquam eius uxor reputans ab ipso inducta fuit ad deflorationem et copulam semper sub fide sponsaliorum repetitas».*³³⁷

Lo ripete nel costituito del dodici febbraio: «in seguito poi le consegnò altra robba per fornire la casa sempre col fine di sposarla, cioè due caldaie, quadri numero 3, un scabello, ed un tavolino».³³⁸

Domenica insomma voleva tenersi i mobili perché si considerava legittima moglie di Luchin, e i mobili erano stati consegnati proprio al fine di sposarsi e vivere insieme. Lei ne aveva quindi diritto in quanto moglie del Luchin: il suo essere legata a lui le dava questa prerogativa. Si può quindi parlare forse di identità relazionale. Si vede quindi che, accanto alla definizione dell'individuo occidentale così come è stato percepito dagli antropologi del XIX e XX secolo, che veniva costruita lentamente anche nel XVII-XVIII secolo dai filosofi e dagli illuministi (come ad esempio Cesare Beccaria, John Locke...), esisteva allo stesso tempo, nella vita quotidiana, un concetto più popolare e più "primitivo" di identità. Quest'ultima si può forse vedere in realtà anche nelle procedure legali stesse. In tutti i processi esaminati in questa tesi, gli individui sono sempre definiti con il nome proprio seguito da quello del padre (di cui a volte è specificata la professione). L'individuo era quindi sempre considerato nei suoi legami familiari, nel suo status di "figlio di".

5. La famiglia cristiana

Il nove maggio 1776, il giudice Pietro Antonio Zamboni, nuovo vicario, emise una nuova sentenza. Viste le informazioni, le allegazioni e le prove presentate, invocando il nome di Cristo sentenziò che Pelleatti dovesse sottoporsi ad un esame da parte di due o più medici, ritenuti affidabili e scelti dalle parti o deputati dalla giustizia, che conoscessero e con giuramento affermassero se Lorenzo Luchin era attualmente

³³⁷ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, "Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto", c. 12r.

³³⁸ Ivi, c. 19r.

impotente. Da ciò dipendeva quello che avrebbe dovuto in seguito fare: «*de consequenti obligatus ad ducendam dictam Dominicam in uxorem, ad quam ducendam obligatum sententiavit, et decrevit si potens iudicetur, si vero impotens, absolutum, et liberatum pronunciavit*».³³⁹

Collaborare con i medici, era importante già dalla prima età moderna negli stati italiani, ad esempio per verificare le condizioni igieniche/ambientali e scongiurare situazioni epidemiche. La perizia era un elemento esterno alle qualità interiori (prudenza, ecc.) che doveva possedere il giudice, che rinviava a una scienza esterna al diritto, quella medica. Il giudice manteneva però un suo margine di discrezionalità nel farsi un'idea degli avvenimenti, giudicare e decidere.³⁴⁰

Se in età medievale e moderna, per verificare l'impotenza maschile, si usavano metodi come il "mettere alla prova" un uomo, con una donna che poi veniva dotata, o il far osservare il rapporto tra marito e moglie da una donna che poi riferiva le sue osservazioni a un insieme di medici e levatrici, nel diciottesimo secolo la semplice ispezione del corpo maschile da parte del personale sanitario era ormai diventata la prassi comune.³⁴¹

In sostanza, Luchin doveva essere abile alla procreazione perché questa era il fine principale del matrimonio cristiano. Lo dice chiaramente il Pelleatti nella sua allegazione: «Ma di grazia esaminiamo il fine del matrimonio. Il fine primario riguarda la generazione, cioè la prole, il secondario la copula coniugale».³⁴²

Tale fine primario del matrimonio, su cui si snodò una lunga riflessione ed elaborazione cristiana che sarebbe troppo dispendioso e difficile approfondire, è dichiarato originariamente nella Bibbia: «*crescite et multiplicamini et replete terram*».³⁴³

Secondo il suo avvocato, Luchin non poteva essere obbligato a sposarsi perché non poteva assolvere nessuno dei due fini.

Nella difesa cattolica della sacramentalità del matrimonio contro i protestanti, operata da Tomás Sánchez (1590-1610) nelle sue *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, torna spesso il riconoscimento della procreazione come fine primario dell'unione coniugale. Il gesuita di Cordova sostiene la tesi per cui la ricerca del godimento sessuale è legittima da parte del coniuge (con questo termine si intende in

³³⁹ Ivi, c. 52r.

³⁴⁰ Pastore, *Il medico in tribunale*, pp. 25-30.

³⁴¹ Ivi, pp. 58-60.

³⁴² ACP, Miscellanea Pelleatti, "Allegazioni in cause ecclesiastiche del conte Giovanni Antonio Pelleatti", c. 13r.

realtà l'uomo), a patto che egli non si faccia accecare dal piacere al punto di confondere la propria moglie con una donna qualunque. Se egli è invece cosciente dello status di moglie della donna con cui sta avendo un rapporto, anche se questo è dovuto unicamente alla ricerca del piacere, l'istituzione del matrimonio è rispettata e il peccato commesso non è mai mortale.³⁴⁴

Le fonti esaminate in questa tesi sono mediate da uomini di chiesa. È interessante notare, forse un riflesso dell'ideologia di quest'ultimi, che tesi simili compaiono in bocca anche di diversi testimoni dei processi e che i termini usati per indicare il rapporto sessuale cambiano a seconda se esso si situi all'esterno o all'interno del matrimonio. "Commercio carnale", se al di fuori, mentre "copula" o "debito coniugale" se dentro. Il legame matrimoniale, monogamo, indissolubile, votato alla procreazione e al piacere dei coniugi, era quindi il discrimine fondamentale per giudicare la legittimità o no della sessualità.

Nella società d'antico regime, il sesso era dunque legato alla procreazione. Luchin non poteva sposarsi. Infine un'ultima considerazione. Colpisce di questo processo, il fatto che il Luchin si dichiarò pubblicamente impotente, nonostante ciò fosse lesivo del proprio onore maschile, e che usò quest'argomento per anni per difendersi in sede giudiziaria. Il ricorso ai tribunali era anche certamente un modo per riguadagnare il proprio onore.³⁴⁵ Non si può tuttavia evitare di domandarsi se il fatto che Luchin si dichiarò impotente non sia dovuto a una libertà nel trattare certi temi che in seguito andò perduta. L'epoca vittoriana fu infatti particolarmente repressiva.³⁴⁶

Al giorno d'oggi parlare di sessualità maschile può essere difficile. Si pensi al fenomeno degli *Hikkikomori* o degli *Incel*.³⁴⁷ Per questo può essere significativo osservare che un uomo del Settecento, di cui non sappiamo l'età, ma che era presumibilmente giovane, abbia dichiarato senza apparenti problemi di essere impotente. Inoltre questo processo mostra che il diritto canonico era largamente conosciuto dalla popolazione, anche di condizioni medio-basse, che usava la sede del tribunale per risolvere i propri conflitti familiari/matrimoniali e raggiungere i propri

³⁴³ Genesi, 1,28.

³⁴⁴ Alfieri, *Nella camera degli sposi*, pp. 165-167.

³⁴⁵ Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali*, pp. 587-590.

³⁴⁶ Ivi, pp. 32-33.

³⁴⁷ Su questi fenomeni, cfr. Giovanni Berruti, *Il fenomeno incel*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 26 novembre 2023. Consultabile online all'indirizzo: <https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/il-fenomeno-incele.html>. Data ultima consultazione 24/01/2024; Caterina Fazion, *Chi sono gli Hikikomori?*, Fondazione Veronesi, 22 giugno 2022. Consultabile online all'indirizzo:

scopi.

6. Il giuramento

Prima della conclusione si vuole discutere un tema che può far comprendere meglio come funzionava la società d'antico regime: il giuramento. Paolo Prodi ha messo in luce come il giuramento, nella storia occidentale cristiana, fu un elemento fondamentale. Esso divenne il fondamento del patto politico tra re e popolo,³⁴⁸ nonché l'atto sacrale su cui si fondava l'esistenza del diritto: base del diritto, garantito dalla chiesa e da Dio, quindi punto di connessione fra il mondo soprannaturale e umano.³⁴⁹

Quando tra XII e XIV secolo si affermò, marginalizzando sistemi di risoluzione giudiziaria dell'alto medioevo come l'Ordalia, la procedura del diritto canonico (*Inquisitio*) basata sulle prove testimoniali, il giuramento diventò un elemento secondario a sostegno di queste ultime, e non più l'elemento risolutivo. Inoltre si fece strada l'idea che la punizione dello spergiuro, non potesse essere lasciata a Dio, ma dovesse essere compito delle autorità secolari. Si giurava in ogni occasione giuridica: obbligazioni debitorie, matrimoniali, dotali, successorie.³⁵⁰

In tutti i processi affrontati in questa tesi i testimoni giurano di dire la verità, spesso *tactis scripturis*, toccando le scritture. Nella vicenda di Domenica Fabretto e Lorenzo Luchin, quest'ultimo propose di prestare il proprio giuramento come "supplemento di prova" per la verità dei suoi capitoli del diciannove novembre 1773: «*et repetita continentia suae scripturae 19 novembris cum exhibitione iuramenti quod hodie est considerandum ut supplementum probationis instat ut in ea (...)*».³⁵¹

Luchin voleva anche far assumere il costituito di Domenica senza giuramento perché secondo lui era chiaro che ella voleva solo mentire.³⁵²

In seguito, infine, Domenica sostenne che nessuna delle due parti poteva giurare in questi casi;³⁵³ come infatti poi non avvenne, nessuno giurò, a parte i medici e il prete Giacinto Pasini nelle loro attestazioni.

<https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/neuroscienze/chi-sono-gli-hikikomori>. Data ultima consultazione: 24/01/2024.

³⁴⁸ Ciò si vide per la prima volta nella Spagna visigotica della prima metà del VII secolo e fu la base delle monarchie medievali. Paolo Prodi, *Il sacramento del potere*, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 86-104.

³⁴⁹ Ivi, pp. 33 e 72-73.

³⁵⁰ Ivi, pp. 269-272.

³⁵¹ ACP, Miscellanea Pelleatti, vol. II, "Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto", c. 14v.

³⁵² Ibidem.

³⁵³ Ivi, c. 15r.

Sì può quindi vedere quanto il giuramento sia ancora, nel XVIII secolo, parte di una moralità cristiana fortemente legata al diritto, che non può essere totalmente laico. Così come, in antico regime, non era laica nessuna azione ed operazione, politica, economica o giuridica. Hobbes diceva del resto che gli atei andavano espulsi dalla comunità (non uccisi perché potevano sempre convertirsi) perché non potevano giurare. Quindi come ci si poteva fidare di loro? La fiducia e gli impegni giuridici erano quindi legati alla capacità di giurare e quindi al possesso di una fede religiosa. Non solo cattolica o protestante però, perché l'Europa del XVIII secolo era tollerante. Non si vuol parlare del caso dell'Olanda o di altri paesi europei, ma solo far riferimento a un documento ritrovato nella serie Pelleatti dell'archivio di Portogruaro. Nei quesiti mandati nel 1624 al consiglio dei X, si trova la definizione di giuramento:

«Domanda: che cosa è giuramento?

Risposta: è un'affermativa o negativa compagnata con la religione».³⁵⁴

Si dice che i fanciulli non possono giurare e le donne incinta solo in alcune occasioni, e poi ci sono delle domande relative al giuramento delle altre confessioni religiose:

Domanda: come si da il giuramento agli ebrei?

Risposta: agli ebrei si da il giuramento *more ebreorum*, sopra le tavole di Moisè.

Domanda: come si da il giuramento agli greci?

Risposta: si fanno giurare sopra un imagine di Maria Vergine.³⁵⁵

È significativo che non si parli di protestanti o musulmani, ma solo di confessioni religiose che erano da lungo tempo presenti in area europea e mediterranea, e convivevano in Italia e nei domini della serenissima. Infine, la vicenda di Domenica Fabretto e Lorenzo Luchin si concluse con le attestazioni giurate di due medici.

7. Epilogo

A causa delle discussioni delle parti che non riuscivano a mettersi d'accordo, l'una che voleva dei nuovi esami sul Luchin, l'altra che voleva essere sciolta da ogni obbligo e chiedeva la restituzione degli oggetti, ci fu una nuova sentenza del vicario episcopale. Questi, Pietro Antonio Zamboni, stabilì il nove maggio 1776 che Lorenzo avrebbe dovuto sottoporsi all'esame di almeno due medici, scelti dalle parti o dalla giustizia, e sposare Domenica se fosse stato giudicato abile alla creazione. In caso contrario sarebbe stato sciolto da ogni obbligo.³⁵⁶

Domenica nominò per la sua parte il medico Antonio Uccelli e Domenico Moro

³⁵⁴ ACP, Miscellanea Pelleatti, "Miscellanea di materie criminali", c.420r in poi.

³⁵⁵ Ibidem.

³⁵⁶ Miscellanea Pelleatti, vol. II, "Pro Laurentio Luchin contra dominam Dominicam Fabretto", c. 52r.

nominò per parte di Lorenzo il medico Gerolamo Deodati. Il quindici luglio 1776 Lorenzo comparve da solo e affermò di essere impegnato nel servizio della pubblica regia posta di Udine, e di avere difficoltà a presentarsi agli esami per motivi di distanza. Le scritture si susseguono rapide: il sedici luglio comparve Domenica, da sola, protestando di aver ricevuto un'intimazione a presentarsi senza la data e il luogo. Si citava nell'intimazione una qualche comparizione di Lorenzo, che però secondo Domenica non doveva avere validità legale. Lo stesso giorno alle ore quattordici si presentò Lorenzo: i fatti sono ravvicinati e molto confusi. Si riesce a capire che ci sono dei disguidi sui tempi di presentazione e sulla presenza delle due parti agli esami e forse si intravede una fitta discussione extragiudiziale.³⁵⁷ Sempre il sedici luglio ci sono le due attestazioni giurate dei due medici riguardo alle condizioni fisiche del Luchin, e così si chiude l'incartamento del processo. Il medico fisico Gerolamo Deodati, scelto dal Luchin, attestò con giuramento che questi era incapace sia al coito che alla generazione. Il medico fisico Antonio Uccelli, scelto dalla Fabretto, attestò invece che Lorenzo era abile alla copula coniugale, anche se questa avrebbe potuto essergli pericolosa.³⁵⁸

L'avvocato Pelleatti sosteneva nell'allegazione che il nuovo esame sul Luchin avrebbe dovuto esser fatto dal vecchio medico Gerometta, in quanto l'aveva medicato e conosceva bene le sue condizioni, essendosi formato un'opinione che dopo molto tempo, essendo la ferita cicatrizzata, non poteva più formarsi. Inoltre Pelleatti aveva già prefigurato lo scenario della disparità d'opinione nell'allegazione:

(...) e che in oggi si dovesse andar all'esame col mezzo de pratici, tra quali insorgesse disparità d'opinione, non potrebbe mai alresto venir obbligato il Luchin a incontrar il matrimonio; e che il medesimo trattandosi della propria vita potrebbe dispensarsi col riflesso, che *in dubiis tutior pars est eligenda*; ne può esser più a proposito, che quando si tratta di sacrificar la propria vita.³⁵⁹

Secondo il Luchin quindi, citando una vecchia massima giuridica arrivata fino al diritto contemporaneo, nei casi d'incertezza va scelta la via più certa o più probabile, su cui ci sono meno dubbi. Una persona che non sia "colpevole oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere condannata.³⁶⁰

In caso di disparità d'opinione tra i medici era prassi comune che il giudice

³⁵⁷ Ivi, c. 53v-56v.

³⁵⁸ Ivi, c.57r-58r.

³⁵⁹ ACP, Miscellanea Pelleatti, "Allegazioni in cause ecclesiastiche del conte Giovanni Antonio Pelleatti", c. 16r.

³⁶⁰ Per un approfondimento interessante su questa frase e le sue origini, è stato letto questo breve articolo: Giacomo Alberto Donati, *Ne aedifica ad Gehennam!* Le radici teologiche della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, *Massime dal passato*, 23 maggio 2020. <https://massimedalpassato.it/ne-aedifica-ad->

pronunciasse una sentenza favorendo la perizia dell'uno o dell'altro medico.³⁶¹

Si nota comunque che i medici diedero due diverse sentenze a seconda della parte che li aveva scelti. Questo non può non suscitare una riflessione sulla natura della scienza medica, dei suoi professionisti e dei loro legami con i tribunali e la società. La sentenza fa presumere che i giudici del XVIII secolo ritenessero la perizia medica uno strumento adatto a rivelare il difetto fisico dell'impotenza in un uomo. Entrambi i medici dissero che Lorenzo aveva un difetto al testicolo sinistro per l'incidente occorso, ma uno ritenne che ciò gli precludeva in assoluto il rapporto sessuale, l'altro ritenne che avrebbe potuto affrontarlo, anche se con pericolo. La discrepanza tra impotenza e non impotenza era quindi minima, e su quel minuscolo margine giocarono i rapporti sociali e l'abilità diplomatica di Domenica e di Lorenzo. I professionisti della medicina si piegarono quindi alla volontà delle parti in causa.

Ad ogni modo la mancanza di una sentenza fa pensare al raggiungimento di un accordo privato tra Domenica e Lorenzo, anche perché questi svolgeva un mestiere che lo faceva viaggiare molto. Forse era quindi conveniente per entrambe le parti concludere finalmente la vicenda, perché sarebbe stato sempre più difficile per Lorenzo, secondo quanto da egli affermato, presentarsi regolarmente e in tempo agli incontri con la parte avversaria nell'ufficio della curia a Portogruaro.

[gehennam-le-radici-teologiche-della-colpevolezza-oltre-ogni-ragionevole-dubbio/](#). Data ultima consultazione: 25/01/2024.

³⁶¹ Pastore, *Il medico in tribunale*, pp. 60.

Conclusione

Già nell'introduzione si era illustrata la diversità del funzionamento delle relazioni di coppia e della famiglia d'antico regime da quelle di oggi, de-giuridicizzate e de-istituzionalizzate. Questa diversità si è dimostrata vera, anche se non è così radicale come a prima vista appare. Come per la concezione di individuo occidentale, completamente autonomo, indipendente ed autoreferenziale, secondo Janet Carsten tali concezioni possono essere utili per schematizzare la realtà, che però poi va sempre approfondita. In antico regime la volontà individuale e quella familiare a volte potevano coincidere, visto che tutti erano educati a seguire le istruzioni dei genitori, soprattutto riguardo alla scelta del coniuge. Ciò è evidente nel caso di Francesca (I capitolo): il suo entusiasmo iniziale per il matrimonio con Giovanni Claut; il successivo innamoramento con Tonon; i dubbi riguardo allo stile di vita in casa Claut; le sue discussioni con la madre; i pianti di cui i testimoni parlano, avvenuti dopo la promessa di matrimonio sono tutti segnali della capacità di agire dell'individuo, ma allo stesso tempo anche di quella della famiglia. Entrambe dialogano e si adattano l'una all'altra. Se all'inizio è la famiglia di Francesca a non voler il matrimonio per le basse condizioni economiche di Giovanni, in seguito, dopo la promessa di matrimonio, è Francesca a non voler più sposare Giovanni, mentre la sua famiglia vuole che lei rispetti la promessa che ha fatto. Alla fine le volontà tornano a coincidere, il matrimonio viene rotto, e il conflitto settecentesco tra volontà individuale e familiare, molto caro alla cultura romantica, appare in questo piccolo villaggio friulano molto più sfumato, forse appena accennato. Nel secondo capitolo l'individuo si vede apparentemente molto poco; i conflitti tra le famiglie, le norme sociali della comunità, il possesso delle risorse boschive lo relegano nell'ombra. Ma una cosa invece lo rende più visibile che mai: l'elevatissimo peso che hanno i sentimenti personali in questa vicenda. L'amore/preoccupazione di Giovanna Rigo e di Antonio Perulli per il figlio, la gelosia che devono aver provato Giovanna e la sorella Giustina di fronte all'infedeltà di Antonio, la rabbia di quest'ultimo per le ribellioni delle "sue" donne e per le invasioni dei boschi, che emerge chiara dai suoi comportamenti violenti. Nel terzo capitolo è un elemento profondamente personale/individuale ad essere il centro di tutta la vicenda: l'impotenza alla procreazione di Lorenzo Luchin, derivante dalla caduta da cavallo che gli ha provocato un danno fisico. Inoltre, mentre in aiuto di Domenica Fabretto accorrono il fratello, il cognato, il piovano di san Andrea

in Portogruaro, i vicini di casa, Lorenzo viene aiutato unicamente da un certo Giammaria Tomba, portatore di vino, citato come testimone di alcuni capitoli. Lorenzo era infatti emigrato da Blessaglia e i suoi familiari erano lontani, e l'intero matrimonio, da cui cerca di liberarsi invocando il difetto dell'impotenza, appare come sgradito a lui, personalmente. È solamente lui (o almeno così appare dal processo), in questo caso, il difensore dei suoi interessi, economici e sociali, e dei suoi sentimenti. Inoltre il concetto di identità relazionale mette in luce come Domenica, ritenendosi la legittima moglie di Lorenzo dopo l'avvenuta cerimonia degli sponsali, rifiuta di cedere i mobili che quest'ultimo le aveva donato per la vita in comune da sposati. Essa quindi ritiene di avere un diritto sugli oggetti in quanto detentrica di una particolare identità individuale, ovvero del ruolo di legittima moglie.

Da tutto ciò risulta quindi che la società d'antico regime era costruita su norme e strutture, come quelle familiari, la tutela dell'onestà, i fedecommessi e le primogeniture, che si incentravano non sull'individuo e sulle sue volontà, ma su interessi collettivi/sovraindividuali. Le persone dell'epoca erano abituate a tutto ciò e ragionavano anche seguendo queste logiche. Sarebbe però da indagare, anche con l'aiuto di altre fonti, in quali modi in questa società potesse esprimersi l'individualità, attraverso quali norme o pratiche. Senza accontentarsi di stabilire una preminenza dell'individuo in epoca contemporanea e una preminenza della famiglia in epoca moderna, potrebbe forse essere utile cercare di scoprire come questi due elementi dialogavano tra loro, in quali contesti si verificava una loro coincidenza e in quali una loro frizione, come erano pensate l'una e l'altra e come possono essere descritte (ad esempio in termini di identità relazionale).

Per quanto le relazioni di coppia possano essere private e pensate in termini di scelta individuale e amorosa, non potranno mai riguardare solamente l'individuo. L'attenzione sugli scambi orizzontali/matrimoniali e sulle norme che in ogni società li regolano è stata iniziata dai lavori di Claude Levi-Strauss, che concepì la proibizione dell'incesto e quindi l'esogamia – lo sposarsi al di fuori della propria famiglia – come universali (anche se con dei contenuti variabili da cultura a cultura). Questi elementi condussero alla differenziazione dei diversi gruppi sociali e alla formazione della società stessa.³⁶² La società avrebbe iniziato ad esistere, secondo l'antropologo francese, grazie alle alleanze matrimoniali tra famiglie, clan, tribù, e così via. Questa

dimensione pubblica della famiglia andrebbe forse indagata anche per l'età moderna europea. Quali erano gli interessi pubblici delle famiglie, quale il loro rapporto con lo stato, quali prerogative volevano mantenere e quali non consideravano proprie? Esse risolvevano le loro controversie tramite pratiche infragiudiziarie, come si è visto. Che ruolo avevano i matrimoni in tutto questo? Potevano i matrimoni essere usati come strumento di pacificazione privata? Poteva un matrimonio mancato scaldare a tal punto gli animi da incrinare un rapporto di amicizia e collaborazione economica come quello che esisteva tra Antonio Perulli e i fratelli Bellotto? Quali pratiche sociali, quali alleanze e rapporti esistettero dietro alla vicenda della promessa matrimoniale tra Giovanna Rigo e il conte Antonio Perulli e il suo conflitto con i fratelli Bellotto? Quale il peso dei vicini, i Bellotto, o di Giuseppe Sutto, usato da Perulli come intermediario, quale il peso della società e degli interessi economici e quale il legame di tutto ciò con i profondi sentimenti individuali espressi dai comportamenti violenti di Antonio e. in parallelo, anche da quelli delle sorelle Rigo?

Una delle prospettive da cui sono stati guardati i processi matrimoniali è quello della storia delle donne. Per esse, in antico regime (e non solo), il matrimonio era l'orizzonte finale della loro vita, il loro destino e parte integrante della loro identità. Da una buona moglie ci si aspettava operosità e obbedienza. I processi matrimoniali hanno messo in luce l'intraprendenza di molte donne, che hanno dato una svolta alle loro relazioni, rivolgendosi alla giustizia o negoziando privatamente, tessendo nuovi legami sociali o facendo perno sulle loro reti sociali femminili, familiari, di vicinato e comunitarie già esistenti, rompendo matrimoni sgraditi oppure chiedendo il rispetto di una promessa matrimoniale per difendere il proprio onore e i propri interessi, il proprio futuro.

Al giorno d'oggi si parla di una società "patriarcale", facendo riferimento a norme culturali che hanno caratterizzato l'intera Europa, il mediterraneo e probabilmente anche il resto del mondo fin dall'antichità, per le quali gli uomini detenevano posizioni di potere e di prestigio. Gli storici posso accettare tale definizione? Forse sì. Non andrebbe però dimenticato che tutte queste società e paesi presentano anche profonde differenze, che vanno indagate nel loro microcontesto. Da quello che è emerso nei capitoli di questa tesi si potrebbe descrivere la società d'antico regime come una società patriarcale basata su determinate norme culturali e giuridiche. Le

³⁶² Janet Carsten, *After kinship*, pp. 10-16.

prime riguardavano l'onore maschile e femminile, i diversi modi di concepirli e difenderli, la concezione delle relazioni tra uomini e donne, per cui una donna era onorevole solo quando era sotto la tutela del padre e non aveva rapporti con l'altro sesso, oppure sotto quella del marito, esercitando la sessualità all'interno del rapporto coniugale. Ovviamente queste norme erano un'altra cosa rispetto alla pratica sociale effettiva, come risulta da tutti i capitoli di questa tesi, in particolar modo dal secondo. Nel primo capitolo la vicenda di Francesca mostra una donna in grado di esprimere la propria volontà in famiglia, anche se incapace di farla prevalere su altri valori ritenuti più importanti, come il rispetto della parola data di matrimonio dopo gli sponsali (e quindi l'onore); nel secondo e nel terzo capitolo le donne, e le loro famiglie, applicano tutte le loro energie e le loro reti di conoscenze per difendere il proprio onore, personale e familiare, e ottenere dei risarcimenti, sia attraverso negoziazioni private (che si possono solo immaginare perché non ne è rimasta traccia), sia attraverso il ricorso alla giustizia episcopale. Nel secondo capitolo Giovanna contravviene alle leggi dell'onore femminile, avendo più amanti più o meno nello stesso periodo, e ciò risulta in una confusione su chi sia in un dato momento il suo legittimo compagno e il padre di suo figlio. Tutto questo porta verosimilmente a una diminuzione del suo onore personale. È in questo capitolo infatti che l'onore femminile viene difeso più strenuamente, non solo con la citazione della levatrice, ma soprattutto con l'aggressione di Antonio Perulli da parte dei vicini di Giovanna Rigo, i fratelli Bellotto. Tale aggressione non è priva di interessi economici, ma potrebbe ben darsi che fu anche il risultato dei comportamenti ritenuti socialmente scorretti di Antonio Perulli, e della necessità quindi di far pressione su di lui affinché li correggesse. Anche nel terzo capitolo l'onore di Domenica Fabretto appare come un bene primario, per la cui difesa sono chiamati in causa il pievano di Portogruaro e i vicini di casa della donna. Specularmente, dal punto di vista maschile, in tutti questi processi viene messa in luce la necessità per un uomo di mantenere la sua promessa matrimoniale, e in generale la sua parola (cosa che nel caso di Lorenzo Luchin lo qualifica come "onorato"), al fine di non lasciare disonorata una donna. L'onore quindi, sia maschile che femminile, era una qualità sempre connessa ai rapporti con l'altro sesso. Si potrebbe dire che l'onore era una qualità relazionale, definiva cioè il ruolo di qualcuno in rapporto a qualcun altro.

Le norme giuridiche, riguardavano il vincolo della promessa, poiché, proprio perché le donne erano considerate portatrici di una *fragilitàs sexus*, e le relazioni tra uomini e

donne erano pensate non come relazioni paritarie ma come relazioni tra una parte maschile forte e aggressiva e una femminile parte debole e vulnerabile (la quale non aveva il dominio del proprio corpo, che spettava al padre, ma solo la custodia), allora le donne potevano rivolgersi alla giustizia per far rispettare una promessa matrimoniale. La perdita di questo diritto nel corso del Settecento, anche se motivato da un cambiamento nella concezione dei rapporti tra uomini e donne, considerati più paritari perché le donne erano ora considerate padrone del loro corpo e non solo custodi, portò a una diminuzione degli strumenti a disposizione delle donne per difendere il proprio onore e ottenere dei risarcimenti per compensarne l'eventuale perdita. L'onorabilità continuava a venir richiesta infatti, ed una donna considerata disonorevole (cioè che aveva più partner, specialmente al di fuori del matrimonio) faceva più fatica a trovare marito. L'onore femminile viene nominato in tutti i processi di questa tesi, e negli ultimi due, la necessità di far mantenere la promessa matrimoniale alla parte maschile appare difficoltosa, la prova della paternità, della deflorazione, sono lunghe e tortuose. Questo si deve forse ai predetti cambiamenti settecenteschi. Allo stesso tempo, nel corso del Seicento e del Settecento, le levatrici cominciarono a perdere quello status di cui avevano goduto all'inizio dell'età moderna, come valide alleate della chiesa nell'educazione cristiana delle persone attraverso l'immediato battesimo dei neonati in caso di pericolo. Esse erano coloro che conoscevano i segreti della sessualità femminile e godevano per questo di un certo rispetto, avendo anche la facoltà di testimoniare nei processi criminali, da cui normalmente le donne erano escluse. Le levatrici vennero progressivamente emarginate e sostituite dall'avanzare dei professionisti delle sempre più importanti moderne scienze mediche. La levatrice Caterina Moretta, nel secondo processo, non viene nemmeno sentita, seppur con il motivo dell'inadeguatezza non sua ma dei fratelli Bellotto. Le donne del Settecento in ogni caso, soprattutto nel primo processo, sembrano libere di muoversi. Francesca andava da san Leonardo Valcellina a Pordenone (circa tre ore a piedi) con il carro del padre per vendere carbone. Da tutto ciò ci si può forse domandare se, nella storia delle donne, dei loro diritti, della loro presenza e importanza nella società, l'avvento dell'epoca contemporanea e del XIX secolo abbia rappresentato un "passo indietro", una perdita di strumenti, oppure piuttosto un progresso? Il cambiamento della concezione dei rapporti di coppia come più paritari, per il quale il vincolo della promessa matrimoniale fu eliminato o perse fortemente il suo peso, fu una perdita di strumenti fino a quel momento usati in vista

di un guadagno di valore futuro più grande, oppure fu una perdita e basta? Che rapporto ebbe la perdita dello strumento del vincolo matrimoniale e del rispetto della promessa con l'avvento della figura della donna emancipata e lavoratrice? La nuova famiglia coniugale intima infatti, si adeguava bene al confinamento delle donne nella nuova sfera domestica privata, lontano da quella pubblica, dalla politica, dal lavoro. Si può dire che le donne avevano più strumenti, più possibilità pubbliche di intervenire (ad esempio in tribunale, come si è visto in questa tesi), più *agency* nel Cinquecento, nel Seicento e nel Settecento, piuttosto che nell'Ottocento? Solo la continuazione della ricerca potrà forse rispondere a tutti questi interrogativi.

Bibliografia

Fonti

ACP, Comune di Portogruaro. Sezione separata secc. (XV-XVIII), Miscellanea Pelleatti, Miscellanea materie ecclesiastiche, civili e criminali, vol. II.

ACP, Comune di Portogruaro. Sezione separata secc. (XV-XVIII), Miscellanea Pelleatti, "Miscellanea notariale".

ACP, Miscellanea Pelleatti, "Allegazioni in cause ecclesiastiche del conte Giovanni Antonio Pelleatti".

ACP, Comune di Portogruaro. Sezione separata secc. (XV-XVIII), Bosco Taù, Piano e terminazione degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori Inquisitori all'arsenal, in proposito dei boschi di rovere della Trevisana bassa ed alta e Friuli di qua e di la dal Tagliamento, approvato l'uno e l'altra dal decreto dell'eccellentissimo Senato 22 marzo 1792. MDCCXCII. Per li figliuoli del quondam Z. Antonio Pinelli, stampatori ducali.

ADP, Parrocchia di San Leonardo in San Leonardo Valcellina, I Anagrafe, Registri canonici, Matrimoni.

ADP, Archivio antico della cancelleria, Serie V, *Matrimoniorum, Matrimoniorum via ordinalia sub ill. et r. Erizzo annorum 1730-1731.*

ADP, *Variorum* dal 1615-1795, *Contradictionum matrimonium ab anno 1761 die* (cifra illeggibile) *mai.*

ADP, Processi civili del governatore di Concordia, raspa 1727.

ADP, Mensa vescovile di Concordia, XXXV, processi criminali dal 1698 al 1796, "processo di Antonio Perulli contro Francesco e Mario (sic, in realtà Mattio) Bellotti per ferite", 1729.

ADP, Processi criminali dal 1698 al 1796, Raspa criminale.

I decreti del concilio di Trento (testo divulgativo con annotazione delle fonti) Roma, 2005. (Consultato online: <http://www.internetsv.info/Download.html>. Ultima consultazione: 24/01/2024).

Letteratura secondaria

Alessi, Giorgia, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni storici», 25 (1990), pp. 805-831.

Alfieri, Fernanda, *Nella camera degli sposi: Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino, 2010.

Barbagli, Marzio, *Sotto lo stesso tetto: mutamenti della famiglia in Italia dal 15. al 20. secolo*, Bologna, Il Mulino, 2013.

Bellabarba, Marco; Schwerhoff, Gerd; Zorzi, Andrea, *Presentazione*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, pp. 7-13.

Bergström, Marie, *The new laws of love: online dating and the privatization of intimacy*, Cambridge, Polity Press, 2022.

Berruti, Giovanni, *Il fenomeno incel*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 26 novembre 2023 (Consultato online: <https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/il-fenomeno-incelel.html>. Ultima consultazione 24/01/2024.)

Bizzocchi, Roberto, *In famiglia: storie di interessi e affetti nell'Italia moderna*, Bari, Laterza, 2001.

Bossy, John, *Dalla comunità all'individuo: per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino, Einaudi, 1998.

Broggio, Paolo, *Governare l'odio: pace e giustizia criminale nell'Italia moderna (secoli 16.-17.)*, Roma, Viella, 2021.

Carsten, Janet, *After kinship*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

Cavallo, Sandra; Cerutti, Simona, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», 15 (1980), pp. 346-383.

Cavarzere, Marco, *La giustizia del vescovo; i tribunali ecclesiastici della Liguria orientale (sec. XVI-XVIII)*, Pisa, Pisa University Press, 2012.

Cazzetta, Giovanni, *Praesumitur seducta: onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè editore, 1999.

Chauvard, Jean-François, *Discipliner le mariage, contrôler les individus, enquêter sur la mobilité: quelques considérations sur les processetti matrimoniali (Venise, XVIe-XVIIIe siècle)*, in *Stranieri: controllo, accoglienza e integrazione negli stati italiani (XVI-XIX secolo)*, pp. 27-49.

Ciriacono, Salvatore, *Industria e artigianato*, in *Storia di Venezia, il Rinascimento, Società ed economia, 1400-1540*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1996. (consultato online: https://www.treccani.it/enciclopedia/industria-e-artigianato_%28Storia-di-Venezia%29/. Ultima consultazione: 11/02/2024).

Cipolletta, Eleonora, *Gli italiani non fanno figli a causa dei costi*, Il Sole 24 ore, 2023 (consultato online: https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/02/17/italiani-figli-costi/?refresh_ce=1. Ultima consultazione 24/01/2024).

Criminalità e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, a cura di Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff e Andrea Zorzi, Bologna, Il Mulino, 1999.

Cristellon, Cecilia, *Marriage and Consent in Pre-Tridentine Venice: Between Lay Conception and Ecclesiastical Conception, 1420-1545*, in «Sixteenth Century Journal», 39 (2008), pp. 389-418.

Eadem, *I processi matrimoniali veneziani (1420-1545)*, in *I tribunali del matrimonio*, pp. 101-123.

Coniugi nemici: la separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2000.

Cozzi, Gaetano, *Note e documenti sulla questione del "divorzio" a Venezia (1782-1788)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 7 (1981), pp. 275-360.

Id., *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento*, in *La società veneta e il suo diritto: Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 311-357.

Davis, Zemon Natalie, *Le retour de Martin Guerre*, Paris, édition Tallandier, 2008.

Eadem, *Le culture del popolo: sapere, rituali e resistenze nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1980.

Degani, Ernesto, *La diocesi di Concordia*, Brescia, Paideia, 1977 (Ristampa con bibliografia aggiornata e indici a cura della Biblioteca del Seminario Teologico di Pordenone, edizione originale:1924).

De Giorgio, Michela, *Raccontare un matrimonio moderno*, in *Storia del matrimonio*, pp. 310-390.

Donati, Giacomo Alberto, *Ne aedifica ad Gehennam! Le radici teologiche della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio*, Massime dal passato, 23 maggio 2020.

(consultato online: <https://massimedalpascato.it/ne-aedifica-ad-gehennam-le-radici-teologiche-della-colpevolezza-oltre-ogni-ragionevole-dubbio/>. Data ultima consultazione: 25/01/2024).

Dumont, Louis, *Homo aequalis: genesi e trionfo dell'ideologia economica*, Milano, Adelphi, 1984.

Id., *Homo hierarchicus: il sistema delle caste e le sue implicazioni*, Milano, Adelphi, 1991.

Fabrizi, Lorenzo, *Trattatistica e pratica dell'alleanza matrimoniale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 90-120.

Fazio, Ida, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio*, pp. 151-214.

Fazio, Caterina, *Chi sono gli Hikikomori?*, Fondazione Veronesi, 22 giugno 2022. Consultato online: <https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/neuroscienze/chi-sono-gli-hikikomori>. Data ultima consultazione: 24/01/2024.

Flandrin, Jean-Louis, *Amori contadini: amore e sessualità nelle campagne, nella Francia dal XVI al XIX secolo*, Milano, Mondadori, 1980.

Gadeschi, Elena Fausti, *Quanto costa fare un figlio in Italia?*, rivista Elle, 2023 (Consultato online: <https://www.elle.com/it/magazine/a43859644/quanto-costa-figlio-italia/>. Ultima consultazione: 24/01/2024).

Gaudemet, Jean, *Il matrimonio in occidente*, Torino, Società editrice internazionale, 1989.

Gervaso, Luigi, *L'istituzione dei vicariati foranei nelle diocesi di Concordia e Aquileia. Un aspetto della modernizzazione dei costumi della Chiesa nel "Friuli Storico" tra*

Cinque e Seicento, in «Studi Veneziani», 55 2008, pp. 283-347.

Idem, *La diocesi di Concordia attraverso l'opera pastorale del vescovo Matteo I Sanudo (1585-1615) voll. I-III*, tesi di laurea in Storia del Friuli Venezia-Giulia in età moderna, università degli studi di Trieste (facoltà di lettere e filosofia), anno accademico: 2001-2002, relatore: professoressa Giovanna Paolin, pp. 183.

Giddens, Anthony, *La trasformazione dell'intimità: sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne*, Bologna, Il Mulino, 1995.

Gilmore, David D., *La genesi del maschile: modelli culturali della virilità*, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1993.

Ginzburg, Carlo, *Miti emblematici. Morfologia e storia*, Milano, Adelphi, 2023.

Goldoni, Carlo, *Il matrimonio per concorso*, a cura di Andrea Fabiano, Venezia, Marsilio, 1999.

Grilli, Simonetta, *Case, cibo e famiglia. Pratiche dell'abitare e della relazionalità parentale*, in «Lares», 80 2014, pp. 469-490.

Hazard, Paul, *La crisi della coscienza europea*, Torino, Utet, 2007.

Hughes, Owen, *Matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 20-45.

I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2006.

Kauffman, Jean-Claude, *La vita a due: sociologia della coppia*, Bologna, Il Mulino, 1996.

Levi, Giovanni, *L'eredità immateriale: carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Milano, Il saggiatore, 2020.

Lombardi, Daniela, *Storia del matrimonio: dal medioevo a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2008.

Eadem, *Matrimoni d'antico regime*, Bologna, Il Mulino, 2001.

Eadem, *Fidanzamenti e matrimoni dal concilio di Trento alle riforme Settecentesche*, in *Storia del matrimonio*, pp. 215-227.

Eadem, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in *Trasgressioni*, pp. 351-383.

Eadem, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio*, pp. 577-607.

Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2001.

Marchetto, Giuliano, *Il «matrimonium meticulousum» in un «consilium» di Bartolemeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 247-279.

Id., *Matrimoni incerti tra dottrina e prassi: un «consilium sapientis iudiciale» di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 83-107.

Meek, Christine, *Un'unione incerta: la vicenda di Neria, figlia dell'organista, e di Baldassino, merciaio pistoiese (Lucca 1396-1397)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 107-123.

Menchi, Silvana Seidel, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici: la separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 15-95.

Eadem, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 17-61.

Eadem; Lazzeri, Anna Maria, «*Evidentemente gravida*». «*Fides oculata*», voce pubblica e matrimonio controverso in Valsugana (1539-1544), in *Matrimoni in dubbio*, pp. 305-329.

Quaglioni, Diego, "*Divortium a diversitate mentium*". *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*, in *Coniugi nemici*, pp. 95-121.

Niccoli, Ottavia, *Perdonare: idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma, Laterza, 2007.

Pastore, Alessandro, *Il medico in tribunale: la perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1998.

Plebani, Tiziana, *Un secolo di sentimenti: amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2012.

Poian, Marina, *I processi matrimoniali dell'archivio vescovile di Feltre (secoli XVI-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio*, pp. 141-163.

Potegal, Michael; Novaco, Raymond W., *A brief history of anger*, in *International handbook of anger*, a cura di Michael Potegal, Gerhard Stemmler e Charles Spielberger, New York, Springer, 2010, pp. 9-21.

Povolo, Claudio, *Furore: elaborazione di un'emozione nella seconda metà del Cinquecento*, Verona, Cierre, 2015.

Pizzolitto, Vittoria, *Alla locanda de l'oste tedesco: storia del Fondaco dei Tedeschi e della comunità di Portogruaro nel Cinquecento*, Concordia Sagittaria, Centro di Documentazione "Aldo Mori", 2022.

Prodi, Paolo, *La storia moderna*, Bologna, Il Mulino, 2005.

Id., *Il sacramento del potere*, Bologna, Il Mulino, 1992.

Rouland, Norbert, *Antropologia giuridica*, Milano, Giuffrè, 1992.

Ruzza, Vincenzo, *La famiglia Perulli: da Atene a Venezia*, Vittorio Veneto, Grafiche de Bastiani, 2000.

Sandron, Roberto, *Storia di Portogruaro*, Pordenone, Biblioteca dell'immagine, 2013.

Sassatelli, Roberta; Davolio, Federica, 'A cena da noi'. *Ospitalità e negoziazioni simboliche della domesticità*, in «Lares», 80 2014, pp. 503-522.

Sbriccoli, Mario, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, pp. 345-365.

Sewell, William, *Language and practice in cultural history: Backing away from the edge of the cliff*, in «French Historical Studies», 21 1998, pp. 241-254.

Storia del matrimonio, a cura di Michela de Giorgio e Christine Klapisch-Zuber, Bari, Laterza, 1996.

Stranieri: controllo, accoglienza e integrazione negli stati italiani (XVI-XIX secolo), a cura di Marco Meriggi e Anna Maria Rao, Napoli, Federico II University Press, 2020.

Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2004.

Vallerani, Francesco, a cura di, *Dalle praterie vallive alla bonifica: cartografia storica ed evoluzione del paesaggio nel Veneto Orientale dal '500 ad oggi*, Portogruaro, Consorzio di bonifica Pianura veneta tra Livenza e Tagliamento, 2008.

Veronese, Giuliano *Il vescovado di Concordia*, in «Le tre Venezie: una rivista per conoscere meglio persone, luoghi, avvenimenti», 3 (2002), pp. 10-14.

Witthoft, Brucia, *Riti nuziali e loro iconografia*, in *Storia del matrimonio*, pp. 122-150.

Zambaldi, Antonio, *Monumenti storici di Concordia: serie dei vescovi concordiesi ed annali della città di Portogruaro*, Portogruaro, Società di Storia, 1981 (ristampa anastatica, edizione originale: 1811).

Dizionari:

Forum: www.atrieste.eu, *Piccolo Vocabolario Triestino-Italiano con qualche nozione di grammatica*, Trieste, 2024 (consultato online: <https://www.atrieste.eu/Pdf/VocabolarioTS.pdf>. Ultima consultazione: 24/01/2024).

Piccio, Giuseppe, *Dizionario veneto-italiano*, Libreria emiliana editrice, Venezia, 1928 (Consultato online: <http://www.linguaveneta.net/linguaveneta/wp-content/uploads/2018/05/Dizionario-Veneto-italiano-Piccio.pdf>. Ultima consultazione: 24/01/2024).